


L'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI



IL CINQUANTENARIO

1947
1997



L'AZIENDA SICILIANA
TRASPORTI

IL **CINQUANTENARIO**
1947 • 1997



Per non factum, sed genitum,
omnia facta, sed non genita.

*I testi sono stati curati da Giuseppe Mancuso, Girolamo Monaco e Andrea Torre.
La revisione e il coordinamento dei testi e del materiale fotografico è di Antonio Monaco.
Si ringraziano i dipendenti che hanno fornito con entusiasmo gran parte
della documentazione storica riprodotta.*

© 1997 L'EPOS, via Dante Alighieri 25 - 90141 Palermo

Progetto grafico: MAG

Stampa: Arti Grafiche Siciliane, Palermo

*Si capisce tutto quando
non c'è piú nulla da capire*

Umberto Eco

L'Azienda Siciliana Trasporti, istituita nel 1947 con legge n. 7 del 22 Agosto allo scopo di "provvedere a servizi di trasporto di persone e cose" ed ordinata con legge regionale n. 22 del 13 Marzo 1950, rappresenta, da ormai mezzo secolo, un elemento portante del trasporto pubblico nella Regione Siciliana.

Infatti, sin dalla fine dell'ultimo conflitto bellico, in totale assenza di mezzi pubblici di trasporto, l'AST ha costituito l'unico soggetto di riferimento in Sicilia per assicurare la mobilità delle persone e delle merci nel territorio.

Le ormai vetuste immagini delle "corriere" e dei vecchi camions di quell'epoca, colmi di collettame, appartengono non soltanto alla storia dell'Azienda ma a quella dell'intera Regione.

L'anniversario del cinquantennio di attività dell'AST coincide con un momento particolare per la politica dei trasporti nell'Isola, perché si inserisce in un contesto generale di grandi mutamenti nella pianificazione della mobilità in chiave ambientale nella Regione, funzionali anche ad una rapida ripresa economica e sociale.

L'attuale proposta di legge per il riordino del trasporto pubblico locale, la definizione del Piano Regionale dei Trasporti, la nuova politica nel settore del trasporto aereo e di quello plurimodale e di integrazione dei vettori sono alcuni degli elementi strategici opportunamente scelti dall'attuale Governo della Regione nell'ambito dei quali all'AST è destinata una rilevante funzione operativa.

È per me, pertanto, un onore potere rappresentare l'Azienda Siciliana Trasporti in questo momento storico che vede integrato l'originario ruolo dell'Azienda con nuove attività istituzionali finalizzate ad assicurare con efficacia l'attuazione delle scelte programmatiche definite ad un primo livello decisionale di politica economica.

Già dal 1993, l'AST, per delega del Governo Regionale, ha intrapreso una concreta diversificazione dei settori di intervento sul sistema della mobilità, sia attraverso la costituzione di apposite società direttamente controllate, sia con la partecipazione azionaria in Organismi impegnati nel settore dei trasporti.

In tal senso, mi è d'obbligo ricordare l'apporto fornito dall'AST alla formazione della Società per Azioni "Interporto di Catania Bicocca" e le iniziative intraprese per conseguire l'obiettivo della costituzione della Società per l'Interporto di Termini Imerese, entrambe strutture logistiche previste nel Piano Nazionale dei Trasporti.

Ciò nella ferma convinzione che il nuovo assetto organizzativo del settore del trasporto merci, che potrà configurarsi con l'attivazione dei due centri di trasporto plurimodale, determinerà certamente concreti benefici sia all'autotrasporto (oggi in crisi), sia alla ferrovia ed incentiverà i trasporti intermodali e il cabotaggio.

Tale opzione strategica per la movimentazione integrata delle merci in Sicilia sarà, tra l'altro, foriera di rilevanti economie esterne per il settore dell'agricoltura e la commercializzazione dei prodotti deperibili.

Il fervido auspicio, quindi, è che, con il rinnovato interesse delle altre Amministrazioni pubbliche interessate, si possa recuperare proficuamente il tempo finora invano trascorso, dotando la nostra Isola di una rete di infrastrutture logistiche idonea a far decollare con efficacia anche il trasporto combinato delle merci, con grandi benefici anche ambientali.

Evidentemente, i ritardi accumulati negli anni non potranno essere, purtroppo, recuperati in tempi brevi; l'importante è, però, che venga dato subito inizio alle azioni conseguenti alle scelte di pianificazione già delineate dal Governo regionale.

Considerato il ruolo strategico dei trasporti per l'economia siciliana, in attesa che il nuovo Piano Regionale dei Trasporti possa essere approvato, la Regione ha voluto, comunque, dare immediata risposta alle annose carenze della programmazione di settore affidando, proprio all'AST, la realizzazione di un'importante strumento conoscitivo, di tipo dinamico, della configurazione del complesso sistema della mobilità quale l'Osservatorio Regionale dei Trasporti.

Il campo di attività dell'Azienda Siciliana Trasporti si estende oggi pure al settore del trasporto aereo tramite la società AST AEROSERVIZI S.p.A., la cui costituzione, già nella qualità di Commissario Straordinario, ho fortemente caldeggiato per la strategica valenza che essa, certamente, potrà assumere nel prossimo futuro per il rilancio del trasporto aereo in Sicilia.

Infatti, quale docente del settore dei trasporti, mi è ben noto che il nostro sistema della mobilità deve recuperare, soprattutto nel settore del trasporto aereo, una competitività dell'offerta che, per troppo tempo, è stata frustrata dal monopolio del vettore pubblico nazionale.

La società AST AEROSERVIZI che, per statuto, prevede la possibilità di effettuare servizi di trasporto sia ad ala fissa che rotante, nonché la gestione di basi aeroportuali, intende, pertanto, favorire, nella qualità di società pubblica della Regione Siciliana, un processo di sviluppo non ulteriormente procrastinabile.

La razionalizzazione del comparto, secondo il PRT, prevede inoltre la riunificazione delle società di gestione degli aeroporti siciliani in un unico soggetto, alla cui formazione certamente non potrà non contribuire AST AEROSERVIZI.

Tra i servizi che la società potrà fornire assumono particolare rilievo quelli destinati alla protezione civile ed al controllo e gestione del territorio, caratterizzato anche da rilevanti emergenze ecosistemiche.

In tal senso, AST AEROSERVIZI potrebbe costituire un valido riferimento per l'attivazione rapida dell'elisoccorso che, se gestito direttamente dalla Re-

gione mediante la sua struttura operativa, porterebbe ad economie non trascurabili per la finanza pubblica.

Analogo apporto qualificato potrebbe garantire, in un'ottica di sinergia dei servizi di competenza regionale, nell'ambito della protezione del patrimonio boschivo, così come previsto dalla L.R. n. 16/ '96, nonché per esplicitare un'efficace tutela ambientale delle coste e delle riserve.

Come evidenziato dal sintetico quadro sopra delineato, l'Azienda Siciliana Trasporti ha oggi la potenzialità, i mezzi e le strutture operative per determinare una svolta non solo nell'ambito delle tradizionali politiche aziendali ma nell'intero panorama della mobilità siciliana.

Il compito che attende nel prossimo futuro l'AST ed i suoi Amministratori è indubbiamente difficile ma, al tempo stesso, gratificante per i risultati che potranno essere conseguiti per l'ottimizzazione del sistema siciliano della mobilità. Per raggiungere, tuttavia, gli obiettivi strategici sopra delineati occorre certamente il sostegno completo ed irrinunciabile di ogni forza presente in Azienda, dei Sindacati e quello primario del Governo della Regione che, con atti concreti, ha già benevolmente evidenziato la fiducia che ripone nell'AST, apprezzandone il servizio svolto a servizio della collettività.

Prof. Dario Lo Bosco
Presidente dell'AST

Quando, alcuni mesi fa, per conoscere un'avvenimento dei primi anni sessanta relativo all'Azienda, mi resi conto di non avere sottomano alcun documento in cui si conservasse "memoria storica" di quei fatti, e dovetti ricercare al telefono un Collega, ormai avanti negli anni e da molti lustri in pensione, ebbi allora la spiacevole sensazione che quest'Azienda rischiava di perdere la documentazione delle proprie radici e quindi, pezzi della sua stessa identità.

Nacque così l'idea di questo volume e l'occasione fu data dal cinquantesimo anniversario dalla istituzione, avvenuta nell'ormai lontano 1947, un anno che, non a caso, coincide con la nascita della Regione Siciliana.

Forse, non tutti sanno che la settima legge in assoluto votata dall'Assemblea Regionale, istituì proprio l'AST, a riprova dell'importanza strategica che i trasporti e la mobilità dei cittadini e delle merci avevano ed hanno nella vita economica e sociale dell'intera Isola, tanto da spingere il legislatore del tempo ad offrire, con i suoi primi provvedimenti, uno strumento per assolvere questo compito e dare risposte alle esigenze delle popolazioni.

Quanto l'Azienda sia riuscita nell'impresa e in che misura, invece, abbia tradito le aspettative, non sta certo a me dirlo.

Certo è che, dopo mezzo secolo, attraverso anche la mutazione della propria missione (dal fine più spiccatamente sociale delle origini e dei primi decenni di vita alla lunga marcia verso la connotazione d'impresa dei servizi per la mobilità, iniziata alla fine degli anni Ottanta) l'Azienda è ormai lanciata verso obiettivi di diversificazione produttiva ed occupa un riconosciuto ruolo centrale nel variegato panorama del trasporto intermodale siciliano.

Dott. Gregorio Forte
Direttore Generale dell'AST

GLI ANNI '40
DALL'**INT** SICILIA
ALLA NASCITA DELL'**AST**

VERSO LA SOLUZIONE della crisi dell'I.N.T.

E' stato redatto un progetto di legge che sarà presentato oggi alla Assemblea regionale

La crisi dell'INT pare finalmente giunta ad una svolta decisiva. La Commissione ha finalmente concluso i suoi lavori e sottoporrà oggi all'Assemblea regionale un progetto di legge per la creazione di un Ente siciliano. Trasporti di cose o persone con giurisdizione regionale. Verrà nominata una Commissione provvisoria di gestione per la realizzazione dei servizi o lo smembramento del personale, l'accertamento del passivo e della consistenza del materiale, pagherà il personale.

Il Presidente regionale avrà facoltà di nominare una Commissione d'inchiesta per l'accertamento delle responsabilità, la quale proseguirà i lavori iniziati dalla Commissione d'inchiesta a suo tempo nominata dal Comissario e composta come si sa da un magistrato (il Cons. di Corte d'Appello di Cannizzaro, il giudice Giardini) e da un funzionario del banco di Sicilia (dott. Simoncini).

Per quanto riguarda il problema delle responsabilità della grave situazione creatasi, sappiamo che a tutt'oggi sono stati licenziati in tronco una ventina di impiegati per debbiti già accertati.

E' indubbio che dovrà essere chiarita anche la responsabilità amministrativa di chi ha permesso il perpetuarsi di una situazione insostenibile quando la ripresa delle ferrovie e la situazione economica generale non

permettevano più di mantenere l'elefantina attrezzatura creata a suo tempo dagli americani per le loro esigenze belliche. Sarebbe stato atto di saggia amministrazione snobbare via via questo organismo, riportandolo alle sue giuste proporzioni di attrezzatura e di personale.

Il problema di maggiore gravità sarà costituito dalla riduzione del personale che dovrà passare in tutta la Sicilia da 1366 elementi a settecento circa: bisognerà predisporre della graduatorie e ciò sa cosa verrà fuori da tutto questo.

La verità è che l'INT nella sua forma attuale è nato in dieci giorni dallo sforzo degli americani di creare uno strumento di guerra e risente di tutte le deficienze di una simile organizzazione, deficiente tecnica e di selezione del personale.

Ci auguriamo che finalmente si possa procedere spedatamente ad una riorganizzazione che eviti i gravissimi danni attuali e salvi quanto a da salvarsi per le necessità della Sicilia.

Paternò
Una vertenza giudiziaria conclusa a coltellate
Paternò, 7. Teri, nelle ore calde del pomeriggio, il Pretore di questo Mandamento assieme al cancelliere e all'ufficiale giudiziario

Già nel 1944 esistevano, in tutti i capoluoghi di Provincia della Sicilia e in alcuni dei centri più importanti, grandi autoparchi in cui erano stati convogliati i veicoli requisiti, come preda bellica, dalle forze armate di occupazione.

Si trattava in massima parte di autocarri e rimorchi, in minima parte di autobus, qualche autovettura e qualche motociclo, per un totale di 3.011 unità.

Contemporaneamente era maturato il distacco della Delegazione Regionale Siciliana dell'INT (Istituto Nazionale Trasporti) dalla società nazionale, con sede a Roma, e si era costituita di fatto un'azienda di autotrasporti con la denominazione "INT Sicilia."

Ad essa furono conferiti dall'Amministrazione delle Forze Militari di occupazione tutti i predetti autoparchi, sotto il controllo della "Allied Commission Control".

Nel 1946, dopo l'approvazione dello Statuto Speciale della Regione, cessò ogni interferenza dei militari del Governo Alleato e l'INT Sicilia continuò autonomamente la sua breve vita nel settore del trasporto (soprattutto delle merci ma anche dei viaggiatori), sia pure con i pochi autobus disponibili, in supporto alle Ferrovie dello Stato che nel frattempo ricostruivano gli armamenti e il materiale rotabile gravemente danneggiati dalle operazioni belliche.

L'amministrazione fu retta prima da un Comitato Interministeriale (Tesoro-FF.SS.-Motorizzazione Civile) e successivamente da una gestione commissariale straordinaria.

Nello stesso periodo il personale dell'INT Sicilia, aumentato sensibilmente di numero, allettato dalla possibilità di rimanere agganciato alle dipendenze dello Stato e specificatamente delle FF.SS., fece pressioni in tal senso sul Comitato Interministeriale, avanzando le proprie richieste anche a livello nazionale con un proprio organismo sindacale autonomo, denominato "Sindacato Lavoratori INT Sicilia". E fu proprio una delegazione del sindacato INT Sicilia a condurre a Roma, presso il Governo

OPEROSA SEDUTA ALL'ASSEMBLEA REGIONALE

La istituzione dell'Ast risolve la questione dell'Int

Prima di passare alle sostanze naturali, non si delle lu del Ferrovie (Assemblea regio nale, a quanto pare, si è messa di nuovo per raggiungere dei profitti risultati. In questo senso la seduta di oggi è un momento di bilancio atteso. La questione dell'Int è stata infine varata il disegno di legge sul Concoro il regolamento magistrali e per di rellari didattici e accademici, nel voto con testi modificati, nel testo concordato fra il Governo e la Commissione della Fabbrica Istituzione.

Dopo complesse discussioni ed una contrattiva elaborazione il problema dell'Int si avvia ad una soluzione, giurano i fatti — e noi ci auguriamo che siano favorevoli — se i provvedimenti economici programmati raggiungono le finalità sociali ed economiche che si ritengono pre-guarire. Le linee della situazione sono impostate su non criteri che possono così giustificati. Istituzione con sede in Paternò dell'azienda Siciliana trasporti allo scopo di provvedere ai servizi di trasporti di persone e di interet. Alla nuova azienda sono assegnati tutti i materiali e beni in gestione dell'Int, e per far fronte alle loro necessità, per far fronte alle loro necessità, per far fronte alle loro necessità.

di un Istituto tecnico nautico a Riposto, o un terzo la situazione dei professori universitari nominati dall'ASIGOT. Dei primi due dopo una serena discussione chiarificata e di dati attuali e salvi tendono perseguito si è approssimato la presa in considerazione del terzo la votazione è stata rinviata alla seduta odierna, per interesse per il pagamento degli esecuzi o dei canoni edificati da questi dal coltivatori diretti e dalle cooperative; progetto già presentato con carattere d'urgenza.

GIUSEPPE MARINO

IL PRO L'ho uccisa La madre

Non è scaturito dal processo di quel « pathos » che tutti si attendevano da questa tragedia vicinissima, passionale. Gli elementi psicologici ed umani sono stati come disce sperati e soffocati nel giro di un processo, che talvolta nel suo troppo capillo svolgimento, ci è apparso relegato nelle spire di un illiquidità come tanti altri. Eppure una fiorente gioventù è stata recata per amore o per fortuna passione, una Madre è stata privata per sempre della luce della vita. Una creatura, ed il colpevole (una donna quanto colpevole) ha diviso strano in pochi attimi la sua stessa esistenza o non certo fortuna esistente.

Era ancora vivuta Paula della Corte d'Assisa, quando siamo arri-

GIORNALE DI SICILIA

Palermo - Dome

INSEZIONI: Presa larghezza un dollaro (millimetri) L. 90, Poste (anni) L. 180, Spazio per la stampa L. 200, 20 % in più pagamenti postali: S.P.I., Società Palermo - Via Roma 46

steri all'Italia la ricostruzione rediterebbe 570 miliardi di lire ziario privato del Canada e la li dollari alla Banca Mondiale

istito di fare ritirare dal fronte la stessa unità. Hitler consentì con entusiasmo mostrando così di favorire la mossa...

All'esame della Cassazione

Il sequestro dei beni di Roberto Farinacci
ROMA, 9. Dopo l'esame dell'incarico relativo al tesoro di Denico ed il ricorso degli eredi di De Bono la Corte di Cassazione discuterà il 21 ottobre prossimo il ricorso presentato dalla vedova e dai figli di Roberto Farinacci e dall'Intendenza di Finanza di Cremona contro l'ordinanza del Tribunale di Cremona ordinante la confisca totale dei beni dello ex gerarca. Questi beni, ammontanti complessivamente a trecento milioni di lire per un reddito annuo di quindici milioni, furono confiscati dal Tribunale che assegnò alla vedova un assegno mensile di 40 mila lire.

Le proprietà consistono in appartamenti a Milano, Roma,

produzione al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il decreto entra in vigore da domani.

La Gazzetta Ufficiale pubblica inoltre un decreto legislativo con cui vengono raddoppiati gli importi mensili netti da ritenute erariali della indennità di caropane e un altro che stabilisce che possono essere addetti ai gabinetti dei ministri funzionari del gruppo o fermo rinviando il minimo fissato. Tuttavia su i detti funzionari sono di grado superiore al grado B ai medesimi non può essere corrisposta una indennità di caropane indicata nell'articolo 1 del decreto legislativo di quella spettante per questo ultimo.

COME FUNZIONEREBBE l'ammasso del 1948

ROMA, 9. In relazione alle notizie diffuse sull'ammasso del grano per contingente nel prossimo anno e all'attuazione del lessamento differenziato, il Ministro dell'Agricoltura ha precisato di ritenere che un ammasso per contingente corrispondente ad un ammasso differenziato per quantità, vale a dire su 48 milioni di quintali di cereali se ne avranno in seguito all'ammasso per contingente 40 milioni di quintali. Pertanto il pane non verrà dato con la tessera a quei consumatori che se lo possono procurare sul mercato libero legale che si creerà lasciando a disposizione dei produttori di grano una certa quantità di prodotto.

L'indennità caro-pane è stata raddoppiata

ROMA, 9. La «Gazzetta Ufficiale» pubblica un decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 734 con cui a decorrere dal primo luglio 1947 vengono raddoppiati gli importi mensili, netti da ritenute erariali, dell'indennità di caropane indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947 n. 433.

ALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL CAOTICO PROBLEMA DELL'I.N.T. nel quadro di una ponderata soluzione

Provvedere di urgenza alle necessità dei lavoratori

Nella seduta antimeridiana di ieri l'Assemblea Regionale ha cominciato ad affrontare il complesso e caotico problema dell'I.N.T. La discussione protrattasi per oltre tre ore ha riaspirato questa stessa confusione che non consente allo stato attuale di veder chiaro in tutto il problema e che, pertanto, impone una ponderata valutazione di fatto, una precisa individuazione delle attività e del debito, in vista di quella risolvibilità del tutto che non può essere garantita dalle possibilità e dalle responsabilità del passato, ma offrendo altre nuove officine con serietà, franchezza e con sollecitudine di entrambi i partiti.

Il problema delle passività responsabilità è stato denominato non approvato decisamente. La Commissione d'inchiesta di ieri ha presentato un rapporto colpevole, denunciando - senza fatti - tutti i partiti. Concludiamo che oggi in regime democratico non può regere il deprecato sistema di soporosa o di incoerenza; oggi il pubblico ha diritto attivamente ed a critica mente interessato, ha diritto di

conoscere nomi, circostanze, responsabilità. Il maggior ragione quando si discutono problemi di carattere regionale, che toccano la stessa unità economica siciliana.

In apertura della seduta, l'on. Castrogiovanni ha riferito all'Assemblea in nome delle due Commissioni riunite dei Trasporti e delle Finanze o ha rilevato che la passata amministrazione dell'I.N.T. ha preteso che il giorno in cui la Regione ne prende possesso, a tutta caotica e confusa a tal punto da destare molto il legittimo giustificato sospetto che si è sopravvissuto al fatto che l'amministrazione è venuta a trovarsi in condizioni gravemente delicate. Ha accennato alla necessità che la Regione nel prendere possesso del patrimonio ereditato dall'I.N.T. usi la massima cautela perché la confusione del passato non si ripeta, nell'avvenire. Permansi sui provvedimenti da adottare sulla necessità che in attesa del nuovo Stato una gestione provvisoria esplicita l'esercizio dell'istituto attraverso i mezzi utili dando garanzia sul materiale per ogni mese il Governo incaricato.

Entrò in scena il nuovo Stato definitivo, mentre sarà inviati al Parlamento la richiesta sulla gestione passata in modo da stabilire anche a questo punto il reso di questa stessa gestione che si vorrebbe far passare alla Regione.

Il problema delle passività responsabilità è stato denominato non approvato decisamente. La Commissione d'inchiesta di ieri ha presentato un rapporto colpevole, denunciando - senza fatti - tutti i partiti. Concludiamo che oggi in regime democratico non può regere il deprecato sistema di soporosa o di incoerenza; oggi il pubblico ha diritto attivamente ed a critica mente interessato, ha diritto di

conoscere nomi, circostanze, responsabilità. Il maggior ragione quando si discutono problemi di carattere regionale, che toccano la stessa unità economica siciliana.

In apertura della seduta, l'on. Castrogiovanni ha riferito all'Assemblea in nome delle due Commissioni riunite dei Trasporti e delle Finanze o ha rilevato che la passata amministrazione dell'I.N.T. ha preteso che il giorno in cui la Regione ne prende possesso, a tutta caotica e confusa a tal punto da destare molto il legittimo giustificato sospetto che si è sopravvissuto al fatto che l'amministrazione è venuta a trovarsi in condizioni gravemente delicate. Ha accennato alla necessità che la Regione nel prendere possesso del patrimonio ereditato dall'I.N.T. usi la massima cautela perché la confusione del passato non si ripeta, nell'avvenire. Permansi sui provvedimenti da adottare sulla necessità che in attesa del nuovo Stato una gestione provvisoria esplicita l'esercizio dell'istituto attraverso i mezzi utili dando garanzia sul materiale per ogni mese il Governo incaricato.

Entrò in scena il nuovo Stato definitivo, mentre sarà inviati al Parlamento la richiesta sulla gestione passata in modo da stabilire anche a questo punto il reso di questa stessa gestione che si vorrebbe far passare alla Regione.

non si sa chiaramente se l'I.N.T. Sicilia sia un'entità passata con tutte le sue complesse situazioni giuridiche nell'ambito regionale, o se sia un'entità statale, che abbia perduto il patrimonio che aveva soltanto in gestione o non in proprietà. Se l'Assemblea interviene con la sua manifestazione di volontà a liquidare l'I.N.T. siciliana, si tratterebbe di un atto di Stato, ma poiché nessuno di questi due tesi è sorretta da argomenti notevoli, riteniamo opportuno che l'Assemblea non debba compromettere lo sbocco della situazione in provvedimenti che siano più attentamente valutati. Tanto più che l'I.N.T. Sicilia continuando ogni giorno la sua attività vuole essere la massima garanzia della sua situazione. L'on. Cattalano ha fatto un calcolo che si avvicina alla realtà. Noi abbiamo soltanto dei dati che ci dicono come per quanto riguarda le spese dell'I.N.T. il deficit si aggiri per una cifra che si avvicina all'ottocento al giorno. Le preoccupazioni dell'on. Germanò ed i risulti dell'on. Calabarro saranno più o meno rassicuranti il giorno in cui si discuterà lo Stato dell'azienda siciliana trasporti. Le on. Castella a sua volta osserva che prima di liquidare l'I.N.T. Sicilia bisogna avere esente l'esistenza di quello che è il patrimonio di quella che è la situa-

PROSSIMA RIPRESA dell'emigrazione in Argentina

non rispondono alle domande dell'assunto, di sostegno ad una tesi, che la libertà di giudizio lea; mentre tutti do- nore alla piena tutte- o della dignità del

attiva è pronta la r- n. Franco, pur conve- i sensibilità dell'As- materia di moralità, strettamente alla in- della legge. Egli di- ti, che la Giunta per- è nominata dal Pre- prio per sottrarla al- ico dei partiti ed os- elezione deve ritene- solo se la Giunta ha operato della Giunta si, invece, a suo gli- acabile e definitivo, no reciso dell'on. Pi- pile, quando intervie- titto per porre « a di- ell'Assemblea regiona- ella sua lunga espe- mentare », come una tediata, ma la sua azione in favore della sovranità del- in base anche ad au- cendenti da lui citati, ina indicazione per i- si giunge così alla- l'eva a questo punto ista on. Seminara, il- te che egli e gli altri i del suo Gruppo ap- ai dieci deputati per sollevata contestazio- ni a votare sulla mo- zioni di sensibilità mo- tica. La leale dichia- titolineata da consensi

confusione avviene in- zione. Rispetto a l'on- no Borsellino Castel- voti contro 21. Propo- voli un ordine del glori- si rinviava all'esame a per le elezioni 1 tre

La Commissione d'inchiesta sull'INT-Sicilia

Nomina della Amministrazione provvisoria della A.S.T.

L'Ufficio stampa della Presidenza della Regione comunica: Con decorrenza dal 4 settembre, il Presidente della Regione ha nominato la Commissione di inchiesta sulla gestione dell'I. N. T. Sicilia così composta:

Giudice Antonio Cannizzaro; Presidente; Colonnello della Riserva Salvatore Regis; componente; Rag. Calogero Incardora; componente; Sig. Biconi Nicola fu Luigi; componente; Avv. Enrico Battaglia; componente.

Con decorrenza dal 4 settembre, il Presidente della Regione ha nominato la Commissione Amministrativa Provvisoria dell'Azienda Siciliana Trasporti, così composta:

Avv. Luigi La Farlita da Catania; Presidente; Dr. Vincenzo Ruggeri in rappresentanza della Confederazione Generale Regionale dei Lavori; componente; Rag. Luigi De Lorenzo; componente; Avv. Salvatore Mistretta da Mussomeli; componente; Comm. Francesco D'Amico; componente.

I componenti della sopradetta Commissione sono convocati per lunedì 8 settembre alle ore 11 nei locali dell'Assemblea al Trasporti.

hanno ragi

(A.P.) Tra hanno annun- tative per la nuovo governi conclusione.

Il Governat da Sophoullis la Vice Pres- glio e al Dic-

Dur fra

(I. N. S.) frontiera fu che aspiri ex in corso nei ridonate In e bande di slavi di re- con scopi r- ministi.

Secondo d- ufficiali e i regolari fu- slati nelle fo- ciali» dand alla guerri- ti di questi sono stati c- tevoli propo- Al'Alba d- taglia arde- presa fra 1

TRAPANI Inaugurato il "Lido Trapani" spiaggia di sicuro avvenire

TRAPANI, 29. I trapanesi devono alla te- nace volontà, dirompenti (abiti inuria verbo) alla csi- nata fermezza del medico pro- vinciale dott. Edoardo Rea- lino, alla comprensione del- comandante del porto, del commissario prefetizio, oltre che del prefetto ed al concre- to contributo dell'ente provin- ciale per il turismo e dell'AST, in creazione del nuovo "Lido Trapani" sulla incantevole spiaggia di San Cusmano, di- stinata ad affermarsi presto e bene e fare da potente e suavivo richiamo - assieme con la sovrastante Erice - a vaste correnti turistiche inter- ne ed estere.

Questo pensavamo stamane quando il Prefetto Attardi, attorniato da tutte le autori- tà cittadine, ha proceduto al rito simbolico del taglio del nastro del primo stabilimento balneare sorto sulla Nuova spiaggia.

Della cerimonia inaugurale poco invero possiamo dire, anche perché non essendo stati invitati (a proposito: l'ente provinciale per il turismo farebbe bene ad aggiornare l'elenco dei rappresentanti della stampa) non abbiamo potuto seguirlo da vicino. Le autorità hanno visitato lo stabilimento ed hanno, infine, partecipato ad un rinfresco offerto dalla ditta Virga. Ma, oltre al gran bene che abbiamo sempre detto e diciamo della spiaggia, oggi insolitamente affollata, sentiamo il dovere di dare ampia lode all'AST che, per la intera giornata, ha messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, il servizio di autopulizie, che proseguirà domani e per tutta la durata della stagione balneare con due cor-

se in partenza, rispettivamente, dal viale Duce di Asola, angolo palazzo Muttili, e Fontanelle con la frequenza di un'ora ed al prezzo di lire 15.

Questo pensavamo stamane quando il Prefetto Attardi, attorniato da tutte le autorità cittadine, ha proceduto al rito simbolico del taglio del nastro del primo stabilimento balneare sorto sulla Nuova spiaggia.

Della cerimonia inaugurale poco invero possiamo dire, anche perché non essendo stati invitati (a proposito: l'ente provinciale per il turismo farebbe bene ad aggiornare l'elenco dei rappresentanti della stampa) non abbiamo potuto seguirlo da vicino. Le autorità hanno visitato lo stabilimento ed hanno, infine, partecipato ad un rinfresco offerto dalla ditta Virga. Ma, oltre al gran bene che abbiamo sempre detto e diciamo della spiaggia, oggi insolitamente affollata, sentiamo il dovere di dare ampia lode all'AST che, per la intera giornata, ha messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, il servizio di autopulizie, che proseguirà domani e per tutta la durata della stagione balneare con due cor-

Della cerimonia inaugurale poco invero possiamo dire, anche perché non essendo stati invitati (a proposito: l'ente provinciale per il turismo farebbe bene ad aggiornare l'elenco dei rappresentanti della stampa) non abbiamo potuto seguirlo da vicino. Le autorità hanno visitato lo stabilimento ed hanno, infine, partecipato ad un rinfresco offerto dalla ditta Virga. Ma, oltre al gran bene che abbiamo sempre detto e diciamo della spiaggia, oggi insolitamente affollata, sentiamo il dovere di dare ampia lode all'AST che, per la intera giornata, ha messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, il servizio di autopulizie, che proseguirà domani e per tutta la durata della stagione balneare con due cor-

Della cerimonia inaugurale poco invero possiamo dire, anche perché non essendo stati invitati (a proposito: l'ente provinciale per il turismo farebbe bene ad aggiornare l'elenco dei rappresentanti della stampa) non abbiamo potuto seguirlo da vicino. Le autorità hanno visitato lo stabilimento ed hanno, infine, partecipato ad un rinfresco offerto dalla ditta Virga. Ma, oltre al gran bene che abbiamo sempre detto e diciamo della spiaggia, oggi insolitamente affollata, sentiamo il dovere di dare ampia lode all'AST che, per la intera giornata, ha messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, il servizio di autopulizie, che proseguirà domani e per tutta la durata della stagione balneare con due cor-

Della cerimonia inaugurale poco invero possiamo dire, anche perché non essendo stati invitati (a proposito: l'ente provinciale per il turismo farebbe bene ad aggiornare l'elenco dei rappresentanti della stampa) non abbiamo potuto seguirlo da vicino. Le autorità hanno visitato lo stabilimento ed hanno, infine, partecipato ad un rinfresco offerto dalla ditta Virga. Ma, oltre al gran bene che abbiamo sempre detto e diciamo della spiaggia, oggi insolitamente affollata, sentiamo il dovere di dare ampia lode all'AST che, per la intera giornata, ha messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, il servizio di autopulizie, che proseguirà domani e per tutta la durata della stagione balneare con due cor-

Della cerimonia inaugurale poco invero possiamo dire, anche perché non essendo stati invitati (a proposito: l'ente provinciale per il turismo farebbe bene ad aggiornare l'elenco dei rappresentanti della stampa) non abbiamo potuto seguirlo da vicino. Le autorità hanno visitato lo stabilimento ed hanno, infine, partecipato ad un rinfresco offerto dalla ditta Virga. Ma, oltre al gran bene che abbiamo sempre detto e diciamo della spiaggia, oggi insolitamente affollata, sentiamo il dovere di dare ampia lode all'AST che, per la intera giornata, ha messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, il servizio di autopulizie, che proseguirà domani e per tutta la durata della stagione balneare con due cor-

Della cerimonia inaugurale poco invero possiamo dire, anche perché non essendo stati invitati (a proposito: l'ente provinciale per il turismo farebbe bene ad aggiornare l'elenco dei rappresentanti della stampa) non abbiamo potuto seguirlo da vicino. Le autorità hanno visitato lo stabilimento ed hanno, infine, partecipato ad un rinfresco offerto dalla ditta Virga. Ma, oltre al gran bene che abbiamo sempre detto e diciamo della spiaggia, oggi insolitamente affollata, sentiamo il dovere di dare ampia lode all'AST che, per la intera giornata, ha messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, il servizio di autopulizie, che proseguirà domani e per tutta la durata della stagione balneare con due cor-

Della cerimonia inaugurale poco invero possiamo dire, anche perché non essendo stati invitati (a proposito: l'ente provinciale per il turismo farebbe bene ad aggiornare l'elenco dei rappresentanti della stampa) non abbiamo potuto seguirlo da vicino. Le autorità hanno visitato lo stabilimento ed hanno, infine, partecipato ad un rinfresco offerto dalla ditta Virga. Ma, oltre al gran bene che abbiamo sempre detto e diciamo della spiaggia, oggi insolitamente affollata, sentiamo il dovere di dare ampia lode all'AST che, per la intera giornata, ha messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, il servizio di autopulizie, che proseguirà domani e per tutta la durata della stagione balneare con due cor-

Della cerimonia inaugurale poco invero possiamo dire, anche perché non essendo stati invitati (a proposito: l'ente provinciale per il turismo farebbe bene ad aggiornare l'elenco dei rappresentanti della stampa) non abbiamo potuto seguirlo da vicino. Le autorità hanno visitato lo stabilimento ed hanno, infine, partecipato ad un rinfresco offerto dalla ditta Virga. Ma, oltre al gran bene che abbiamo sempre detto e diciamo della spiaggia, oggi insolitamente affollata, sentiamo il dovere di dare ampia lode all'AST che, per la intera giornata, ha messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, il servizio di autopulizie, che proseguirà domani e per tutta la durata della stagione balneare con due cor-

4

(1-4) Alcuni articoli sulle vicende che portarono alla nascita dell'A.S.T. apparsi sul "Giornale di Sicilia" nell'estate del '47



Immagine non rara della rete stradale della Sicilia negli anni '40

Nazionale, una serrata azione con rappresentanti politici di varia estrazione politica.

Tali tentativi di restare agganciati alle Ferrovie dello Stato, data la precarietà già emersa dell'INT Sicilia, risultarono infruttuosi, anche perché il Comitato Interministeriale, proprio nell'anno 1947, era arrivato alla conclusione che la situazione amministrativa dell'organismo di fatto denominato INT Sicilia andava rimossa per l'elevato divario tra entrate e uscite. Il Comitato Interministeriale concluse la propria gestione proponendo alla Regione Siciliana la defenestrazione dei superstiti ex dirigenti dell'INT di Roma (tre in tutto, nel tempo autonominatisi uno Direttore Generale e due Direttori Centrali) e la nomina di una Commissione di inchiesta.

E così, sotto la spinta dell'Organizzazione Sindacale dei Lavoratori dell'INT Sicilia, l'Assemblea Regionale Siciliana fu subito investita dai problemi che coinvolgevano due aspetti, entrambi di grande importanza: uno rappresentato dalla soluzione organica alle esigenze di mobilità delle popolazioni siciliane e delle merci e l'altro del mantenimento dei posti di lavoro.

Motore politico di tali esigenze si fecero principalmente tre deputati della neonata Assemblea Regionale Siciliana: il socialista Franchina e i Comunisti Semeraro e Nicastro.

"L'Ora del Popolo",
15 luglio 1949

Inaugurazione del servizio di autocorriera Castelvetrano-Selinunte

In seguito al vivo interessamento della Associazione « Pro Selinunte » e della Amministrazione comunale di Castelvetrano, la Direzione dell'A.S.T., sensibile alle necessità turistico-balneari della zona, ha inaugurato la istituzione di un servizio di autocorriera Castelvetrano-Selinunte.

Detto servizio, che comprende sei corse giornaliere di andata e ritorno, darà la possibilità ai cittadini di Castelvetrano e dei centri vicini di portarsi in qualsiasi ora del giorno a Marinella per tutta la durata della stagione balneare.

Particolarmente significativa è stata la cerimonia inaugurale, svoltasi alla casa del roseto della Acropoli seluntina, colla simpatica partecipazione del V. Prefetto Ispettor comm. Scrivano, del comm. Aaita Mario V. Direttore dell'A.S.T. di Trapani e del dott. Mancuso reggente dell'A.S.T., dell'avvocato Francesco Bivona V. Sindaco di Castelvetrano, del dottor Savoia Assessore al Comune Presidente dell'Ass. Pro Selinunte, del dott. Sgaraglino, del Sig. Craparo Sindaco delegato di Marinella, del Sig. Gardina della locale Agenzia Trasporti e dell'artista Pisani.



Automezzo dell'organico INT Sicilia trasferito all'AST. È visibile ancora il logo 1947 dell'INT

NUOVE LINEE AUTOMOBILISTICHE

Campobello - Tre Fontane



Il 10 corrente, con l'intervento del dott. Giuseppe Mancuso, del comm. Mario Aita, Direttore e Vice Direttore per la Provincia di Trapani dell'A. S. T., del Sindaco di Campobello, Michele Bono e di altre Autorità, ha avuto luogo l'inaugurazione del servizio automobilistico Campobello - Tre Fontane e Campobello - Granitola - Torretta. Con tale servizio le due belle spiagge di Campobello sono allacciate al centro con diverse corse giornaliere e sono poste in condizione di poter degnamente accogliere non solo gli abitanti della cittadina, ma anche quelli dei comuni limitrofi che nella imminenza della calura si recano al mare.



Fine anni '40: Un gruppo di dipendenti dell'AST di Trapani con un autobus dell'Agenzia

Si giunse così nell'estate del 1947 alla nomina di un Commissario straordinario dell'INT Sicilia nella persona del Professore Salvatore Catinella dell'Università di Palermo, con il quale l'organizzazione sindacale dell'azienda realizza un importante accordo per l'assunzione di un numero di personale ridotto in rapporto a quello già esistente.

Il Commissario Straordinario si trovò di fronte ad una situazione irta di difficoltà, specie di carattere finanziario che poté superare grazie all'attiva ed interessata collaborazione dell'organizzazione sindacale aziendale. Questa infatti riuscì a raccogliere intorno a sé un numero notevole di simpatie politiche che in seguito si tradussero in una concreta maggioranza in seno all'Assemblea Regionale, necessaria per l'approvazione dei provvedimenti legislativi che l'allora Presidente della Regione On. Alessi e l'Assessore alle Finanze On. Restivo andavano elaborando per la soluzione del caso.

E finalmente il 7 agosto 1947, a conclusione di un lungo lavoro di Commissioni dell'Assemblea Regionale Siciliana, seguito attivamente dagli esponenti dell'organizzazione sindacale aziendale, l'Assemblea Regionale, sotto la presidenza dell'on. Ci-



Fine anni '40: Alfa Romeo 500 in servizio sull'autolinea Castelvetrano-Selinunte. Sullo sfondo le rovine del tempio



Fine anni '40: Fiat 626 in servizio sull'autolinea Campobello-Tre Fontane



Fine anni '40: O.M. Taurus in servizio sull'autolinea Castelvetrano-Campobello-Mazara del Vallo



1949: Corriera in servizio sulla Campobello-Castelvetrano-Mazara

polla e con l'on. De Martino come Assessore ai Trasporti, conclude in aula l'esame del disegno di legge Alessi-Restivo proposto dal Governo regionale.

Il provvedimento, discusso con contrastanti prese di posizione delle parti politiche, venne alla fine approvato con 52 voti favorevoli e 32 contrari divenendo, con la promulgazione del successivo 22 agosto, la settima legge emanata dalla Regione Siciliana dal momento della sua costituzione.

Con la promulgazione della legge decadde la gestione commissariale del Prof. Catinella e fu nominata una prima Commissione amministratrice provvisoria, composta da cinque membri e presieduta dall'avvocato Riccardo Leone, che però ebbe breve durata.

Essa tuttavia affrontò subito il problema del trapasso nella gestione con il Commissario dell'INT Sicilia e lo spinoso problema della forza lavoro.

Le modalità di tale trapasso sono descritte nello storico verbale n. 4 del 21/9/1947.

«L'anno millenovecentoquarantasette, il giorno 21 del mese di settembre, in Palermo, nei locali dell'INT Sicilia, Via Libertà 52, alle ore 11:00, sono convenuti:



Anni '50: Fiat 680 Casaro in servizio presso l'Agenzia di Trapani



Primi anni '50: Cerimonia di inaugurazione dei servizi urbani di Siracusa



Anni '50: Alfa Romeo Turbocar dell'Agenzia di Messina



Primi anni '50: Fiat 342 carrozzato Garavini in servizio presso l'Agenzia di Trapani

La Commissione Amm/va provvisoria dell'AST nelle persone:

Avv. Riccardo Leone – Presidente

Comm. Francesco D'Amico, Comm. Luigi Di Lorenzo, Dr. Vincenzo Ruggiero – componenti; assente giustificato l'Avv. Salvatore Mistretta;

Il Commissario Straordinario dell'INT Sicilia Prof. Avv. Salvatore Catinella;

La Federazione Regionale dei Sindacati INT Sicilia nella persona di :

Dr. Francesco Di Maio – Segretario Regionale delegato; Sigg. Giuseppe Filiberto, Vincenzo Veca, Giovanni Cipri, Orazio Leone, Angelo La Mantia; assistiti dal segretario Regionale CGIL per la Sicilia, Sig. Giulio Roberti e dal Segretario Regionale della CGIL Dr. Salvatore Gasparro.

Il Commissario dell'INT Sicilia riferisce che, a richiesta della Commissione Amm/va dell'AST, in virtù della forza esecutiva della legge regionale n. 7, il 18/9/1947 ha consegnato formalmente alla predetta Commissione, con la riserva che nel verbale appositamente redatto si leggono, i beni in gestione all'INT Sicilia, oggi di proprietà della regione per effetto dell'articolo 33 dello statuto.



Anni '50: Fiat 680 carrozzato Casaro in servizio a S. Vito Lo Capo



Anni '50: Lancia 3/RO in servizio nel Palermitano



Anni '50: Fiat 680 in servizio urbano Castellammare-Scopello



Autotreno Lancia Esalau matr. 203. Rm Viberti 3 assi matr. 046


Di conseguenza è venuta a mancare all'INT Sicilia la disponibilità degli automezzi che costituiscono il presupposto della sua attività economica; e non potendo far gravare, per evidenti motivi di regolarità amministrativa, sull'Istituto stesso l'onere finanziario relativo al mantenimento in servizio del personale, si trova nella assoluta spiacevole necessità, di disporre il licenziamento in blocco di tutto il personale.

Non si dissimulano però le gravi ripercussioni del provvedimento qualora al licenziamento da parte dell'INT Sicilia non corrisponda senza soluzione di continuità l'assunzione da parte dell'AST che ha ora il possesso degli automezzi.

Invita quindi i presenti a raggiungere un accordo allo scopo di evitare qualsiasi danno ai lavoratori.

Dopo esauriente ed ampia discussione si decide:

- 1) l'INT Sicilia procederà al più presto al licenziamento di tutto il personale dipendente;
- 2) l'amministrazione AST assumerà, senza soluzione di continuità il personale necessario al-



L'antico logo dell'azienda



Automezzo Fiat 626 della ditta Ericina trasferito all'AST con il personale e la linea negli anni '50



Anni '50: Fiat 680 Viberti in servizio sull'autolinea Castelvetro-Marinella

la gestione dell'Azienda in numero non inferiore a n. 900 (novecento) unità comprensivo di personale di concetto, impiegati d'ordine, operai d'officina e vari autisti e guardiani;

3) l'assunzione del personale da parte dell'AST verrà fatta con la collaborazione e partecipazione della Federazione Regionale dei Sindacati "AST", selezionandolo tra il personale dell'INT Sicilia secondo la graduatoria già a suo tempo preparata di comune accordo tra l'amministrazione INT Sicilia e gli organi sindacali dei lavoratori dell'INT Sicilia;

4) le assunzioni che, come sopra detto, verranno effettuate dall'AST restano subordinate alle risultanze della Commissione d'inchiesta per l'INT Sicilia;

5) il personale che sarà assunto dall'AST non ha diritto all'immediata liquidazione poiché tra licenziamento dall'INT Sicilia ed assunzione dall'AST non esiste alcuna soluzione di continuità a tutti gli effetti;

6) per le assunzioni di nuovo personale che dovesse necessitare per il futuro sviluppo dell'AST dovranno essere preferiti i buoni ele-



Anni '50: Autobus semiturismo su telaio Alfa Romeo 900/A



Anni '50: Fiat 680 Turbocar in servizio sull'autolinea Campobello-Castelvetrano



menti licenziati dall'INT Sicilia e non riassunti dall'AST per esubero di personale;

7) per quanto attiene però alla classe dirigente ed ispettiva e personale di segreteria l'amministrazione dell'AST si riserva di provvedere a proprio giudizio, anche fuori degli attuali quadri dell'INT Sicilia;

8) resta inteso che l'AST, conformemente all'art. 3 della legge regionale 22 agosto 1947 n. 7, provvederà a corrispondere al personale dell'INT Sicilia che non sarà riassunto, le indennità di licenziamento, con riserva però di rivalsa verso gli enti e persone responsabili della gestione dell'INT Sicilia predetto.

Del che il presente verbale, redatto in un unico originale in consegna al Presidente dell'AST il quale provvederà a rilasciare debita copia agli interessati, letto, confermato e sottoscritto».

Con la seconda Commissione Amministratrice, presieduta dal Rg. Sebastiano Costantino, l'azienda regionale cominciò a definire la propria struttura organizzativa orientandosi in un primo tempo verso il trasporto delle merci, la cui richiesta si era intensificata non solo per fattori congiunturali (distribuzione capillare nella Regione dei beni di consumo e di quelli per la ricostruzione del piano Marshall) ma anche per la timida seppur crescente ripresa dell'attività commerciale e industriale. Anche il piano "Unrra casa" contribuì a vivacizzare il mercato del trasporto dei materiali da costruzione, specie nelle zone in cui venivano prodotti cemento e laterizi o nei porti in cui affluivano ferro e legnami.

Ma presto si esaurì per l'AST la favorevole congiuntura postbellica, ricominciando l'attività dei costruttori di autoveicoli e, in un mercato più vivace, prendendo quota sempre più decisamente la piccola imprenditoria privata del trasporto merci. L'Azienda, che nel settore aveva conquistato una posizione di tutto rispetto nel palermitano, nel messinese e nel catanese, si orientò quindi ad incrementare gli autoparchi delle Agenzie periferiche, meglio dotate e quindi tecnicamente più attrezzate per reggere l'incipiente concorrenza.

Anche il parco rotabile fu ammodernato per sostenere la sfida con l'acquisto di tre autocarri di grossa portata (un Lancia Esatau, un Alfa Romeo 900, un Fiat 680) e di due autotreni con cassoni ribaltabili (Fiat 682 Viberti), particolarmente utiliz-



Anni '50: Fiat 680 Viberti in servizio nel Palermitano



Anni '50: Foto ricordo del precetto pasquale del personale dell'Agenzia di Trapani

zati nel trasporto di materie prime dagli stabilimenti di produzione ai porti, per il successivo imbarco verso i terminali della Penisola.

Contemporaneamente, si andò sviluppando negli anni '50 il servizio merci a collettame da e per tutte le principali località della Sicilia, con una capillare rete di recapiti ubicati nei centri percorsi, frequenze e orari programmati, e si diede vita al collegamento "Corriere espresso Palermo-Catania e Messina-Catania-Siracusa".

Queste attività di trasporto merci conto terzi e a collettame si ridussero nel tempo sino a esaurirsi nei primi anni '60. La prima per la non competitività economica venutasi a creare a seguito dell'aumento dei costi aziendali (spese generali, costo personale, costo manutenzione, oneri fiscali), non tollerabili con le tariffe praticate dai privati. La seconda, cioè il trasporto merci a collettame, per l'inadeguata organizzazione del servizio rispetto alle novità del mercato, e, soprattutto, per scarsa attenzione nei confronti di tale attività.

A distanza di tempo si può affermare che la dismissione del trasporto conto terzi era necessaria ed economicamente benefica, mentre quella delle merci a collettame poteva essere evitata, migliorando, strutturando e adattando il servizio, oltre che al flusso degli scambi intensi e vari, anche all'evolversi del trasporto ferroviario e allo sviluppo degli autoser-vizi aziendali sostitutivi di quelli ferroviari già soppressi o sul punto di esserlo. E non è detto che nel futuro, con l'affermarsi degli interporti, l'Azienda non ritrovi questa sua originaria vocazione.



O.M. Leoncino 3000 targa 16.600 ME, matr. AST 340, immesso in servizio il mese di febbraio 1955



Anni '50: Fiat 626 con cassone telonato in servizio collettame presso l'Agenzia di Trapani



Anni '50: Fiat 626 con cassone telonato con personale addetto al servizio collettame Trapani-Siracusa

GLI ANNI '50-'60
CONSOLIDAMENTO
ED ESPANSIONE

Nel decennio 1950-1960, in assenza di direttive dell'Amministrazione Regionale e di vincoli legislativi (emanati solo con leggi degli anni sessanta e oltre) l'AST ha programmato la propria attività in aderenza e nel rispetto degli obiettivi che la legge istitutiva avevano fissato in modo chiaro e inequivocabile. Furono pertanto intraprese tutte le azioni possibili per l'affermazione e l'espansione dell'attività aziendale, soprattutto nei confronti del trasporto di persone.

Nel 1949 furono attivate nel trapanese le autolinee Campobello di Mazara-Tre Fontane e Castelvetrano-Selinunte.

Nel 1950-51 furono rilevate le concessioni delle ditte Cocuzza di Santa Lucia Del Mela, Urso Anselmo di Forza D'Agrò e Branciforte di Caltagirone.

I primi nuclei di autolinee extraurbane entrati a far parte di quello che diventerà il più forte complesso concessionale della Regione sono stati, in ordine di tempo, quello di Messina, con le autolinee Santa Lucia Del Mela-Messina, Santa Lucia Del Mela-Milazzo, Santa Lucia Del Mela-Barcellona e quello del calatino (CT), con le autolinee Mirabella Imbaccari-Caltagirone-Catania.

Poco tempo dopo, per volontà delle autorità civiche di Caltagirone, fu istituito il primo servizio urbano gestito dall'AST, con due autobus extraurbani Lancia Taurus sostituiti successivamente con autobus urbani.

In seguito a quelle concessioni si realizzarono altri collegamenti, tanto da creare le premesse giuridiche per altri successivi rilevamenti in zona.

Le tappe più significative dell'ulteriore sviluppo dell'AST nel decennio in esame furono:

1952: istituzione del servizio urbano a Ragusa;

1954-1959: acquisizione degli autoservizi sostitutivi delle F.S. Santa Ninfa-Salemi, Palermo-Corleone, Palermo-Godrano (1954); Agrigento-Narocata (1958); Burgio-Salaparuta, Corleone-San Carlo, Dittaino-Leonforte, Lercara-Cianciana, Filaga-Palazzo Adriano (1959) e assunzione della gestione



Anni '60: Fiat 642 Casaro dell'Agenzia di Messina



Anni '60: Due dipendenti intenti a pulire l'automezzo Fiat 612 adibito al servizio urbano di Mazara del Vallo



Anni '50: Fiat 642 Casaro in servizio presso l'Agenzia di Messina



1961: Fiat 626 in servizio urbano a Mazara del Vallo

degli autoservizi sostitutivi della ferrovia secondaria Siracusa-Ragusa-Vizzini (1956).

Negli anni '60 l'AST si determinò a rispondere con più determinazione al mercato, che individuava nel trasporto pubblico locale un settore in via di sicuro sviluppo, elevato ad unico *core business*.

Con l'affermazione nel settore del trasporto pubblico delle persone, l'Azienda sviluppò, quasi inconsapevolmente e per necessità, una vocazione sociale, che da un lato servì ad assicurarne l'esistenza e l'espansione nella dimensione di medio-grande azienda e dall'altro costituì, sino alla fine degli anni '80, il grande equivoco del modello gestionale da seguire, combattuto fra impresa ed ammortizzatore sociale.

Risale a questo decennio l'ulteriore assunzione di autoservizi sostitutivi di ferrovie soppresse Burgio-Salaparuta, Salaparuta-Castelvetrano, Dittaino-Piazza Armerina, Piazza Armerina-Caltagirone.

Lo stesso periodo è inoltre caratterizzato da leggi negative per il proseguimento dello sviluppo dell'AST nella gestione delle autolinee in concessione. Le leggi Regionali n. 19 del 19/7/65 e n. 31 del 30/7/65 decretarono infatti che l'AST, eccettuate le



Anni '60: Personale ed autobus adibiti al servizio urbano di Mazara del Vallo



1961: Fiat 647 Casaro in servizio presso l'Agenzia di Trapani



Primi anni '60. Corriera che collegava Selinunte e Trapani

autolinee per le quali potesse vantare diritti preferenziali a norma della legge 28/9/1939 n. 1822, nel richiedere nuove concessioni, avrebbe dovuto essere autorizzata dall'Assessorato Regionale Trasporti, previo documentato accertamento dell'economicità della gestione. In seguito fu precisato che "l'accertamento dell'economicità della gestione deve tra l'altro riferirsi anche alla convenienza dell'operazione di rilevamento, alla situazione patrimoniale dell'azienda da rilevare, all'effettivo stato di uso dei suoi automezzi e delle sue attrezzature di officina, nonché ai mezzi finanziari per far fronte al rilevamento stesso".

Malgrado tale contesto legislativo negativo, l'Azienda proseguì nell'espansione:

1960: rilevamento della Ericina Trasporti nel Trapanese;

1961: rilevamento della ditta Impelluso nel Siracusano;

Settembre '64: rilevamento della S.A.T.S. (Società anonime tranvie Siciliane) con le importanti autolinee Messina-Villafranca-Barcellona e Messina-Alí Terme, entrambe non gravate di alcun divieto di servizio locale. Nel rilevamento furono com-



Anni '60: Fiat 682 Viberti in servizio per il trasporto merci presso l'Agenzia di Messina



Anni '60: Fiat 680 in servizio sull'autolinea Campobello-Castelvetrano



presi nove autobus di moderna costruzione, che servirono a migliorare l'autoparco aziendale;

Febbraio '65: rilevamento della ditta ITACO di Palermo con assorbimento del personale di movimento e di ufficio ma senza il rilevamento degli autobus. La ditta gestiva 7 autolinee interessanti tutta la zona, densamente popolata, da Palermo a Termini Imerese;

Dicembre 1965: rilevamento della ditta SIAT di Barcellona con assorbimento di 50 dipendenti fra movimento, officina, uffici e senza alcun prelievo di autobus dalla ditta dichiarata fallita. L'Azienda subentrò in 12 autolinee extra urbane, interessanti un vasto bacino da Patti a Messina e non gravate di alcun divieto di servizio locale, e in 2 autolinee urbane a Barcellona;

Gennaio 1966: rilevamento della fallita ditta Di Raimondo di Modica che comprendeva 56 autobus, 179 dipendenti, 20 autolinee extraurbane e due servizi urbani: Modica e Scicli. Le autolinee interessavano il bacino della Provincia di Ragusa collegandolo con Siracusa e Catania;

Luglio 1966: rilevamento della ditta Golino di Siracusa con 42 dipendenti e 14 autobus; le concessioni passate all'AST comprendevano 8 linee extraurbane operanti nella provincia di Siracusa e collegate con gli stabilimenti SINCAT di Priolo e col capoluogo;

Gennaio 1969: rilevamento della ditta I.T.A. di Palermo che comprendeva i collegamenti San Giuseppe Jato-Roccamena-San Cipirrello per Palermo e Camporeale-Roccamena.

I suddetti rilevamenti, importanti per il consolidamento che l'AST perseguiva, furono realizzati sia esaltandone il fine sociale sia rispettando i parametri delle leggi vigenti.

Malgrado ciò la politica di espansione dell'Azienda non fu senza ostacoli e ne è prova il cospicuo risvolto giudiziario che accompagnò l'assegnazione delle linee delle ditte fallite e che vide alla fine l'AST vittoriosa, con la riaffermazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi a suo favore.



Anni '60: Fiat 306 in servizio presso l'Agenzia di Trapani



1967: Un gruppo di dipendenti dell'Agenzia di Catania nel piazzale del deposito

GLI ANNI '70-'80
L'ONDA LUNGA
DELLA PUBBLICIZZAZIONE
NEL TRASPORTO LOCALE

Gli anni '70 furono un periodo legislativamente molto fertile per l'AST e per il comparto del trasporto locale, anche se i piú volte annunciati tentativi di razionalizzazione del settore e lo stesso Piano Regionale dei trasporti non videro mai la luce.

In questi anni, seguendo un indirizzo ideologico che già si affermava a livello nazionale, cominciarono a porsi le premesse per favorire la pubblicizzazione del trasporto pubblico.

Per ottenere tale risultato fu necessario rimuovere quegli impedimenti che erano di ostacolo al subentro nelle aziende private in crisi e che negli anni '60 erano stati creati per comprimere l'espansione dell'Azienda.

L'art. 9 della legge 20/4/1976 n. 19 fu il segno di tale mutato orientamento: "Per soddisfare le esigenze di interesse pubblico di trasporto, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale per il Turismo, le Comunicazioni ed i Trasporti, può autorizzare l'AST all'esercizio delle linee che presentino caratteristiche di organicità con le linee da essa gestite".

Con diversi interventi legislativi furono poi assicurati all'Azienda interventi economici finalizzati al rinnovamento dell'autoparco e degli impianti fissi.

Naturalmente in un comparto in cui convivono l'imprenditoria pubblica e quella privata, il legislatore regionale non discriminò le numerose imprese private siciliane (al tempo circa 90 e successivamente oltre 120), elargendo sussidi per l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro dei dipendenti, per il rinnovamento degli autoparchi e financo per corrispondere il trattamento di fine lavoro.

Malgrado le premesse della legge n. 4 del 6/3/1975 per la redazione di un Piano Regionale per la "graduale" pubblicizzazione dei servizi in concessione, tale processo si realizzò in realtà in modo abbastanza estemporaneo e caotico.

Maggiori ambizioni sembrò manifestare il legislatore con la legge regionale n. 7 del 21/2/1977,



Fiat 308 in servizio nella Valle del Belice



1977: Fiat 370 carrozzeria Pedone



Anni '70: Fiat 642 in servizio urbano Castellammare-Scopello



in cui piú forte si mostrò l'intento programmatico anch'esso frustrato dai contrastanti interessi in gioco. Tale legge, comunque, indicò l'obiettivo fondamentale che il Piano per la graduale pubblicizzazione doveva perseguire: concorrere ad un generale e razionale assetto dei trasporti nella regione e realizzare, in particolare, un'organica e ben articolata rete regionale dei servizi su strada.

L'articolo 2 precisava a quali criteri doveva ispirarsi il Piano:

a) Suddivisione del territorio Regionale in bacini di traffico da individuarsi sulla base di omogenei indici di mobilità in rapporto agli insediamenti abitativi ed alle attività economiche e sociali, al fine di consentire, con criteri di gestione economica, lo sviluppo dell'imprenditoria pubblica in un'armonica coesistenza con quella privata;

b) Potenziamento e ristrutturazione dell'AST anche ai fini del presente articolo.

Pur in assenza di un vero piano organico per la progressiva pubblicizzazione dei trasporti, l'AST portò a termine nei seguenti anni alcuni rilevamenti:

Aprile '78: rilevamento parziale delle autolinee dell'ISTA (del gruppo SITA) di Palermo che comprendeva: 9 autolinee extraurbane concentrate nella zona di Isola delle Femmine-Capaci-Cinisi-Carini-Terrasini-Montelepre-Borgetto-Partinico, tutte collegate con Palermo; altre due autolinee colleganti Castelbuono-Cefalú e Castelbuono-Campofelice con Palermo e due autolinee di granturismo che collegavano Palermo con le spiagge di Isola delle Femmine e il centro madonita di turismo invernale Piano Battaglia. A tutto ciò si aggiungevano un'immobile, in cui erano ubicati gli uffici, l'officina e il deposito e l'assorbimento di 102 dipendenti.

Marzo '80: rilevamento della ditta Floria di Vicari che gestiva l'autolinea Castronovo-Lercara-Vicari-Palermo, con assorbimento dei dipendenti.

Marzo '80: rilevamento della ditta Bonaiuto di Canicattini Bagni con le autolinee Marzamemi-Pachino; Rosolini-Noto-Canicattini; Palazzolo-Noto-Rosolini e Ispica-Pachino-Portopalo. Vennero assunti i dipendenti.

Aprile '80: rilevamento della ditta F.lli Golino di Palazzo Acreide e del complesso concessionale



1978: Autobus dell'Agenzia di Messina adibiti ad una gita. Sullo sfondo Tindari



1977: Fiat 370 carrozzeria Pedone adibito ad autolinea di Gran Turismo

costituito da 9 autolinee extraurbane interessanti le località della provincia fra loro e con Siracusa: Palazzolo-Siracusa; Canicattini-Siracusa; Francofonte-Pedagaggi-Lentini-Carlentini-Siracusa ed inoltre Canicattini-Palazzolo-Catania e Noto-Marina di Noto. Vennero rilevati 25 dipendenti.

Giugno '80: rilevamento della ditta Galati e Valenza di Borgetto con autolinee nella zona di Partinico ed organiche con quelle rilevate dall'I-STA. Vennero assunti 16 dipendenti.

Agosto '80: rilevamento parziale dell'Etna Trasporti (Gruppo SITA) di Catania. L'AST acquisì la concessione di: 20 autolinee extraurbane e 3 di granturismo dell'area nord di Catania denominata "Bosco Etneo", delimitata dai Comuni di Catania, Belpasso e Acireale con punte verso Zafferana e Santalfio; 11 autolinee operanti nei Comuni confinanti con la provincia di Siracusa e nella zona centromeridionale della provincia di Catania. Quest'ultima comprendeva i collegamenti Palagonia, Ramacca e Mineo con Catania; Catania con Lentini, Carlentini e Francofonte; Cassaro, Lico-dia Eubea, Vizzini, Acate, Grammichele, Castel di Judica e Mazzarone con Catania. Nel rilevamento erano inoltre inclusi un immobile, che costituiva l'impianto dell'azienda rilevata, quasi tutto il personale in forza (295 unità) e 2/3 circa delle concessioni Etna Trasporti.

Giugno '82: acquisizione della fallita Soc. Coop. ATRAS di Augusta con le autolinee extraurbane Augusta-Siracusa e Augusta-Rasiom-Melilli e 5 linee urbane e suburbane di Augusta. La legge che autorizzò l'acquisizione fece carico all'azienda di assumere 62 dipendenti.

Nei tardi anni '80, mentre a livello nazionale la rotta stava già invertendosi con un ritorno al privato, l'azienda concluse gli ultimi due rilevamenti:

1985: ditta Fratelli Schembari di Chiaramonte Gulfi

1988: ditta Giaccotto di Sortino.

In questo ventennio l'azienda otteneva la concessione delle due autolinee interprovinciali a lunga percorrenza Modica-Ragusa-Palermo nel 1977 e la Siracusa-Palermo nel 1989, anche se quest'ultima concessione fu in seguito annullata dal T.A.R. e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana su ricorso della ditta SAIS s.p.a.

Insuccessi strategici, governati dalla politica, nello stesso periodo furono la mancata acquisizio-



1978: Fiat 308 Pedone, Fiat 343 Orlandi e Fiat 370 dell'autoparco dell'Agenzia di Messina allineati in Piazza Duomo



1978: Autobus dell'autoparco dell'Agenzia di Messina in partenza per un servizio turistico

ne della ditta ALAVIT di Caltanissetta (1990) e ancor prima, alla fine degli anni '70, la mancata acquisizione della S.A.P. Entrambi i complessi furono assegnati alla concorrente ditta SAIS s.p.a.


Negli anni '70 e negli anni '80 l'Azienda elaborò due Piani di Ristrutturazione aziendale: il primo, a seguito della delibera di Giunta di Governo n. 7 del 10/6/1970, varato dal Consiglio di Amministrazione Aziendale in data 30/11/1970 e il secondo a seguito della delibera n. 34 del 16/3/1977 del Consiglio di Amministrazione.

Questo secondo tentativo, il cui elaborato fu definito più tardi nel 1982 e non fu mai recepito dall'amministrazione dell'AST, conteneva un'analisi approfondita della realtà del trasporto su gomma in Sicilia e, pur in assenza di una programmazione regionale, stendeva le linee di un progetto per l'azienda, affrancato da logiche oramai non più sostenibili dall'imprenditoria pubblica. Sintomo di tale modernità sono alcuni passi della relazione di accompagnamento:

«In questo quadro, pur riconoscendo alla iniziativa privata un proprio ruolo nel settore, l'AST non può non rivendicare la funzione affidatale dalla legge istitutiva ed a tal fine vengono prospettate le soluzioni per i problemi organizzativi e gestionali dell'azienda, tendenti al recupero di produttività ed economicità dei servizi e, per altro, ottemperando ad un indirizzo generale di rilancio dell'impresa pubblica nel settore dei trasporti, conseguente all'indispensabile risanamento economico di tali imprese. A tal fine il piano di ristrutturazione contiene, con i vincoli e le limitazioni già dette, proposte progettuali di possibile concreta attuazione in tutti i comparti della articolazione dell'azienda».

Lo stesso Comitato si fece carico di tracciare uno schema di macrostruttura ed un nuovo organigramma in cui apparvero due novità: la Direzione di Esercizio e la Direzione Informatica autonoma.

Soprattutto nel sistema informatico fu individuato lo strumento per gestire più razionalmente l'azienda, inserendo il controllo di gestione e la contabilità industriale. Sicché l'Azienda che, già dalla fine degli anni '60, si avvaleva di un *service* dell'IBM per la gestione delle paghe, dei contri-



Anni '80: Piazza della Stazione Lolloi di Palermo dove è ubicata la biglietteria



1983: Uno scorcio della sede piú antica del centro elaborazione dati

buti e della contabilità generale, nel 1983 si orientò a gestire, con un proprio centro, il sistema informatico, acquistando hardware e software di produzione IBM.

In verità la Regione Siciliana favorì tale obiettivo, ritenendo di potersene servire e a tal fine inserì nella legge 68 del 1983 uno specifico articolo:

«L'Assessore Regionale ai trasporti per provvedere all'elaborazione dei dati necessari per le finalità dell'articolo 11 della presente legge (determinazione del costo economico standardizzato per chilometro di percorrenza), è autorizzato ad avvalersi del C.E.D. dell'AST mediante l'installazione di terminali video e stampanti presso la sede dell'assessorato».

Ma, come in altre occasioni, l'intento del legislatore non trovò pratica attuazione e in tutte le materie dei contributi chilometrici e dei costi standardizzati, istituiti dalla suddetta legge 68 del 1983, si preferì all'obiettività e alla trasparenza del dato accertato la più elastica dichiarazione sostitutiva a carico dei beneficiari, concessionari pubblici e privati.

GLI ANNI '90
VERSO UN NUOVO
MODELLO DI AZIENDA

I primi anni '90 fecero sperare che finalmente – dopo la stagnazione del lungo commissariamento degli anni '80 – l'Azienda poteva riconquistare la normalità della gestione e con essa le premesse per un rilancio.

Mentre, invece, a partire dal 1993, anno in cui decade il Consiglio di Amministrazione (che peraltro nel 1991 aveva subito l'avvicendamento del Presidente), seguono anni di grande incertezza amministrativa, con una successione di Commissari straordinari e Commissari *ad acta* anche per periodi brevissimi.

L'abrogazione per legge della *prorogatio* degli organi collegiali e l'incertezza del quadro politico regionale fanno dell'azienda un caso forse emblematico della gestione delle partecipazioni regionali con ben nove amministratori, spesso insediatosi alla fine del loro mandato trimestrale e con lunghi periodi privi di legale rappresentanza.

Malgrado tale instabilità, proprio in questi anni l'Azienda consolida il patrimonio immobiliare con la consegna dell'impianto di Siracusa e della sede della Direzione Generale a Palermo e la ristrutturazione degli impianti di Catania, Modica e Palermo.


Anche il parco automezzi riceve – in tempi di grande magra riguardo ai finanziamenti nazionali e regionali per il settore del trasporto – un significativo intervento con il *leasing* di circa 150 autobus.

Al contempo, dati gli alti costi di produzione del servizio, si avvia il processo di ristrutturazione dell'esercizio e di estensione dell'agente unico, che consente una riduzione drastica dell'organico (tra il '93 e il '97 meno 30%), con una ricaduta più modesta in termini di attività (percorrenza chilometrica), che si riduce soltanto del 10% (circa tre milioni di chilometri in un anno).

Ma il fatto notevole degli anni '90 è l'avvio lento e in sordina della diversificazione dell'attività produttiva: prima la gestione degli impianti di risalita di Piano Battaglia poi la partecipazione da azionista alla società per l'Interporto di Catania, e via via, la



1990: Interno dell'officina dell'impianto di Siracusa lungo la S.P. n. 14 per Canicattini Bagni



1990: Interno del magazzino dell'Agenzia di Siracusa nel nuovo impianto lungo la S.P. n. 14 per Canicattini Bagni



1992: Impianto di sollevamento per operazioni meccaniche sugli autobus dell'Agenzia di Siracusa



1992: Impianto di lavaggio dell'Agenzia di Siracusa

costituzione di due società controllate con pacchetti azionari di maggioranza: l'AST Sistemi, società di progettazione e di ingegneria, e l'AST Aeroservizi, società per il trasporto aereo ad ala fissa e mobile. Contemporaneamente si sviluppano contatti per la partecipazione alla società per l'Interporto di Termini Imerese, per la ristrutturazione e gestione della funivia di Erice, per l'acquisto del pacchetto azionario della BACINO 5 s.p.a, e per *Joint venture* con vettori maltesi.

In tal modo l'Azienda si appresta a vedere riconosciuto il proprio ruolo nel Piano Regionale dei Trasporti e nel progetto governativo regionale di riforma del trasporto locale, annunciato e non più rinviabile sia per la scarsità di risorse economiche disponibili sia per il ritiro delle Ferrovie, ormai legislativamente affermato, dal trasporto locale regionale.

L'Azienda Siciliana Trasporti, tra ambizioni di *holding* regionale e consolidamento del *core business* tradizionale nel trasporto su gomma, conclude così il quinto decennio di attività e si appresta ad affrontare le sfide del mercato nel terzo millennio.



1996: L'Assessore Regionale ai Trasporti Dott. Antonino Strano e il concessionario Iveco Dott. Maniscalco durante la cerimonia di consegna della flotta Fiat Euroclass



1996: Fiat Iveco Euroclass schierati presso il deposito AST di via Ugo La Malfa a Palermo



Luglio 1996: Consegna della commessa di autobus Fiat Iveco Euroclass

I PRESIDENTI
E I COMMISSARI
STRAORDINARI
DAL **1947** AL **1997**

Settembre	1947	– Avv. Riccardo Leone	– Presidente del C. d. A.
Agosto	1948	– Comm. Sebastiano Costantino	– Presidente del C. d. A.
Febbraio	1953	– Ing. Orazio Fatta	– Presidente del C. d. A.
Luglio	1956	– Avv. Giuseppe Giacalone	– (interim) Presidente del C. d. A.
Novembre	1956	– Dott. Salvatore Messineo	– Presidente del C. d. A.
Novembre	1958	– Avv. Giuseppe Signorino	– Presidente del C. d. A.
Luglio	1959	– Avv. Antonio Cascio	– Presidente del C. d. A.
Febbraio	1960	– Comm. Vito Pellegrino	– Presidente del C. d. A.
Maggio	1964	– Dott. Giovanni Jamiceli	– Commissario straordin.
Aprile	1965	– Dott. Giuseppe Denaro	– Presidente del C. d. A.
Giugno	1967	– Dott. Francesco Merendino	– Commissario straordin.
Agosto	1967	– Dott. Salvatore Cangialosi	– Commissario straordin.
Dicembre	1967	– Avv. Francesco Bombace	– Commissario straordin.
Ottobre	1968	– Dott. Giuseppe Denaro	– Commissario straordin.
Febbraio	1969	– Dott. Giuseppe Denaro	– Presidente del C. d. A.
Luglio	1974	– Avv. Gaetano Lo Passo	– Presidente del C. d. A.
Febbraio	1981	– Avv. Gaetano Lo Passo	– Commissario straordin.
Febbraio	1989	– Prof. Domenico Sudano	– Presidente del C. d. A.
Marzo	1991	– Sig. Santo Gallo	– (Interim) V. Presid. del C. d. A.
Maggio	1991	– Dott. Giuseppe Miceli	– Presidente del C. d. A.
Aprile	1993	– Prof. Ing. Giovanni Tesoriere	– Commissario straordin.
Novembre	1993	– Dott. Antonino Di Piazza	– Commissario ad acta
Febbraio	1994	– Dott. Giuseppe Miceli	– Commissario straordin.
Ottobre	1995	– Dott. Salvatore Rocca	– Commissario ad acta
Luglio	1996	– Dott. Giuseppe Miceli	– Commissario straordin.
Ottobre	1996	– Dott. Giovannino Sapienza	– Commissario straordin.
Dicembre	1996	– Dott. Pietro Maria Di Miceli	– Commissario ad acta
Marzo	1997	– Prof. Ing. Dario Lo Bosco	– Commissario straordin.
Agosto	1997	– Dott. Pietro Maria Di Miceli	– Commissario ad acta
Ottobre	1997	– Prof. Ing. Dario Lo Bosco	– Presidente del C. d. A.

DOCUMENTAZIONE
LEGISLATIVA

SOMMARIO

Legge Regionale n. 7 del 22 08 1947	Istituzione della Azienda Siciliana Trasporti e provvedimenti riguardanti l'INT - Sicilia.
Legge Regionale n. 3 del 22 03 1948	Provvedimenti concernenti l'Azienda Siciliana Trasporti.
Decreto legislativo presidenziale 4 marzo 1949, n. 5	Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1948, n. 3 recante provvedimenti concernenti l'A.S.T.
Legge Regionale n. 66 del 10 12 1949	Ratifica del decreto legislativo presidenziale 4 marzo 1949, n. 5, che apporta modifiche alla legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, recante provvedimenti concernenti l'Azienda Siciliana Trasporti.
Legge Regionale n. 22 del 13 03 1950	Ordinamento dell'Azienda Siciliana Trasporti.
Legge Regionale n. 46 del 23 12 1954	Provvidenze in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti.
Legge Regionale n. 19 del 29 07 1965	Provvedimenti per gli autotrasporti nel territorio della Regione siciliana.
Legge Regionale n. 31 del 30 07 1969	Riordinamento tecnico - amministrativo e ripianamento finanziario dell'Azienda Siciliana Trasporti.
Legge Regionale n. 13 del 14 04 1971	Provvedimenti per gli autotrasporti in concessione nella Regione siciliana.
Legge Regionale n. 5 del 22 02 1974	Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 14 aprile 1971, n. 13, recante provvedimenti per gli autotrasporti in concessione.
Legge Regionale n. 6 del 22 02 1974	Anticipazione di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale.
Legge Regionale n. 4 del 06 03 1975	Proroga, con modifiche, delle provvidenze di cui alla legge regionale 22 febbraio 1974, n. 6, recante anticipazioni di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale.
Legge Regionale n. 43 del 20 04 1976	Provvedimenti riguardanti il personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e norme in favore dei servizi pubblici di trasporto.
Legge Regionale n. 7 del 21 02 1977	Provvidenze per gli autoservizi di trasporto.

Legge Regionale n. 18 del 18 03 1977	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, recante provvedimenti riguardanti il personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e norme in favore dei servizi pubblici di trasporto.
Legge Regionale n. 44 del 17 03 1979	Provvedimenti per il potenziamento dei servizi di trasporto di persone.
Legge Regionale n. 22 del 02 03 1981	Nuove norme in materia di trasporti, turismo e sport.
Legge Regionale n. 87 del 06 05 1981	Interventi e servizi a favore degli anziani.
Legge Regionale n. 16 del 13 03 1982	Norme finanziarie in materia di trasporti urbani.
Legge Regionale n. 136 del 15 11 1982	Norme per la concessione di contributi di esercizio e per gli investimenti alle aziende esercenti il trasporto pubblico collettivo di persone di interesse regionale e locale.
Legge Regionale n. 68 del 14 06 1983	Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.
Legge Regionale n. 33 del 26 07 1985	Norme per l'integrazione della quota del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1984.
Legge Regionale n. 14 del 25 03 1986	art. 5: Integrazione dell' <i>art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.</i>
Legge Regionale n. 7 del 25 05 1990	Interventi finanziari urgenti per l'anno 1990 in materia di turismo, sport e trasporti.
Legge Regionale n. 27 del 07 08 1990	art. 2: Integrazione dell'articolo 16 della legge 6 maggio 1981, n. 8.
Legge Regionale n. 30 del 15 05 1991	Interventi finanziari urgenti in materia di trasporti e turismo.
Legge Regionale n. 6 del 26 08 1992	art. 2: Disposizioni relative all'Amministrazione del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Legge Regionale n. 31 del 04 04 1995	Contributi di esercizio 1995 in favore delle aziende di trasporto pubblico.
Legge Regionale n. 81 del 07 11 1995	artt. 13-20: Disposizioni di carattere finanziario per l'anno 1995.
Legge Regionale n. 16 del 27 05 1997	artt. 16-20: Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997.

LEGGE REGIONALE n. 7 del 22 08 1947
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 22 08 1947 n. 10

*Istituzione della Azienda Siciliana Trasporti
e provvedimenti riguardanti
l'INT - Sicilia.*

Art. 1

È istituita con sede in Palermo, l'Azienda Siciliana Trasporti. Detta azienda ha lo scopo di provvedere a servizi di trasporti di persone e cose.

Art. 2

Alla detta azienda sono assegnati tutti indistintamente i beni in gestione all'INT - SICILIA, oggi di proprietà della Regione per effetto dell'art. 33 dello Statuto.

Art. 3

In attesa della elaborazione dello Statuto di cui al successivo art. 5, l'AST sarà provvisoriamente amministrata da una Commissione composta da un Presidente e da 4 membri, nominata dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Uno dei componenti sarà nominato su designazione della Confederazione Generale Regionale del Lavoro.

Detta Commissione ha i seguenti compiti:

- a) prendere possesso dei beni di cui al precedente articolo 2;
- b) procedere alla ricognizione dei beni stessi e alla loro valutazione;
- c) organizzare gli uffici e i servizi dell'azienda;
- d) provvedere all'esercizio.

In considerazione della situazione di grave disagio determinatasi fra il personale dell'INT - SICILIA e per far fronte, nel pubblico interesse, alle improrogabili esigenze del personale stesso, la Commissione è inoltre autorizzata a provvedere al pagamento dei salari, stipendi ed assegni di qualsiasi natura maturati in favore del detto personale, nonché delle indennità di licenziamento, e ciò con riserva di rivalsa verso gli enti o persone responsabili della gestione medesima.

Per provvedere ai mezzi finanziari occorrenti all'espletamento di tutti i suoi compiti, la Commissione è autorizzata a costituire i materiali assegnati all'azienda in garanzia dei finanziamenti che le saranno consentiti da Istituti bancari.

Art. 4

È Istituita una Commissione d'inchiesta composta da un Presidente e da 4 membri che sarà nominata dal Presidente della Regione, sentita la Giunta.

Detta Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno prodotto l'attuale disavanzo della gestione e le relative responsabilità.

Riferirà periodicamente sui risultati dell'inchiesta e presenterà la sua relazione finale alla Giunta regionale entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Con successivo provvedimento di legge sarà emanato lo statuto dell'AST.

Art. 6

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 agosto 1947

RESTIVO
Di Martino

LEGGE REGIONALE n. 3 del 22 03 1948
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 02 04 1948 n. 13

Provvedimenti concernenti l'Azienda Siciliana Trasporti.

Art. 1

Viene trasferito dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione tutto il materiale economicamente improduttivo proveniente dalla gestione INT-Sicilia ed assegnato all'AST con la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7.

Compongono detto materiale gli automezzi inefficienti, i relitti vari, i trattori e i pezzi di ricambio, le macchine inefficienti e non utilizzabili, i pezzi fuori uso, i rottami metallici, i pneumatici fuori uso, tutti i residuati di gestione degli automezzi e quanto altro materiale riconosciuto improduttivo ai fini dell'Azienda.

La dichiarazione di improduttività di detto materiale sarà fatta dalla Commissione amministrativa provvisoria dell'AST su parere della Commissione tecnica prevista dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 2

Il materiale dichiarato economicamente improduttivo e trasferito al patrimonio disponibile potrà essere alienato dalla Commissione amministrativa provvisoria dell'AST con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

Una Commissione tecnica nominata con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, di concerto con l'Assessore ai trasporti, assisterà la Commissione amministrativa nelle operazioni di lottizzazione del materiale e nella determinazione, per ogni lotto, del prezzo base d'asta che dovrà essere indicato nel bando di vendita.

La lottizzazione del materiale sarà effettuata in modo che il prezzo base d'asta di ciascun lotto non superi le L. 3.000.000.

Art. 4

L'alienazione verrà fatta per singoli lotti alla pubblica asta col sistema di offerta a busta chiusa. La asta sarà celebrata nel giorno che verrà stabilito dalla Commissione amministrativa, la quale pubblicherà il relativo bando di vendita con le modalità e condizioni che dovranno regolarla. Un estratto del bando dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e, almeno due volte, in tutti i quotidiani dell'Isola e nei giornali «Il Globo» e «Il Sole».

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate rispettivamente la prima non oltre 20 giorni e la seconda non oltre 15 avanti quello fissato per la gara. Nella seduta in cui si svolgeranno le pubbliche gare, la Commissione amministrativa sarà assistita da un Notaro che redigerà il verbale delle operazioni, e da un delegato dell'Amministrazione finanziaria che sarà nominato con decreto dell'Assessore alle finanze.

Art. 5

Ciascun lotto sarà aggiudicato al maggiore offerente sempre che l'offerta sia superiore al prezzo base. Ove l'esperimento d'asta dovesse riuscire infruttuoso o deserto

la Commissione amministrativa procederà alla vendita del lotto a licitazione privata e sempre a prezzi non inferiori a quelli determinati ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 6

Le somme ricavate dalla cennata alienazione, sino alla concorrenza di L. 500.000.000, restano assegnate alla Azienda Siciliana Trasporti a titolo di patrimonio disponibile.

Tutte le maggiori somme ricavate verranno dalla Commissione amministrativa dell'AST versate al Tesoriere della Regione.

Art. 7

La somma di L. 500.000.000, assegnata all'Azienda Siciliana Trasporti, dovrà essere da questa impiegata:

- a) nella liquidazione del passivo INT – Sicilia, attraverso pagamenti ai singoli creditori, con espressa riserva di rivalsa verso gli enti o persone responsabili della gestione di esso Istituto Nazionale Trasporti – Sicilia;
- b) Le residue somme costituiranno un fondo di gestione dell'Azienda Siciliana Trasporti, la quale resta autorizzata ad acquistare, per conto e a nome dello Ente Regione Siciliana, gli automezzi ed il materiale necessario ai servizi gestiti dall'Azienda.

Art. 8

Presso l'Azienda Siciliana Trasporti è istituito un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati come segue:

- uno effettivo ed uno supplente dal Presidente della Regione;
- uno effettivo ed uno supplente dall'Assessore ai Trasporti;
- uno effettivo ed uno supplente dall'Assessore alle finanze.

Il collegio sindacale è presieduto dal Sindaco nominato dal Presidente della Regione.

Il predetto collegio eserciterà le funzioni previste dalle norme del Codice Civile relativamente ai collegi sindacali delle società per azioni.

Art. 9

Al fine di procedere al pagamento degli stipendi e salari arretrati ed agli acquisti di materiale indispensabile all'esercizio; il Governo Regionale è autorizzato ad anticipare all'AST la somma di L. 200 milioni, che

dovrà essere dall'Azienda rimborsata al Governo con il ricavato delle prime vendite del materiale di cui alla presente legge.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad iscrivere con propri decreti la suddetta somma sia all'entrata che nella spesa al titolo II categoria 2 A del bilancio della Regione.

Art. 10

Con decreto dell'Assessore alle finanze saranno fissati gli emolumenti dei competenti la Commissione, nonché dei componenti il collegio sindacale, di cui ai precedenti articoli 3 e 8.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Essa sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione Siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo 22 marzo 1948

ALESSI
Restivo - D'Antoni

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE

4 marzo 1949, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1948, n. 3 recante provvedimenti concernenti l'A.S.T.

Il Presidente della Regione Siciliana

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla modifica dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3;

Su proposta dell'Assessore per le Finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale del 12 e 25 febbraio 1949;

Su conforme parere delle Commissioni Legislative dell'Assemblea Regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo e per le finanze ed il patrimonio;

DECRETA

Art. 1

All'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«Ove anche quest'ultimo esperimento sia riuscito infruttuoso, si procederà alla vendita del lotto a trattative private in base a prezzi inferiori a quelli determinati ai sensi del precedente art. 3 che verranno stabiliti volta per volta dalla Commissione amministrativa su parere della Commissione tecnica».

Art. 2

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea Regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.

Art. 3

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 marzo 1949

RESTIVO
La Loggia

LEGGE REGIONALE n. 66 del 10 12 1949
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 19 12 1949 n. 53

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 4 marzo 1949, n. 5, che apporta modifiche alla legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, recante provvedimenti concernenti l'Azienda Siciliana Trasporti.

Art. 1

È ratificato il decreto legislativo presidenziale 4 marzo 1949, n. 5, recante provvedimenti concernenti l'Azienda Siciliana Trasporti.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 dicembre 1949

RESTIVO
G. La Loggia

LEGGE REGIONALE n. 22 del 13 03 1950
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 14 03 1950 n. 11

Ordinamento dell'Azienda Siciliana Trasporti.

Art. 1

L'Azienda Siciliana Trasporti, istituita con la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7, è persona giuridica pubblica. Essa ha lo scopo di provvedere a servizi di trasporti di persone e di cose, per il più efficiente soddisfacimento delle esigenze dei trasporti nella Regione.

Art. 2

L'AST ha sede in Palermo e può istituire agenzie od uffici negli altri Comuni della Regione.

Art. 3

Il patrimonio dell'AST è costituito:

1) dagli autoveicoli e da tutto il materiale rotabile ad essa assegnati con la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7, od acquistati in base alla lettera b) dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, e da quegli altri che saranno ulteriormente acquistati;

2) da ogni altro acquisto previsto dalla lettera b) dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, e dalle officine, dai mobili, dai materiali e da ogni e qualsiasi attrezzatura fissa e mobile di qualsiasi provenienza ivi compresi quelli assegnati con la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7;

3) dagli immobili di cui sia o diventi proprietaria;

4) da un fondo di dotazione di L. 600 milioni da conferirsi dalla Regione;

5) dalle quote da accantonarsi ai sensi dell'art. 20;

6) dagli utili dell'Ente eccedenti le percentuali di cui al numero precedente e dai beni che a qualsiasi titolo le pervengano.

Le attività di cui ai numeri 1 e 3 costituiscono patrimonio indisponibile dell'Ente.

Fa altresì parte del patrimonio indisponibile dell'Ente il fondo di dotazione di cui al n. 4 del presente articolo, limitatamente alla somma che sarà fissata con decreto dell'Assessore alle Finanze e che, comunque, non potrà essere inferiore ai 4/5 della dotazione. Ogni altra attività fa parte del patrimonio disponibile dell'Ente.

Art. 4

Al trasferimento delle attività dal patrimonio indisponibile a quello disponibile si procede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore alle Finanze e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 5

L'Azienda ha i seguenti organi: un Presidente, un Consiglio di Amministrazione, un Collegio di Sindaci, un Direttore generale.

Art. 6

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da sei consiglieri.

Il Presidente e due dei consiglieri sono scelti dal Presidente della Regione.

Gli altri quattro consiglieri sono designati rispettivamente uno dall'Assessore alle Finanze, uno dall'Assessore all'Industria e al Commercio e due dall'Assessore al Lavoro, alla Previdenza ed alla Assistenza sociale, questi ultimi due scelti su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Azienda.

Il Presidente ed i consiglieri sono nominati e revocati con decreto del Presidente della Regione. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte, dimissioni o altra causa, è sostituito con le stesse modalità di cui ai primi due comma del presente articolo.

Allo scadere di ogni triennio cessano dalla carica anche i membri del Consiglio nominati a norma del comma precedente.

Art. 7

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

a) senatori, deputati nazionali, e deputati regionali;

- b) parenti ed affini fra di loro fino al terzo grado incluso;
- c) parenti ed affini fino al terzo grado incluso del Direttore generale e dei dipendenti dell'Azienda.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui al presente articolo, decadono dalla carica.

Art. 8

Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica.

Alla sostituzione sarà provveduto nei modi ed ai sensi dell'art. 6.

Art. 9

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta due consiglieri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Tuttavia non sono valide quelle adottate con meno di tre voti favorevoli. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Azienda scelto dal Presidente.

Art. 10

Alle sedute del Consiglio interviene il Direttore generale con voto consultivo.

Art. 11

Spetta al Consiglio di:

- a) determinare il programma di attività dell'Azienda;
- b) deliberare i bilanci;
- c) deliberare gli atti che importino trasformazione del patrimonio dell'Azienda e gli atti in genere eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- d) approvare i regolamenti interni di gestione e fissate le tariffe dei servizi;
- e) deliberare la istituzione o soppressione di agenzie ed uffici;
- f) determinare il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale;
- g) deliberare sul trasferimento delle attività dal patrimonio indisponibile dell'Ente a quello disponibile;

h) adottare tutti gli altri provvedimenti attribuiti dalla legge comune alla competenza dei consigli di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere b, c, d, f, debbono essere comunicate all'Assessore all'Industria ed al Commercio e all'Assessore al Lavoro, alla Previdenza ed all'Assistenza sociale e sottoposte all'approvazione dell'Assessore alle Finanze; quelle di cui alla lettera g, vanno trasmesse all'Assessore per le Finanze per l'ulteriore corso ai sensi dell'articolo 4.

Ad eccezione dei capi previsti dall'art. 4 della presente legge, tutte le deliberazioni sottoposte all'approvazione dei vari Assessori diventano esecutive ove non vengano sospese nel termine di quindici giorni.

Art. 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento dell'Azienda.

In caso di assoluta ed improrogabile necessità, il Presidente può, di concerto con un Consigliere all'uopo delegato, adottare provvedimenti urgenti che non siano tra quelli da sottoporre all'approvazione dell'Assessore per le Finanze con l'obbligo di rimetterli per la ratifica al Consiglio che dovrà essere immediatamente convocato.

Art. 13

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Uno degli effettivi è scelto tra i funzionari della Corte dei Conti e gli altri rispettivamente tra il personale della Ragioneria Regionale e della Presidenza della Regione.

I Sindaci sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le Finanze e durano in carica tre anni. Il decreto contiene la indicazione del membro del Collegio cui è demandata la Presidenza.

Art. 14

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni determinate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 15

Ai Consiglieri ed ai Sindaci si applicano, per quanto non espressamente previste, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 16

La retribuzione annuale dei Sindaci sarà determinata con decreto dell'Assessore per le Finanze all'atto della nomina.

I compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione saranno invece fissati sempre con decreto dell'Assessore per le Finanze in occasione dell'approvazione del bilancio e tenuto conto delle risultanze del medesimo.

Art. 17

Il Direttore generale è nominato o dal Consiglio di Amministrazione in base a concorso per titoli, il cui bando preventivamente approvato dall'Assessore per le Finanze verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 18

Il Direttore generale è capo di tutti gli uffici e del personale dell'Azienda.

Spetta al Direttore generale:

- redigere i bilanci di cui all'art. 19;
- eseguire le deliberazioni del Consiglio firmando gli atti necessari per la loro esecuzione;
- firmare la corrispondenza ordinaria ed i mandati di pagamento;
- dirigere, regolare e sorvegliare l'andamento generale dell'azienda;
- compiere gli atti conservativi che si rendessero necessari informando in tal caso il Presidente;
- infliggere le sanzioni disciplinari, nei limiti di competenza stabiliti dal regolamento;
- compiere gli atti di ordinaria amministrazione non devoluti alla competenza del Consiglio.

Art. 19

L'esercizio finanziario dell'Azienda comincia il 1. luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.

I bilanci di esercizio con il conto profitti e perdite, redatti dal Direttore generale e deliberati dal Consiglio di Amministrazione debbono essere rimessi al

Collegio sindacale per l'esame entro il mese di settembre.

Entro il successivo mese di ottobre il bilancio, l'inventario generale di fine esercizio, la relazione dettagliata sull'andamento dell'azienda e la relazione dei Sindaci, debbono essere presentati, per l'approvazione, all'Assessorato per le finanze.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione determinerà i criteri di ammortamento del materiale rotabile, del che va fatto carico ai costi di gestione, nonché le aliquote da applicare agli altri ammortamenti.

Tutti gli utili netti vanno destinati alla riserva.

Art. 21

Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sull'attività dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non sottoposte ad approvazione devono essere comunicate in copia alla Presidenza della Regione.

Il Presidente sentita la Giunta entro trenta giorni dalla data della comunicazione ha facoltà di annullare per motivi di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

Art. 22

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può sciogliere il Consiglio di Amministrazione, affidandone la gestione straordinaria ad un Commissario.

Entro il termine massimo di sei mesi il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 23

L'Assessore alle finanze è autorizzato a procedere con propri decreti alle conseguenti variazioni del bilancio della Regione.

NORMA TRANSITORIA

Art. 24

Ferme restando le norme che in atto regolano la liquidazione del passivo INT – Sicilia, con decreto dell'Assessore alle Finanze, una quota del fondo di dota-

zione, assegnata al patrimonio disponibile dell'AST, può essere destinata agli scopi di cui alla lettera a) dell'art. 7 della legge 22 marzo 1948, n. 3.

Art. 25

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, lí 13 marzo 1950

RESTIVO
G. La Loggia

LEGGE REGIONALE n. 46 del 23 12 1954
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 24 12 1954 n. 82

Provvidenze in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti.

Art. 1

Il fondo di dotazione della Azienda siciliana trasporti è aumentato di lire 200 milioni ed il relativo stanziamento sarà iscritto per lire 50 milioni nello anno finanziario 1954- 55 e per il rimanente importo negli anni finanziari 1955- 56 e 1956-57.

Art. 2

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad eliminare dal conto finanziario per l'anno finanziario in corso le somme anticipate all'AST a termini dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3.

Art. 3

È autorizzata la concessione, a favore dell'Azienda siciliana trasporti, del contributo straordinario di lire 900.000.000 a copertura delle perdite subite negli esercizi finanziari precedenti. La somma di cui sopra sarà iscritta quanto a lire 100.000.000 nell'esercizio finanziario 1954-55 e quanto al rimanente importo nei quattro esercizi successivi.

Art. 4

Alle quote di spesa di cui agli articoli 1 e 3 ricadenti nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità di cui al capitolo 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5

Al fine di consentire una rapida sistemazione economica - finanziaria dell'Azienda siciliana trasporti è autorizzata, ai termini del decreto legislativo presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96, l'iscrizione nella Categoria III del bilancio della Regione delle quote di spesa autorizzata con i precedenti articoli 1 e 3, ricadenti negli anni finanziari successivi a quello in corso.

Art. 6

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, eliminando, ove occorra, in relazione all'art. 2, il necessario importo dal cap. 121 del bilancio della Regione per l'esercizio 1953- 54.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 1954

RESTIVO
G. La Loggia

LEGGE REGIONALE n. 19 del 29 07 1965
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 31 07 1965 n. 33

Provvedimenti per gli autotrasporti nel territorio della Regione siciliana.

Art. 1

L'art. 4 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è modificato come segue:

«Al trasferimento delle attività del patrimonio indisponibile a quello disponibile si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di concerto con l'Assessore per le finanze e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda».

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Il Presidente e due consiglieri sono scelti dal Presidente della Regione; due consiglieri sono nominati su designazione dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e due su designazione dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Azienda, tenendo conto della rispettiva rappresentatività».

Art. 3

Il secondo e il terzo comma dell'art. 11 della legge 13 marzo 1950, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

«Le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) sono sottoposte alla approvazione dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Esse si considerano approvate e divengono esecutive se non vengono sospese dall'Assessore entro 20 giorni dalla data della comunicazione o se entro i 45 giorni successivi alla data della sospensione non viene adottato il provvedimento di reiezione.

Le deliberazioni di cui alle lettere b) ed f), corredate di una relazione della Ragioneria generale vengono approvate e rese esecutive con decreto del predetto Assessore, previa deliberazione della Giunta regionale.

Le deliberazioni di cui alla lettera f) debbono contenere la dimostrazione delle spese che esse determinano a carico del bilancio dell'Azienda e della relativa copertura.

Per le deliberazioni di cui alla lettera g) si applicano le disposizioni dell'art. 4 della presente legge.

Le deliberazioni non soggette ad approvazione sono comunicate all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, comprese quelle non soggette ad approvazione, debbono essere comunicate al Presidente della Regione per gli effetti di cui all'articolo 21 della presente legge».

Art. 4

L'ultimo comma dell'art. 12 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è sostituito dai seguenti:

«Nella prima seduta il Consiglio di amministrazione designa, tra i Consiglieri, il vicepresidente, incaricato di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

In caso di assoluta ed improrogabile necessità il Presidente può di concerto con il vicepresidente, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione che non siano soggetti ad approvazione con l'obbligo di sottoporli al Consiglio per la ratifica nella prima seduta successiva».

Art. 5

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 13 della legge 13 marzo 1950, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

«Un sindaco effettivo, scelto tra i magistrati della Corte dei conti, presiede il Collegio; un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati tra il personale di ruolo della Presidenza della Regione, Ragioneria generale; un sindaco effettivo ed uno supplente tra il personale di ruolo dello Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, su designazione dell'Assessore.

I sindaci sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica tre anni».

Art. 6

Le norme della presente legge riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Azienda siciliana trasporti si applicano a decorrere dalla scadenza del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci attualmente in carica.

Art. 7

L'art. 19 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è sostituito dal seguente:

«L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell'esercizio, con il conto profitti e perdite, redatto dal direttore generale ed approvato dal Consiglio di amministrazione deve essere rimesso al Collegio dei sindaci, per l'esame, entro il mese di febbraio.

Entro il successivo mese di marzo, il bilancio, l'inventario generale di fine esercizio, la relazione dettagliata sull'andamento dell'Azienda debbono essere presentati con la delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione e con la relazione del Collegio dei sindaci, all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti».

Art. 8

L'ultimo comma dell'art. 20 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è abrogato.

Art. 9

Ai fini del risanamento della situazione debitoria e della costituzione di un fondo di dotazione è autorizzata la concessione a favore dell'Azienda siciliana trasporti:

- a) di un contributo straordinario di L. 1.000 milioni;
- b) di un contributo annuo di 250 milioni e per quindici esercizi a partire dall'esercizio finanziario 1966 per l'ammortamento di prestiti contratti dall'Azienda per le finalità di cui al presente articolo.

Il contributo previsto alla superiore lettera b) è concesso con decreto del Presidente della Regione ed è versato direttamente all'ente mutuante.

Art. 10

Eccettuate le autolinee per le quali l'Azienda siciliana trasporti abbia diritti preferenziali a norma della legge 28 settembre 1939, n. 1822, l'Azienda siciliana trasporti nel richiedere nuove concessioni deve essere a ciò autorizzata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo documentato accertamento della economicità della gestione.

Art. 11

A chiusura di ogni esercizio finanziario ed in relazione alle risultanze dello stesso è concesso all'Azienda siciliana trasporti un contributo di gestione.

Per l'esercizio finanziario 1965 tale contributo è determinato nella misura di L. 100 milioni.

Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 12

L'Assessore per le finanze può affidare, mediante apposita convenzione, all'AST servizi relativi all'autoparco regionale, compresi quelli di custodia e di riparazione e manutenzione degli automezzi appartenenti alla Regione.

Al pagamento dei compensi a favore dell'AST per l'espletamento dei predetti servizi si provvede a carico degli stanziamenti di bilancio per lo autoparco regionale.

Art. 13

In relazione a quanto disposto con l'articolo 7 della presente legge l'esercizio finanziario aziendale che avrebbe dovuto chiudersi il 30 giugno 1965 sarà chiuso al 31 dicembre 1965 e conterrà i risultati della gestione dal 1 luglio 1964 al 31 dicembre 1965.

Art. 14

Per le finalità previste alla lettera a) dell'articolo 9 ed al secondo comma dell'art. 11 è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso la spesa di L. 1.100 milioni.

Alla copertura della predetta spesa si provvede con la utilizzazione, fino alla concorrenza della somma di L. 300.000.000, delle disponibilità residue del capitolo aggiunto 957 e per la differenza di L. 800.000.000 a carico del capitolo 607 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

Per le finalità previste alla lettera b) dell'articolo 9 è autorizzato a carico del bilancio regionale il limite annuo di spesa di L. 250.000.000 per gli esercizi dal 1966 al 1980.

Art. 15

Al fine di consentire il superamento delle attuali condizioni di crisi del settore è autorizzata, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in favore dei concessionari di autolinee extraurbane nel territorio della Regione siciliana, la corresponsione di contributi in misura pari all'80% dei versamenti dagli stessi effettuati per tassa di bollo e per imposta generale sull'entrata sui proventi di esercizio.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, a presentazione da parte dei singoli concessionari delle relative ricevute di versamento, dispone, con proprio decreto, la concessione di somme pari all'80% degli importi corrisposti dagli stessi concessionari per tassa di bollo e per imposta generale sull'entrata sui proventi di esercizio.

La concessione del rimborso è subordinata:

a) alla presentazione di un organico piano biennale di riassetto tecnico - finanziario delle aziende;

b) al completo adempimento degli obblighi di concessione;

c) al rispetto delle leggi, dei contratti collettivi e dei patti di lavoro nei confronti del personale dipendente ed al puntuale pagamento degli stipendi e salari.

Per le spese relative ai predetti rimborsi relativi all'esercizio in corso è stanziata la somma di L. 300.000.000, che sarà prelevata dal cap. 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario corrente.

Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 16

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni del bilancio della Regione conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 17

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 luglio 1965

CONIGLIO
Sammarco
Lentini
Nicoletti

LEGGE REGIONALE n. 31 del 30 07 1969
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 31 07 1969 n. 36

Riordinamento tecnico - amministrativo e ripianamento finanziario dell'Azienda Siciliana Trasporti.

Art. 1

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento tecnicoamministrativo dell'Azienda Siciliana Trasporti ed alla promozione di un piano di coordinamento e sviluppo.

Al riordinamento provvede il Consiglio di amministrazione dell'AST sulla base di direttive impartite dall'Assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti, approvate dalla Giunta di Governo.

A tale scopo l'Assessore per il turismo nomina uno speciale comitato tecnico composto di tre membri di cui due indicati rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell'AST e dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 2

Per il risanamento della situazione debitoria dell'AST e per il suo potenziamento, è autorizzata, in aggiunta al

contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, la concessione all'AST di:

1) un contributo straordinario di lire 2.800 milioni per il risanamento della situazione debitoria;

2) un contributo straordinario di lire 2.700 milioni per la ricostituzione del fondo di ammortamento, la costituzione di un fondo di dotazione e per l'ammodernamento ed il rinnovamento dell'autoparco e degli impianti fissi.

Della predetta somma, 500.000.000 possono essere destinati alle finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19.

I contributi sono concessi dall'Assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti, previo esame della situazione aziendale (bilancio, conto patrimoniale, relazione economica e relazione della Ragioneria generale della Regione).

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 13 marzo 1950, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Il Presidente e tre consiglieri sono scelti dal Presidente della Regione; tre consiglieri sono nominati su designazione dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e tre su designazione dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Azienda, tenendo conto della rispettiva rappresentatività».

Art. 4

All'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, aggiungere il seguente comma:

«L'accertamento delle economicità della gestione deve tra l'altro riferirsi anche alla convenienza dell'operazione di rilevamento, alla situazione patrimoniale delle Aziende da rilevare, all'effettivo stato di uso dei suoi automezzi e delle sue attrezzature di officina, nonché ai mezzi finanziari per far fronte al rilevamento stesso».

Art. 5

All'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19 sono aggiunti i seguenti commi:

«A tal fine l'Azienda Siciliana Trasporti presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il piano previsionale dell'attività da svolgere nell'anno successivo, unitamente ad una relazione finanziaria con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

La Giunta di Governo approva l'anzidetto piano e determina la somma da iscrivere nel bilancio della Regione per le finalità del presente articolo». In casi di eccezionali esi-

genze di cassa, in attesa della approvazione del bilancio dell'Azienda, su richiesta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, l'Assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti è autorizzato a concedere anticipi sul contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19. Tali anticipi non possono eccedere il limite dei dodicesimi maturati in rapporto allo stanziamento annuale.

Art. 6

All'onere di lire 5.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 3, lettera h) della legge regionale recante: «Provvedimenti di carattere finanziario a modifica delle leggi regionali 24 ottobre 1966, n. 24 e 21 marzo 1967, n. 19, approvata dall'ARS nella seduta del 16 luglio 1969.

Art. 7

L'AST provvede a qualsiasi fabbisogno di personale esclusivamente per pubblico concorso.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale dell'AST sono responsabili delle violazioni della predetta disposizione.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 luglio 1969

FASINO
Natoli
Macaluso

LEGGE REGIONALE n. 13 del 14 04 1971
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 17 04 1971 n. 19

Provvedimenti per gli autotrasporti in concessione nella Regione siciliana.

Art. 1

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per le finalità e con le modalità previste dall'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1965, n.

19, è autorizzato, a decorrere dall'1 gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1975, a concedere contributi ai concessionari di autolinee extraurbane.

Art. 2

I contributi sono concessi nella misura del 20% degli incassi dichiarati dai concessionari agli uffici finanziari. La richiesta dei contributi deve essere inoltre

accompagnata dalla certificazione del competente ufficio finanziario attestante l'ammontare degli incassi dichiarati per il periodo al quale dovrà riferirsi il provvedimento di concessione del contributo.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1971 in lire 1.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Per gli anni successivi si provvede con l'incremento del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 aprile 1971

FASINO
Natoli

LEGGE REGIONALE n. 5 del 22 02 1974
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 28 02 1974 n. 11

Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 14 aprile 1971, n. 13, recante provvedimenti per gli autotrasporti in concessione.

Art. 1

L'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1971, n. 13, è sostituito dal seguente:

«I contributi, con decorrenza 1 luglio 1973, sono concessi nella misura di lire 130 per ogni chilometro di percorrenza a favore delle aziende che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 30 unità, e di lire 115 per ogni chilometro di percorrenza a favore delle rimanenti aziende.

«La richiesta di contributo deve essere accompagnata dalla certificazione della Direzione compartimentale della motorizzazione civile per la Sicilia, attestante i chilometri svolti in base ai disciplinari di concessione rilasciati dalle competenti autorità, per il periodo al quale dovrà riferirsi il provvedimento di erogazione del contributo».

Art. 2

All'Azienda siciliana trasporti sono concessi, per il periodo di tempo previsto nel precedente articolo, contributi in misura di lire 130 per autobus chilometro, da destinare esclusivamente all'incremento del fondo straordinario previsto al punto 2) dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 31 per la parte riguardante l'ammmodernamento e il rinnovamento dell'autoparco e degli impianti fissi.

Per la utilizzazione di tali somme si prescinde dalle norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 31.

L'Azienda siciliana trasporti trasmette all'Assessore regionale per il turismo e per conoscenza all'Assemblea regionale siciliana una dettagliata relazione relativa alla spesa effettuata.

Art. 3

Nella determinazione delle percorrenze ammissibili al contributo di cui alla presente legge si tiene conto soltanto delle percorrenze effettive di linea conformi alle prescrizioni del disciplinare con esclusione di quelle relative alle corse bis o plurime, alle corse occasionali o speciali o relative ai servizi di gran turismo.

Art. 4

La concessione dei contributi di cui alla presente legge è subordinata al completo adempimento da parte delle aziende degli obblighi di concessione ed alla osservanza, da parte dei concessionari, di tutte le norme di legge concernenti la tutela del lavoro, nonché di ogni altra disposizione normativa vigente riguardante il trattamento economico dei lavoratori. In caso di denuncia, da parte dell'Ispettorato del lavoro a carico dei concessionari per inosservanza delle disposizioni predette, il contributo sarà sospeso.

Art. 5

Restano escluse dai contributi di cui alla presente legge le imprese che all'atto della erogazione non siano più titolari per qualsiasi causa dei servizi stessi o che abbiano sospeso l'esercizio anche di singole autolinee.

Art. 6

L'Assessore regionale per i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende municipalizzate di trasporto urbano, nonché ai Comuni che nell'ambito del proprio territorio gestiscono in atto direttamente il servizio di trasporto urbano, contributi per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico, in misura non superiore al 90 per cento del costo ritenuto ammissibile.

Sul programma di ripartizione dei predetti contributi tra le aziende beneficiarie l'Assessore regionale per i trasporti riferisce preventivamente alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma di lire 5.000 milioni. Almeno il 30 per cento di tale somma deve essere impiegato per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale pubblico regionale.

Art. 7

All'onere di lire 5.275 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

– quanto a lire 1.400 milioni con lo stanziamento del cap. 19923 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974;

– quanto a lire 2.300 milioni con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 25310 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974;

– quanto a lire 1.575 milioni con l'utilizzazione dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione regionale per l'anno 1972 approvato con la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 52.

All'onere di lire 3.000 milioni ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede:

– quanto a lire 2.600 milioni utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli artt. 17 e 39 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27;

– quanto a lire 400 milioni utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli artt. 2 e 4, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1970, n. 10.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge e ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte con parte delle assegnazioni per l'anno 1973

a carico del Fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 febbraio 1974

GIUMMARRA
Macaluso

LEGGE REGIONALE n. 6 del 22 02 1974
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 28 02 1974 n. 11

*Anticipazione di contributi statali alle aziende private
esercanti autoservizi in concessione per assegno
perequativo al personale.*

Art. 1

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare alle imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, una somma pari a lire 22 mila per 21 mensilità per ciascun dipendente risultante nei libri matricola dal 1 gennaio 1973 al 30 giugno 1974, aumentata di lire 5 mila per mese di servizio prestato da ciascun dipendente nell'anno 1973.

Per ciascun dipendente la somma di cui al primo comma verrà determinata in rapporto al servizio prestato.

Le somme determinabili alla data del 31 gennaio 1974 saranno pagate in unica soluzione; le rimanenti alla data del 30 giugno 1974.

Art. 2

Le provvidenze di cui al precedente articolo spettano altresì ai lavoratori dipendenti dalla ditta ex concessionaria «Restivo» di Palermo anche per il periodo nel quale hanno goduto del salario d'attesa.

L'accertamento del servizio prestato sarà determinato da una dichiarazione dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Art. 3

L'erogazione prevista nella presente legge ha carattere di anticipazione di corrispondenti concessioni dello Stato alle predette imprese, tramite le Regioni, a titolo di assegno a carattere perequativo al personale dalle stesse dipendenti.

Al completamento delle operazioni di pagamento, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti trasmette al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la documentazione necessaria al recupero delle somme.

Art. 4

All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto consuntivo generale dell'amministrazione regionale per l'anno 1972 approvato con la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 52.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 febbraio 1974

GIUMMARRA
Macaluso

LEGGE REGIONALE n. 4 del 06 03 1975
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 08 03 1975 n. 10

*Proroga, con modifiche, delle provvidenze di cui alla
legge regionale 22 febbraio 1974, n. 6, recante
anticipazioni di contributi statali alle aziende private
esercanti autoservizi in concessione per assegno
perequativo al personale.*

Art. 1

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvederà alla redazione di un piano

per la graduale pubblicizzazione dei servizi di autolinee in concessione e lo trasmetterà alla Assemblea regionale siciliana, entro il 30 settembre 1975, per l'approvazione con legge.

Art. 2

Le provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 6, in favore dei lavoratori delle autolinee in concessione, sono prorogate sino al 31 dicembre 1975, nelle misure e con le modalità di cui al successivo art. 3.

Art. 3

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare, tramite le imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo di lavoro, al personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, una somma pari a lire 80.000, comprensiva degli oneri fiscali e sociali sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore, per nove mensilità, dal 1 luglio 1974 al 28 febbraio 1975, per ciascun dipendente risultante dai libri matricola alla data del 1 luglio 1974.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è, altresì, autorizzato ad erogare, tramite le imprese di cui al comma precedente, una somma pari a lire 100.000, comprensiva degli oneri fiscali e sociali sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore per dodici mensilità, a decorrere dal 1 marzo 1975 e sino al 31 dicembre 1975, per ciascun dipendente risultante dai libri di matricola alla data del 1 marzo 1975.

Le somme di cui sopra sono erogate ai dipendenti, per il tramite delle imprese, in unica soluzione per quanto concerne il periodo 1 luglio 1974 - 28 febbraio 1975; mentre sono pagate mensilmente per quanto concerne il periodo successivo.

A tal fine ciascuna imprese presenta per il primo periodo con scadenza 28 febbraio 1975 e, mensilmente, per il periodo successivo, per i propri dipendenti, elenchi sui quali l'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio apporrà il visto di accertamento.

Art. 4

L'erogazione prevista dalla presente legge ha carattere di anticipazione di corrispondenti concessioni dello Stato alle imprese predette, tramite le Regioni, in attesa della definitiva applicazione dello accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro con le organizzazioni sindacali

e di cui al «Protocollo d'intesa» del 29 maggio 1974, per la estensione del trattamento economico e normativo degli autoferrotramvieri al personale dipendente da aziende concessionarie di autoservizi di linea, e comunque sino al 31 dicembre 1975.

Art. 5

Al completamento di tutte le operazioni relative al pagamento delle erogazioni di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti trasmetterà al Ministero dei trasporti la documentazione necessaria per il recupero delle somme anticipate.

Art. 6

All'onere di lire 3.648 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 marzo 1975

MACALUSO
BONFIGLIO

LEGGE REGIONALE n. 43 del 20 04 1976
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 21 04 1976 n. 20

Provvedimenti riguardanti il personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e norme in favore dei servizi pubblici di trasporto.

Art. 1

Il termine indicato dall'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1975, n. 4, è prorogato al 31 marzo 1976.

Art. 2

Ai fini di permettere l'attuazione contrattuale in sede regionale del «protocollo d'intesa» tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti delle imprese private che gestiscono autolinee in concessione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle imprese predette, a decorrere dal 1 gennaio 1976, un contributo pari al maggior onere derivante alle stesse dall'applicazione integrale del citato «protocollo d'intesa».

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, altresì, a concedere alle imprese di cui al primo comma del presente articolo un contributo una tantum di lire 150.000 lorde per dipendente che saranno erogate a ciascun lavoratore in rapporto al servizio dallo stesso prestato nel periodo dal 1 luglio 1974 al 31 dicembre 1975, in aggiunta alle somme già erogate con la legge regionale n. 4 del 6 marzo 1975.

I dipendenti delle autolinee, assunti successivamente alla data del 1 luglio 1974 ed alla data del 1 marzo 1975, sono ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 6 marzo 1975, n. 4, in relazione al periodo di servizio dagli stessi prestato.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 5.200 milioni.

Art. 3

Al pagamento delle somme indicate al secondo e terzo comma del precedente articolo si provvederà ai sensi degli articoli 3 e seguenti della legge regionale 6 marzo 1975, n. 4.

Per provvedere al pagamento delle somme di cui al primo comma del precedente articolo, per il periodo dal 1 gennaio 1976 e sino al 31 dicembre 1976, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare trimestralmente, tramite le imprese, somme riferite ad una previsione di spesa parametrata ad un costo medio annuo per dipendente di lire 2.350.000, salvo conguaglio sugli appositi conteggi per ogni dipendente in rapporto all'applicazione del «protocollo d'intesa».

I dipendenti delle imprese debbono risultare dai libri paga e matricola ed essere iscritti al fondo di previdenza o all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Il rappresentante legale dell'impresa presenterà, entro i sessanta giorni successivi al 31 dicembre 1976, il conto delle spese effettuate, corredato dall'elenco del personale in servizio nel periodo considerato, debitamente vistato dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, cui è demandato l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente comma.

Art. 4

Il rappresentante legale dell'impresa provvederà al pagamento delle competenze a favore dei dipendenti mensilmente.

Art. 5

L'erogazione prevista dalla presente legge ha carattere di anticipazione di corrispondenti concessioni dello Stato alle imprese predette tramite le regioni.

Art. 6

A completamento di tutte le operazioni relative al pagamento delle erogazioni di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti trasmetterà al Ministero dei trasporti la documentazione necessaria per il recupero delle somme anticipate.

Art. 7

I benefici previsti dalla legge regionale 22 febbraio 1974, n. 5, per gli autotrasportatori in concessione e per l'Azienda siciliana trasporti, sono prorogati al 31 dicembre 1976.

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge è subordinata all'osservanza di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge nonché dallo art. 4 della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 5, e all'applicazione del «protocollo d'intesa» e successive modifiche di cui all'art. 2 della presente legge.

Restano valide le norme contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 5 del 22 febbraio 1974. L'importo globale dei contributi alle imprese, tenute a norma del codice civile alla compilazione dei bilanci, non dovrà superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico dell'anno 1976 relativo a tutti i servizi di autolinea esercitati.

A tal fine il contributo è erogato trimestralmente sino al 30 settembre 1976. Il contributo riguardante l'ultimo trimestre 1976 è liquidato dopo la presentazione del bilancio e del conto economico 1976. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 6.570 milioni.

Art. 8

L'art. 1 della legge regionale n. 5 del 22 febbraio 1974, sostitutivo dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1971, n. 13, è modificato come appresso:

«I contributi, con decorrenza dal 1 gennaio 1976 e sino al 31 dicembre 1976, sono concessi nella misura di lire 130 per ogni chilometro di percorrenza effettiva realizzata dalle aziende concessionarie di pubblici servizi di autolinee.

La richiesta di contributo deve essere accompagnata dalla certificazione della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia, attestante i chilometri svolti in base ai disciplinari di concessione rilasciati a seguito di formale istruttoria dalle competenti autorità, per il periodo al quale dovrà riferirsi il provvedimento di erogazione del contributo».

Per l'Azienda siciliana trasporti il contributo è calcolato sulle percorrenze risultanti dai disciplinari di concessione.

Art. 9

Per soddisfare le esigenze di interesse pubblico di trasporto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, può autorizzare l'Azienda siciliana trasporti all'esercizio delle linee che presentino caratteristiche di organicità con le linee da essa gestite.

L'art. 10 della legge regionale n. 19 del 29 luglio 1965 e l'art. 4 della legge regionale n. 31 del 30 luglio 1969 sono abrogati nei riguardi delle linee di cui al precedente comma.

Nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, il personale adibito alle linee stesse viene inquadrato, con le qualifiche rivestite al 1 luglio 1974, nei ruoli dell'Azienda siciliana trasporti, mantenendo i diritti acquisiti e l'anzianità pregressa, maturati alle dipendenze delle aziende private.

Art. 10

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 luglio 1969 n. 31, è sostituito dal seguente:

«In attesa dell'approvazione del bilancio della Azienda, sono autorizzate anticipazioni sul contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965 n. 19, in misura non eccedente il limite dei dodicesimi maturati in rapporto allo stanziamento annuale».

Art. 11

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alla Azienda siciliana trasporti:

a) un contributo di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 per l'ammodernamento ed il rinnovamento dell'autoparco;

b) un contributo di lire 2.000 milioni per l'anno 1976 per l'acquisto e l'ammodernamento di impianti fissi.

Art. 12

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti pubblici, ai consorzi di enti pubblici ed alle aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, richiamato dalla legge regionale n. 10 del 4 giugno 1964, che gestiscono servizi pubblici di trasporto di persone, un contributo in misura non superiore al 75 per cento del costo ritenuto ammissibile per l'acquisto di autobus nuovi costruiti su telai nazionali e limitatamente a modelli di cui al decreto del Ministero dei trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.

Un contributo suppletivo del 10 per cento sarà concesso in favore degli enti locali che realizzano, mediante convenzioni con i comuni viciniori, servizi intercomunali a gestione di aziende municipalizzate.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per la concessione del contributo di cui ai commi precedenti, predisporrà un apposito piano di riparto, e dello stesso darà comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Per le finalità del presente articolo è prevista per gli anni 1976 e 1977 la spesa annua di lire 3.628 milioni.

Almeno il 30 per cento di tale somma deve essere impiegata per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale pubblico regionale.

Art. 13

All'onere di lire 24.026 milioni, derivante dall'applicazione degli articoli 2, 7, 11 e 12 della presente legge, di cui lire 18.898 milioni ricadenti nell'anno finanziario in corso e lire 5.128 milioni ricadenti nell'anno finanziario 1977, si provvede:

– quanto a lire 4.000 milioni, a carico dell'esercizio finanziario in corso, utilizzando lo stanziamento del cap. 19923 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo;

– quanto a lire 9.770 milioni, a carico dell'esercizio finanziario in corso, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, e quanto a lire 5.128 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1977, con parte delle assegnazioni dello Stato ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

– quanto a lire 5.128 milioni, a carico dell'esercizio finanziario in corso, con le assegnazioni dello Stato per gli anni 1975 e 1976 ai sensi del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 14

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 1976.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 aprile 1976

BONFIGLIO
Macaluso

LEGGE REGIONALE n. 7 del 21 02 1977
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 26 02 1977 n. 8

Provvidenze per gli autoservizi di trasporto

Art. 1

Il piano per la graduale pubblicizzazione dei servizi di autolinee in concessione, di cui all'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1975, n. 4, deve avere come obiettivo fondamentale quello di concorrere ad un più generale e razionale assetto dei trasporti nella Regione e di realizzare, in particolare, un'organica e ben articolata rete regionale di servizi su strada.

Art. 2

Per soddisfare alle esigenze di cui al precedente articolo, il piano deve ispirarsi ai seguenti criteri:

a) suddivisione del territorio regionale in bacini di traffico da individuare sulla base di reali ed omogenei indici di mobilità in rapporto agli insediamenti abitativi ed alle attività economiche e sociali, al fine di consentire, con criteri di gestione economica, lo sviluppo della imprenditoria pubblica in una armonica coesistenza con quella privata;

b) promozione, all'interno dei bacini, di consorzi tra comuni con il compito di fissare gli orientamenti che attingono alla istituzione dei servizi, agli aspetti finanziari e gestionali e con la possibilità di estendere i servizi urbani ai comuni che gravitano sulle città capoluogo;

c) potenziamento e ristrutturazione dell'Azienda Siciliana Trasporti (AST) anche ai fini del presente articolo.

Art. 3

Ai fini di una prima attuazione del piano di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 1.500 milioni per le finalità di cui alla lett. c dell'art. 2.

La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata secondo un programma di esecuzione predisposto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Art. 4

Al fine di consentire nell'ambito della Regione la perequazione del trattamento tra i dipendenti delle imprese private e pubbliche nel settore dei trasporti in concessione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare alle imprese private esercenti autolinee in concessione per il periodo dall'1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1978, un contributo pari al maggior onere derivante alle imprese dalla integrale applicazione ai propri dipendenti, per lo stesso periodo, del trattamento economico e normativo già determinato in sede ministeriale e per il triennio 1976-78.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato altresì a corrispondere ai dipendenti delle imprese private esercenti autolinee in concessione, tramite le imprese stesse, un contributo una tantum di lire 340.000 lorde per dipendente, a totale soddisfacimento di quanto previsto, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1976, dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 43 e dal citato trattamento economico e normativo, determinato in sede ministeriale, in relazione al servizio prestato nel periodo medesimo.

Art. 5

Per provvedere al pagamento delle somme di cui all'art. 4, primo comma, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a disporre, a favore delle imprese, anticipazioni semestrali dell'importo di lire 1.750.000 per ciascun dipendente.

Le anticipazioni potranno essere eventualmente integrate sulla base dei conteggi che le aziende presenteranno ogni trimestre.

I dipendenti delle imprese debbono risultare dai libri paga e matricola ed essere iscritti al fondo di previdenza o all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il rappresentante legale dell'impresa presenterà, entro i 60 giorni successivi al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le anticipazioni, il conto delle spese effettuate, corredato dall'elenco del personale in servizio nel periodo considerato, debitamente vistato dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, cui è demandato l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente comma.

Al pagamento delle somme di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge si provvede in due rate uguali, di cui la prima entro il 28 febbraio 1977 e la seconda entro il 31 luglio 1977.

Art. 6

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai privati concessionari di autolinee extraurbane, per il periodo 1 gennaio 1977 - 31 dicembre 1978, contributi nella misura massima di lire 110 per chilometro di percorrenza effettiva di linea conforme ai disciplinari di concessione, comprese le corse bis debitamente autorizzate e con esclusione di quelle occasionali, speciali o relative ai servizi di gran turismo.

L'importo globale dei contributi non dovrà comunque superare, per ciascuna impresa, il disavanzo complessivo risultante dal bilancio dell'anno cui si riferiscono i benefici relativamente a tutti i servizi di trasporto di persone esercitati.

A tal fine il contributo è erogato trimestralmente e la rata relativa all'ultimo trimestre sarà erogata dopo la presentazione del bilancio.

La concessione dei benefici di cui al primo comma resta subordinata all'attuazione, da parte delle imprese concessionarie, delle norme e dei contratti vigenti in materia di lavoro e del trattamento economico e normativo previsto dall'art. 4 della presente legge.

I contributi di cui al presente articolo non si erogano alle aziende con meno di 25 dipendenti, le quali abbiano proceduto a licenziamenti senza giusta causa, comprovati da sentenza del pretore passata in giudicato.

Il contributo di cui al primo comma è esteso alle aziende speciali che vengano costituite da consorzi di comuni limitrofi, per la gestione di servizi già esercitati dalle aziende private, nell'ambito dei loro territori.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati su richiesta dell'impresa, corredata da apposita dichiarazione attestante i chilometri svolti in base ai disciplinari di concessione per il periodo al quale si riferisce il contributo. La dichiarazione dovrà essere rilasciata sotto la propria responsabilità civile e penale dal concessionario, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 5.

Art. 7

Per agevolare il rinnovo del parco autobus dei privati concessionari di autolinee, è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni da inscrivere nell'esercizio finanziario 1977.

Detta somma verrà ripartita tra le aziende in rapporto al numero dei dipendenti risultanti iscritti nei libri paga e matricola ed al fondo di previdenza degli autoferrotranvieri o all'INPS, alla data del 31 dicembre 1975.

La somma a ciascuna azienda spettante verrà corrisposta a presentazione della documentazione attestante l'avvenuto acquisto di autobus nuovi immatricolati nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1979.

La somma che la Regione dovrà erogare non potrà superare il 20 per cento della spesa come sopra documentata. In ogni caso, a ciascuna azienda deve essere assicurato un contributo pari al 20 per cento del costo per l'avvenuto acquisto di almeno un autobus.

Gli autobus acquistati con il contributo di cui al presente articolo non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione e durante il detto periodo dovranno risultare adibiti ai servizi di linea gestiti dal concessionario che ha ottenuto il contributo.

La inadempienza agli obblighi di cui al precedente comma, salvo i casi di cessione dell'azienda o di autolinee, autorizzati a norma di legge, comporta la revoca dei benefici di cui ai commi precedenti.

Alle aziende speciali che vengono costituite da consorzi di comuni limitrofi per la gestione di servizi già esercitati dalle aziende private, nell'ambito del loro territorio, sono estesi i benefici dei contributi previsti dal presente articolo.

All'Azienda Siciliana Trasporti (AST) è concesso un contributo di lire 110 per chilometro per le percorrenze risultanti dai disciplinari di concessione, da destinare al rinnovo del parco autobus.

Almeno il trenta per cento del contributo di cui al precedente comma deve essere impiegato per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale regionale.

Art. 8

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 31, è sostituito dal seguente:

«In attesa dell'approvazione del bilancio dell'Azienda sono autorizzate anticipazioni quadrimestrali sul con-

tributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19».

L'art. 10 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, è soppresso.

Art. 9

Ai fini della redazione del piano di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, per avvalersi della collaborazione di organismi universitari, è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

Art. 10

Salvo quanto previsto dall'art. 3 e dal primo comma dell'art. 7, per l'attuazione della presente legge sono altresì autorizzate le seguenti spese:

- per le finalità indicate all'art. 4, primo comma, lire 6.650 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978;
- per le finalità indicate all'art. 4, secondo comma, lire 620 milioni per l'esercizio finanziario 1977;
- per le finalità indicate all'art. 6, lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978;
- per le finalità indicate all'ottavo comma dell'art. 7, lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978;
- per le finalità indicate all'art. 9, lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1977, si provvede con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 48601 e 48602 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1977, e per l'ulteriore spesa di lire 8.370 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio medesimo.

All'onere di lire 12.150 milioni relativo all'esercizio finanziario 1978, si farà fronte utilizzando parte delle assegnazioni dello Stato, a termine dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario medesimo.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 febbraio 1977

BONFIGLIO
Giuliano

LEGGE REGIONALE n. 18 del 18 03 1977
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 23 03 1977 n. 12

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, recante provvedimenti riguardanti il personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e norme in favore dei servizi pubblici di trasporto.

Art. 1

Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, sono abrogati.

Art. 2

La lett. a dell'art. 11 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, è soppressa.

Art. 3

L'art. 12 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, è sostituito con il seguente:

«L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ad enti pubblici, consorzi di enti pubblici ed alle aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, richiamato dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, che gestiscono servizi pubblici di trasporto di persone, contributi in misura pari al costo ritenuto ammissibile per l'acquisto di autobus nuovi costruiti su telai nazionali e limitatamente a modelli di cui al decreto del Ministero per i trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.

I contributi di cui al precedente comma sono per il 50 per cento a carico dello Stato, a termini dell'art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e per il 50 per cento a carico della Regione.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per la concessione del contributo di cui al comma precedente, predisporrà un apposito piano di riparto, del quale sarà data comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 10.256 milioni, di cui lire 3.000 milioni riservati a favore dell'Azienda siciliana trasporti.

Almeno il 30 per cento di tale somma deve essere impiegato per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale pubblico regionale».

Art. 4

L'art. 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, è sostituito con il seguente:

«All'onere di lire 13.770 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 2, 7 e 11 della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni utilizzando lo stanziamento del cap. 19923 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 9.770 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 10.256 milioni, derivante dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede, per il 50 per cento a carico dello Stato, con le assegnazioni per gli anni 1975 e 1976 di cui all'art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e per il 50 per cento a carico della Regione con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1975».

Il Presidente della Regione è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per gli anni finanziari 1976 e 1977.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 18 marzo 1977

BONFIGLIO
Giuliano

LEGGE REGIONALE n. 44 del 17 03 1979
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 20 03 1979 n. 13

*Provvedimenti per il potenziamento dei servizi di
trasporto di persone.*

Art. 1

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone, è au-

torizzato a concedere alle imprese pubbliche e private, esercenti autoservizi in concessione, contributi nelle misure indicate nella presente legge.

Art. 2

Per le finalità dell'art. 2, lett. c, della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 1.000 milioni.

Detta somma sarà utilizzata con l'osservanza delle procedure previste dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7.

Art. 3

All'Azienda siciliana trasporti (AST), per l'esercizio finanziario 1979, è concesso un contributo di lire 1.500 milioni da destinare al potenziamento del fondo per acquisto ed ammodernamento di impianti fissi.

L'erogazione del contributo di cui al comma precedente è subordinata all'approvazione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, da parte della Giunta regionale di un piano di utilizzazione che l'Azienda dovrà presentare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

All'Azienda siciliana trasporti, per l'esercizio finanziario 1979, è concesso un contributo di lire 5.128 milioni per l'acquisto di autobus nuovi costruiti su telai nazionali e limitatamente a modelli di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, altresì, ad erogare all'Azienda siciliana trasporti, per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, un contributo di lire 160 per ogni chilometro di percorrenza effettiva risultante da dichiarazione del legale rappresentante, per l'acquisto di autobus nuovi.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previa delibera della Giunta regionale, è autorizzato ad erogare per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981 contributi per un importo, rispettivamente, di lire 3.000 milioni, di lire 4.500 milioni e di lire 4.500 milioni per agevolare il rinnovo del parco autobus delle aziende municipalizzate esercenti il trasporto urbano, dei comuni che gestiscono direttamente

servizi urbani e dei consorzi di comuni che in atto esercitano servizi pubblici di autolinee.

La concessione dei contributi di cui al presente articolo è condizionata all'approvazione, da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di un piano di miglioramento dei servizi e della gestione. L'erogazione del contributo avverrà a presentazione di documentazione comprovante la spesa.

Le aziende che intenderanno fruire del contributo dovranno presentare il piano di cui al precedente comma entro il termine perentorio di mesi 6 dall'entrata in vigore della presente legge.

Almeno il 50 per cento degli acquisti di autobus da effettuare con il contributo di cui al presente articolo dovrà essere effettuato presso aziende siciliane a prevalente capitale pubblico regionale.

Art. 5

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare, a decorrere dal 1 gennaio 1979, alle aziende private esercenti autolinee extraurbane in concessione nel territorio della Regione siciliana, sempreché nei confronti del personale adibito all'esercizio applichino il trattamento economico e normativo già determinato in sede ministeriale il 30 giugno 1976 e successive variazioni e rinnovi contrattuali nazionali, contributi annui pari agli oneri sociali posti dalla legge a carico delle aziende per il personale dipendente.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati, altresì, alle aziende ed alle cooperative di lavoro che godono, rispettivamente, dei benefici di cui al decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, e successive modifiche ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni, nella stessa misura degli oneri sociali stabiliti per le imprese che non godono dei predetti benefici.

I dipendenti delle aziende di cui al primo comma dovranno risultare dai libri matricola e paga ed essere iscritti al fondo di previdenza o all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per provvedere al pagamento del contributo di cui al presente articolo, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a disporre, a favore dei titolari delle imprese o dei loro rappresentanti legali, anticipazioni semestrali a mezzo apertura di credito, il cui importo sarà pari all'ammontare degli oneri sociali posti dalla legge a carico delle imprese medesime per il semestre precedente.

Per la prima anticipazione, l'importo dell'apertura di credito sarà pari all'ammontare degli oneri sociali posti dalla legge a carico delle imprese per il secondo semestre

1978 in applicazione del testo unico, in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7.

Le anticipazioni saranno conguagliate sulla base dei conteggi che le aziende presenteranno nel secondo semestre.

Il titolare dell'apertura di credito, nei termini previsti dall'art. 13, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, dovrà presentare il rendiconto e tutti i documenti giustificativi della spesa, unitamente all'elenco del personale in servizio nel periodo considerato, debitamente vistato dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, e produrre dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che tutti i dipendenti, per l'intero periodo, sono stati adibiti esclusivamente al servizio delle autolinee in concessione per cui il contributo viene chiesto.

Per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da corrispondere alle imprese per l'esercizio 1978 in virtù dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 240 milioni.

Art. 6

Alle imprese private di cui al precedente art. 5, che applicavano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il contratto ANAC e che hanno fruito degli interventi regionali per l'applicazione del protocollo d'intesa e dell'accordo ministeriale 1976-1978, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere una somma pari alla differenza tra l'indennità di liquidazione spettante al dipendente sulla base del contratto ANAC e quella dovuta sulla base del trattamento economico e normativo già determinato in sede ministeriale il 30 giugno 1976, aggiornata all'ultima retribuzione, e limitatamente alla parte maturata sino al 31 dicembre 1978.

Le somme di cui al presente articolo verranno erogate alle aziende in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente essendo destinate in favore dei dipendenti medesimi.

Art. 7

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai privati concessionari di autolinee extraurbane, per il periodo 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1981, contributi nella misura appresso indicata per ogni chilometro di percorrenza effettuata in conformità ai disciplinari di concessione, comprese le corse bis debitamente autorizzate e con esclusione di quelle occasionali, speciali o relative ai servizi di gran turismo e di nuova istituzione:

a) lire 95 per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 25 unità;

b) lire 90 per le aziende con un numero di dipendenti da 26 a 50 unità;

c) lire 85 per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 50 unità.

L'importo dei contributi non dovrà superare, per ciascuna azienda, il disavanzo di gestione complessivo risultante dal bilancio dell'anno al quale si riferiscono i benefici relativamente a tutti i servizi di trasporto in concessione esercitati.

Il contributo è erogato trimestralmente e la rata relativa all'ultimo trimestre sarà corrisposta dopo la presentazione del bilancio.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo viene elevato rispettivamente a lire 165, 160 e 155 per quelle aziende che alla fine di ciascun esercizio avranno dimostrato di aver investito, per acquisto di autobus nuovi, una somma pari all'intero ammontare del contributo annuo determinato ai sensi del presente comma.

Alle aziende la cui percorrenza chilometrica annua non supera i 200.000 chilometri e che procederanno all'acquisto di un autobus nuovo nell'esercizio 1979 il contributo è elevato, per il triennio 1979- 1981, nelle misure indicate al comma precedente.

Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi quarto e quinto, il contributo relativo all'ultimo trimestre sarà corrisposto con l'integrazione fino alle misure di cui ai commi precedenti per l'intero anno corrispondente e la presentazione del bilancio verrà sostituita dalla produzione della documentazione comprovante gli investimenti effettuati nel corrispondente esercizio nella misura prevista dal quarto e quinto comma del presente articolo.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati con le modalità e condizioni previste dal quarto, quinto, settimo e ottavo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7.

Gli autobus acquistati con il superiore contributo non possono essere alienati se non dopo trascorsi cinque anni dalla data di immatricolazione e per il detto periodo dovranno risultare adibiti ai servizi di linea gestiti dal concessionario che ha ottenuto il contributo.

Per provvedere alla liquidazione del contributo ancora da corrispondere alle imprese per l'esercizio 1978, in virtù dell'art. 6 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni.

Art. 8

È istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) un fondo di rotazione a gestione separata per l'erogazione di mutui alle aziende private esercenti autoservizi extraurbani in concessione nel territorio della Regione, per l'acquisto di autobus nuovi e per l'ammodernamento, ampliamento, co-

struzione o acquisto di impianti destinati all'esercizio delle autolinee in concessione.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente comma.

Il tasso d'interesse sulle operazioni previste al primo comma del presente articolo viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito e il risparmio. Detto tasso, nella prima applicazione della presente legge, è fissato nella misura del 5 per cento.

Fermo restando quanto previsto dalle leggi regionali 6 maggio 1976, n. 45, e 1 agosto 1977, n. 68, sui saldi giornalieri di cassa l'IRFIS è tenuto a contabilizzare e versare direttamente in entrata al bilancio della Regione, alla fine di ogni esercizio finanziario un interesse al medesimo tasso corrisposto per il servizio generale di cassa regionale.

Gli utili netti della gestione del fondo sono portati ad incremento del fondo stesso.

Le spese e gli oneri accessori relativi alla gestione del fondo, nonché l'ammontare delle eventuali perdite sono addebitate al fondo di rotazione.

Per le attività derivanti dall'attuazione della convenzione, tutte incluse e nessuna esclusa, è attribuito all'IRFIS un compenso annuo da corrispondersi al 31 dicembre di ogni anno in misura percentuale sull'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate.

Detto compenso non potrà superare la misura dell'1,75 per cento ed è posto a carico del fondo stesso.

Per la stipulazione della convenzione prevista dal presente articolo si prescinde dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

È fatto obbligo all'IRFIS di comunicare semestralmente all'Assemblea regionale siciliana l'elenco delle operazioni autorizzate a norma del presente articolo.

Resta salva l'applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Alla gestione del fondo soprintende il Comitato previsto dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, integrato, con diritto a voto, dal direttore regionale preposto alla direzione regionale per i trasporti e le comunicazioni dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e da un funzionario addetto alla direzione medesima.

I prestiti per ciascuna azienda e per ogni esercizio verranno concessi in misura di lire 100 per ciascun chilometro di percorrenza annua.

Per le aziende la cui percorrenza annua non supera i 350.000 chilometri, in ogni caso, il prestito viene concesso commisurandolo all'indice fisso di chilometri 350.000.

La durata dei prestiti resta fissata in cinque anni per l'acquisto degli autobus e in dieci anni per le altre finalità di cui al primo comma del presente articolo.

Le domande per le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere inoltrate all'Assessorato

regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che provvederà, entro 30 giorni, previo esame di competenza, all'invio presso l'IRFIS per la istruttoria successiva.

La concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa istruttoria di competenza condotta dall'IRFIS ed approvata dal Comitato previsto dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, integrato con l'undicesimo comma del presente articolo. L'IRFIS, entro centoventi giorni dal ricevimento delle domande, provvederà alla definizione dell'istruttoria per l'ammissione al finanziamento.

I finanziamenti previsti dal presente articolo sono assistiti:

– quelli destinati all'acquisto di autobus dai privilegi di cui al regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075;

– quelli destinati alle altre finalità di cui al primo comma del presente articolo da garanzie reali, ivi compreso lo stesso privilegio speciale di cui al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075.

I beni acquistati con il finanziamento di cui al presente articolo, per la durata del mutuo, non potranno essere alienati o destinati ad uso diverso da quello per cui il mutuo è stato concesso. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del mutuo.

In ogni caso il finanziamento di cui al presente articolo non potrà superare l'85 per cento della spesa per la quale si richiede il mutuo.

Art. 9

I benefici di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 8 vengono estesi, altresì, alle imprese private esercenti trasporti urbani nel territorio della Regione alla data del 31 dicembre 1978.

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 7 è esteso alle aziende speciali che vengono costituite da consorzi di comuni limitrofi per la gestione di servizi già esercitati da concessionari privati o da consorzi di comuni nell'ambito dei loro territori.

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 7 è altresì esteso ai consorzi di comuni che gestiscono in atto servizi pubblici di autolinee.

Art. 10

La corresponsione alle aziende private dei benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge è su-

bordinata all'integrale applicazione, da parte delle aziende medesime, del nuovo trattamento economico e normativo determinato in sede ministeriale il 30 giugno 1976, e successive variazioni e rinnovi contrattuali nazionali.

Art. 11

Nell'ambito delle finalità della presente legge e per consentire agli uffici di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, l'esercizio di una più intensa attività di vigilanza, con l'espletamento di missioni per conto dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il cap. 10314 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979 è aumentato di lire 10 milioni.

Art. 12

Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, le seguenti spese:

– art. 2, lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

– art. 3, lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

– art. 4, comma primo, lire 5.128 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

– art. 4, comma secondo, lire 5.000 milioni, in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981;

– art. 4, comma terzo, lire 12.000 milioni, in ragione di lire 3.000 milioni, 4.500 milioni e 4.500 milioni rispettivamente per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981;

– art. 5, primo e secondo comma, ed art. 9, comma primo, lire 7.650 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1979;

– art. 5, ultimo comma, lire 240 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

– articoli 6 e 9, comma primo, lire 400 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1979;

– art. 7, dal primo al nono comma, ed art. 9, lire 19.200 milioni, in ragione di lire 6.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981;

– art. 7, ultimo comma, lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

– articoli 8 e 9, primo comma, lire 12.000 milioni, di cui lire 3.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979, lire 4.750 milioni per l'esercizio finanziario 1980 e lire 3.750 milioni per l'esercizio finanziario 1981;

– art. 11, lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

All'onere di lire 28.888 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si prevede:

– quanto a lire 26.324 milioni, utilizzando parte della disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979;

– quanto a lire 2.564 milioni, pari al 50 per cento della spesa autorizzata per le finalità del precedente art. 4, primo comma, con parte delle economie accertate al 31 dicembre 1978 sul cap. 60751, provenienti dalla assegnazione dello Stato per l'anno 1978, di cui all'art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, utilizzabili a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quelli in corso troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 13

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 marzo 1979

MATTARELLA
Giuliano

LEGGE REGIONALE n. 22 del 02 03 1981
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 04 03 1981 n. 10

Nuove norme in materia di trasporti, turismo e sport.

Titolo I

Provvedimenti per i trasporti

Art. 1

All'Azienda siciliana trasporti, per l'esercizio 1981, è concesso, ad integrazione dei finanziamenti concessi con l'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, un ulteriore contributo di lire 10.256 milioni per l'acquisto di autobus nuovi ed in conformità al decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.

Art. 2

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzato ad erogare, per l'esercizio 1981, l'ulteriore somma di lire 2.600 milioni alle aziende municipalizzate esercenti il trasporto urbano, ai comuni che gestiscono direttamente servizi urbani, ai consorzi di comuni che esercitano servizi pubblici di autolinee.

Il contributo alle aziende municipalizzate, ai comuni ed ai consorzi di comuni di cui al comma precedente sarà erogato sulla base del piano di ripartizione già predisposto ai sensi del richiamato art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.

Art. 3

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, altresì, ad erogare alle aziende private che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, autolinee urbane nel territorio della Regione siciliana, contributi per l'acquisto di autobus da immatricolare entro il 31 dicembre 1981, nelle misure percentuali appresso indicate:

1) 90 per cento della spesa sostenuta, al netto della IVA, alle aziende costituite in cooperativa;

2) 80 per cento della spesa sostenuta, al netto della IVA, alle aziende la cui percorrenza chilometrica risultante dai disciplinari di concessione per l'anno 1980 sia stata non superiore a 100.000 chilometri;

3) 70 per cento della spesa sostenuta, al netto della IVA, alle aziende la cui percorrenza chilometrica risultante dai disciplinari di concessione per l'anno 1980 sia stata superiore a 100.000 chilometri. Il contributo di cui al presente articolo è concesso per l'acquisto di un autobus per ogni 100.000 chilometri di percorrenza risultante dai disciplinari di concessione, ed effettuata nell'ambito di ciascun comune.

Alle aziende la cui percorrenza chilometrica annua è inferiore a 100.000 chilometri, il contributo è concesso per l'acquisto di un autobus nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'IVA.

Le aziende private che intenderanno usufruire del contributo dovranno presentare istanza all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente legge.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti determinerà l'ammissibilità al contri-

buto dell'istanza di cui trattasi a mezzo di accertamento tecnico finalizzato alla verifica dell'esigenza o meno di nuovi automezzi nell'esercizio delle autolinee. Al contributo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 7 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7.

Art. 4

La spesa di lire 5.000 milioni autorizzata con l'art. 12 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, per le finalità previste dall'art. 4, comma secondo, della medesima legge, è elevata di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 5

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto con l'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, al fine di assicurare il finanziamento integrale degli oneri derivanti per l'anno 1981 dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferroviamieri, stipulato il 12 marzo 1980, è autorizzato a concedere alle imprese private esercenti autolinee extraurbane in concessione nel territorio della Regione siciliana un contributo di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1981.

Il pagamento del contributo di cui al precedente comma sarà effettuato con le modalità previste dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 90, ed in ragione di lire 1.750.000 per dipendente.

Art. 6

Per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da corrispondere alle imprese private esercenti autolinee in concessione per l'esercizio finanziario 1980 in virtù dell'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, e dell'art. 2, lettere a e b, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 90, è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 280 milioni e 600 milioni.

Art. 7

Per l'attuazione delle finalità previste nel titolo I della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso le seguenti spese:

- art. 1, lire 10.256 milioni;
- art. 2, lire 2.600 milioni;
- art. 3, lire 819 milioni;

- art. 4, lire 1.200 milioni;
- art. 5, lire 2.500 milioni;
- art. 6, lire 880 milioni.

All'onere complessivo di lire 18.255 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1981 si fa fronte:

– quanto a lire 5.128 milioni, pari al 50 per cento della spesa autorizzata per le finalità del precedente art. 1, con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1979, di cui all'art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

– quanto a lire 3.419 milioni con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1979, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384;

– quanto a lire 3.380 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo;

– quanto a lire 6.328 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

LEGGE REGIONALE n. 87 del 06 05 1981

Interventi e servizi a favore degli anziani.

Art. 16

Assegno straordinario di sostegno e agevolazioni nei trasporti

Fino a quando non interverranno provvedimenti statali che prevedano la totale gratuità del diritto alla tutela della salute, agli anziani che non superino i limiti di reddito di cui al quarto comma è concesso, a domanda, un assegno straordinario di sostegno di lire 20.000 pro - capite una volta l'anno, per agevolare la fruizione di tale diritto.

I predetti possono fruire gratuitamente dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dall'Azienda Siciliana Trasporti.

A tal fine l'AST rilascia agli anziani aventi diritto, che ne facciano richiesta tramite il sindaco del comune di residenza, apposita carta di circolazione con validità annuale.

Ai benefici di cui al presente articolo possono accedere gli anziani il cui reddito non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche, maggiorata del 20 per cento ove trattasi di anziano unico componente il nucleo familiare. In caso di anziani facenti parte di un nucleo familiare di più titolari di reddito, il reddito complessivo non deve superare il doppio della fascia esente, maggiorata del venti per cento.

LEGGE REGIONALE n. 16 del 13 03 1982
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 20 03 1982 n. 12

Norme finanziarie in materia di trasporti urbani.

Art. 1

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, per il periodo 1 gennaio - 31 maggio 1982, alle aziende municipalizzate esercenti servizi di trasporto urbano ed ai comuni che gestiscono servizi urbani direttamente in economia o in regime di concessione, i contributi, di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, commisurati mensilmente, ai fini del primo comma dell'art. 6 della legge medesima, fino al limite massimo di un dodicesimo del disavanzo di gestione iscritto nei rispettivi bilanci per l'esercizio finanziario 1981, maggiorato del 16 per cento.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa complessiva di lire 34.794 milioni.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in una o più soluzioni la spesa di cui al precedente articolo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3

Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 2.900 milioni.

Il pagamento del relativo contributo sarà effettuato con le modalità previste dalla legge regionale 12 agosto 1982, n. 90, ed in ragione di lire 2 milioni per ciascun dipendente.

Art. 4

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 3.600 milioni.

Art. 5

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 95, è così sostituito:

«Al fine l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad avvalersi,

mediante stipula di apposite convenzioni, di istituti, di enti e di organismi specializzati.

Per dette convenzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21».

Art. 6

È autorizzato, a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore contributo di lire 1.313 milioni a favore dell'Azienda siciliana trasporti (AST) per ripianare i disavanzi di gestione degli esercizi 1978-1979.

Art. 7

All'onere di lire 42.607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, si provvede:

– quanto a lire 34.794 milioni, per le finalità di cui all'art. 1, con parte delle assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'art. 27 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786;

– quanto a lire 6.500 milioni, per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso;

– quanto a lire 1.313 milioni, per le finalità di cui all'art. 5, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 8

In dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge sono introdotte nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1982, le seguenti variazioni:

(importi espressi in milioni di lire)

ENTRATA

TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA X - *Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e di altri enti*

Cap. 3843 (nuova istituzione) «Assegnazione dello Stato per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto» + L. 34.794 (Codici 16/1.2.10/ - /2/48615)

SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Cap. 48608 (nuova istituzione) «Contributi sulle percorrenze chilometriche in favore dei privati concessionari di autolinee extraurbane delle aziende aziende speciali costituite da consorzi di comuni limitrofi e dei consorzi di comuni che gestiscono servizi pubblici di auto» + L. 3.600 (Codici 4.2.20/5.3.2/1/1/19/1)

Cap. 48611 (nuova istituzione) «Contributi alle imprese private esercenti autolinee extraurbane in concessione ed alle imprese private esercenti trasporti urbani per assicurare il finanziamento integrale degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri stipulato il 12 marzo 1980» + L. 2.900 (Codici 4.2.20/5.3.2/1/1/19/1)

Cap. 48615 (nuova istituzione) «Contributi alle aziende municipalizzate esercenti servizi di trasporto urbano ed ai comuni che gestiscono servizi urbani direttamente in economia o in regime di concessione, per il ripiano dei disavanzi di esercizio» + L. 34.794 (Codici 4.2.20/5.3.2/1/1/19/ - /2/ 3843)

Cap. 88851 - «Contributo all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione» + L. 1.313

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

Cap. 21257 - «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti» - L. 6.500

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

Cap. 60751 - «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese conto capitale» - L. 1.313

I capitoli 48608 e 48611 aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 corrispondenti ai capitoli 48608 e 48611 di nuova istituzione, sono soppressi.

I residui risultanti al 1 gennaio 1982 sui predetti capitoli aggiunti soppressi ed i titoli di pagamenti tratti sui capitoli stessi si intendono, ai sensi dell'art. 17 della leg-

ge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai rispettivi capitoli di nuova istituzione.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1982

D'ACQUISTO
Macaluso
Natoli

LEGGE REGIONALE n. 136 del 15 11 1982
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 20 11 1982 n. 51

Norme per la concessione di contributi di esercizio e per gli investimenti alle aziende esercenti il trasporto pubblico collettivo di persone di interesse regionale e locale.

Art. 1

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per il periodo 1 gennaio 1982 - 30 aprile 1983, alle aziende, ai comuni ed ai loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, i contributi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, commisurati mensilmente, ai fini del primo comma dell'art. 6 della legge medesima, come segue:

– per i soggetti pubblici ad un dodicesimo del disavanzo di gestione iscritto nei rispettivi bilanci per l'esercizio finanziario 1981;

– per i soggetti privati esercenti autolinee extraurbane ad un dodicesimo del totale dei contributi spettanti, ai sensi degli articoli 5 e 7, primo comma, della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, dell'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, e dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75;

– per i soggetti privati esercenti autolinee urbane ad un dodicesimo del contributo spettante, ai sensi dello art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, dello art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75, e dell'eventuale contributo iscritto per lo stesso anno nel bilancio del comune in cui il servizio viene effettuato.

L'importo dei contributi come sopra calcolato è aumentato del 16 per cento per il periodo 1 gennaio - 31 di-

cembre 1982, e del 30 per cento per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 1983.

Per l'anno 1982 allo scopo di consentire l'attuazione del contratto degli autoferrottranvieri stipulato in data 17 gennaio 1982, con decorrenza dal 1 gennaio dello stesso anno il contributo è ulteriormente aumentato del 14 per cento.

Il pagamento dei contributi avverrà in rate trimestrali anticipate ed è subordinato al rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed alla integrale applicazione da parte delle aziende al personale dipendente adibito all'esercizio del trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro degli autoferrottranvieri vigente all'atto della corresponsione del contributo, ivi compreso il contratto stipulato in data 17 giugno 1982 e con decorrenza dal 1 gennaio 1982.

I contributi alle aziende private di cui al presente articolo, per il periodo 1 gennaio 30 aprile 1983, sono comprensivi di quelli di cui all'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.

Art. 2

I contributi di cui al precedente articolo per il 1982 sono al lordo dei contributi già erogati o da erogare nello stesso anno a qualsiasi titolo, con esclusione di quelli di cui all'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75.

Art. 3

I contributi di esercizio erogati con fondi regionali, per l'anno 1982, a qualsiasi titolo, in forza di precedenti leggi regionali ai soggetti destinatari dei contributi di cui alla presente legge, saranno recuperati a carico delle assegnazioni statali disposte in attuazione dello art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 4

Per il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a predisporre un piano per il rinnovo ed il potenziamento dell'autoparco delle aziende di trasporto mediante l'utilizzo della quota del fondo investimenti, di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa all'esercizio finanziario 1981 per le finalità di cui al n. 1 del medesimo art. 11, mediante la concessione di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, compresa l'IVA non detraibile.

Il contributo di cui al comma precedente viene inte-

grato, sino alla concorrenza della intera spesa ammessa, per le aziende pubbliche a carico del bilancio regionale.

A ciascuna azienda dovrà essere assicurato, ove riconosciuto spettante, il contributo per l'acquisto di almeno un autobus nuovo.

I soggetti beneficiari di contributo di cui al presente articolo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dal primo comma dell'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

I relativi acquisti devono essere effettuati ai prezzi di listino nazionali correnti, depositati presso la competente camera di commercio.

Per la redazione del piano devono essere osservati i criteri, le procedure e le prescrizioni di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Il piano di che trattasi è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 40.805 milioni.

Art. 5

Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, e, durante il detto periodo, dovranno essere adibiti esclusivamente ai servizi di linea in concessione.

La radiazione dal servizio degli autobus da sostituire nel caso di ammodernamento dell'autoparco dovrà essere richiesta contemporaneamente alla domanda di immatricolazione degli autobus nuovi.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dai precedenti commi comporta la revoca del contributo.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

All'onere derivante dal precedente art. 4 si fa fronte, in quanto a L. 32.805 milioni - finanziamento a carico della quota del fondo investimento - con le assegnazioni dello Stato, per l'anno 1981, e in quanto a L. 8.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 novembre 1982

D'ACQUISTO
Natoli

LEGGE REGIONALE n. 68 del 14 06 1983
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 18 06 1983 n. 26

Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.

Titolo I

Piano regionale dei trasporti

Art. 1

Il Governo della Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il piano regionale dei trasporti con le procedure della programmazione.

Il piano regionale dei trasporti è lo strumento mediante il quale la Regione definisce la politica regionale dei trasporti in armonia:

- con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con le scelte e gli indirizzi della legislazione nazionale del settore e tenendo conto dei programmi già avviati nelle sue articolazioni di comparto;

- con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico nella Regione. Il piano regionale dei trasporti è, altresì, lo strumento attraverso il quale la Regione:

- persegue il migliore soddisfacimento delle esigenze di mobilità interna ed esterna e di economicità del trasporto, privilegiando l'uso del mezzo collettivo rispetto a quello individuale;

- concorre all'elaborazione del piano nazionale dei trasporti e partecipa alla definizione dei programmi di sviluppo dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano il suo territorio nell'intento di fare assumere alla Sicilia, in relazione alla sua collocazione geografica al centro del Mediterraneo ed alla sua perifericità e marginalità rispetto alle aree socio-economiche nazionali ed europee, una dimensione ed una funzione euromediterranea nei flussi di traffici nazionali ed internazionali, in modo da conferire competitività all'economia siciliana.

Art. 2

Il piano regionale dei trasporti, per la finalità di cui all'articolo precedente, deve definire:

- gli indirizzi per un assetto della rete regionale dei trasporti nel quadro di una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture dirette a soddisfare sia le esigenze di collegamento esterno, sia quelle della mobilità interna e dell'assetto territoriale;

- i criteri per coordinare e indirizzare in tal senso gli interventi di tutti i soggetti pubblici e privati erogatori di finanziamenti nel settore dei trasporti, privilegiando nel breve e medio termine il razionale uso e l'ottimizzazione delle risorse esistenti;

- gli indirizzi per l'individuazione di soluzioni del problema dell'attraversamento dello Stretto di Messina nell'ambito delle iniziative previste con la legge regionale 29 novembre 1979, n. 235 e con la legge 12 febbraio 1981, n. 17;

- gli indirizzi per l'attuazione di sistemi portuali ed aeroportuali siciliani - nei quali tutte le componenti siano valorizzate a seconda delle rispettive vocazioni - e di interporti che attraverso l'inserimento nei piani nazionali di settore consentano di recuperare alla Sicilia il peculiare ruolo derivante dalla sua collocazione geografica;

- i criteri per l'individuazione di interventi infrastrutturali e di politiche atte a garantire la continuità e l'efficienza dei collegamenti del territorio della Regione con le sue isole minori;

- lo sviluppo di collegamenti interni idonei, attraverso l'aumento dei livelli di accessibilità, a contribuire al riequilibrio degli insediamenti socio-economici nel territorio della Regione ed alla loro integrazione;

- la suddivisione del territorio regionale in bacini di traffico da individuare con i criteri di cui alla lett. a dell'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7, ed intesi come unità territoriali entro le quali si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità come sopra accertati;

- le iniziative per promuovere all'interno dei bacini di traffico consorzi tra enti locali per le finalità di cui alla lett. b dell'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7;

- i criteri direttivi per l'elaborazione da parte degli enti locali o dei loro consorzi del piano dei trasporti di bacino inteso come strumento programmatico congruente con il piano regionale dei trasporti.

Art. 3

La Regione siciliana - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - provvederà, nelle more dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, a

disciplinare con legge, nel quadro dei principi e delle finalità della legge 10 aprile 1981, n. 151, la concessione di servizi di trasporto pubblico locale, compreso quello urbano, secondo una concezione unitaria dei servizi per ambiti territoriali, con lo scopo di favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi.

La predetta legge disciplinerà fra l'altro:

- a) durata e modalità delle concessioni;
- b) criteri di attribuzione delle concessioni, tenendo conto dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria del concessionario e garantendo la pubblicità dei procedimenti e degli atti relativi al rilascio delle concessioni stesse;
- c) forme di esercizio delle concessioni, con particolare riguardo alla sicurezza ed alla regolarità;
- d) i casi di risoluzione, revoca e decadenza delle concessioni.

Inoltre, allo scopo di realizzare una organica e bene articolata rete di trasporti pubblici locali che, con criteri di gestione economica, corrisponda alle esigenze della mobilità nel territorio della Regione - ed in particolare nei centri urbani e nelle aree metropolitane - la legge prevista dal presente articolo detterà norme per la razionalizzazione dei servizi:

- mediante il loro riassetto tecnico - economico, anche attraverso la revisione dei servizi sovrapposti sullo stesso percorso e dei divieti di servizio, nonché mediante il riordino degli orari;

- favorendo la costituzione e lo sviluppo di forme associative tra piccole e medie aziende private che esercitano pubblici servizi di trasporto di persone nell'ambito dello stesso bacino di traffico;

- favorendo l'estensione nei comuni vicini ai capoluoghi di provincia dei servizi gestiti dalle aziende municipalizzate di trasporto pubblico urbano, al fine di realizzare collegamenti ad elevata frequenza tra il capoluogo ed i comuni medesimi.

Titolo II

Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio

Art. 4

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone attraverso il conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci, è autorizzato ad erogare, a decorrere dal 1 gennaio 1982, contributi annui di esercizio nella misura indicata dalla presente legge alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti i trasporti pubblici locali di persone di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 5

I trasporti pubblici locali ammessi ai contributi di cui al precedente art. 4 sono, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, i seguenti:

1) le autolinee extraurbane in concessione di competenza regionale, gestite da aziende pubbliche, private e loro consorzi;

2) le autolinee urbane ed extraurbane di competenza comunale gestite in regime di concessione da aziende pubbliche o private o gestite direttamente, in economia o a mezzo di azienda speciale, dagli enti locali o dai loro consorzi;

3) le autolinee sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse norma del regio decreto legge 21 dicembre 1931, n. 1575;

4) gli impianti di funivia dei comuni di Erice e di Taormina.

Art. 6

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di determinare la misura del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, stabilisce annualmente con proprio decreto, sentite la commissione di cui al successivo art. 7 e le organizzazioni sindacali regionali del settore maggiormente rappresentative su scala nazionale, il costo economico standardizzato del servizio ed i ricavi presunti per chilometro di percorrenza di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, per ciascuna delle categorie di trasporto di cui all'articolo precedente, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione e tenuto conto di ciascun tipo di linea.

Art. 7

È istituita la commissione consultiva per la determinazione del costo economico standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui al precedente art. 6, presieduta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o, per sua delega, dal direttore regionale dei trasporti e delle comunicazioni; ed è composta, oltre che dallo stesso direttore regionale dei trasporti e delle comunicazioni:

- dal direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti di concessione o da un funzionario direttivo dello stesso ruolo da lui delegato;

- da due dirigenti dei ruoli del personale della Regione in servizio presso la Direzione regionale dei trasporti e delle comunicazioni dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, uno dei quali svolge anche le mansioni di segretario della commissione;

– da un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze, designato dallo Assessore regionale competente;

– dal direttore dell'istituto trasporti dell'Università di Palermo o da un suo delegato;

– da un docente esperto in economia dei trasporti designato dal Preside della facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Palermo;

– da tre rappresentanti designati rispettivamente dal Comitato italiano servizi pubblici enti locali (CISPEL - Sicilia), dall'Azienda siciliana trasporti (AST) e dalla Associazione nazionale autoservizi in concessione (ANAC), con voto consultivo.

La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Ai componenti della commissione spettano per ogni seduta della commissione medesima, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni nella misura determinata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di designazione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti procede alla nomina della commissione di cui ai precedenti commi, salvo successive integrazioni.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti con voto deliberativo. Sono valide le deliberazioni della commissione adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti aventi diritto a voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per le finalità del precedente terzo comma è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 5 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà a termini del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 8

La determinazione del costo economico standardizzato per chilometro di percorrenza dei diversi tipi di linee dovrà tenere conto dei centri di costo di cui alla allegata tabella A.

I centri di costo saranno calcolati tenendo conto dei parametri di cui all'allegata tabella B.

Il costo economico standardizzato per chilometro di percorrenza come sopra determinato potrà essere adattato alle condizioni di effettivo espletamento del servizio offerto a mezzo dei coefficienti di adattamento di cui all'allegata tabella C.

Il ricavo chilometrico presunto del traffico derivante dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Re-

gione è determinato con riferimento al tipo di linea, alle condizioni ambientali in cui il servizio viene svolto ed ad un coefficiente di utilizzazione dei mezzi ritenuto ottimale tenendo conto della entità e della tipologia della utenza desunta dai dati storico - statistici, definiti nella tabella D annessa alla presente legge, che tutti i soggetti beneficiari del contributo di esercizio sono tenuti a fornire all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 9

Ai fini della determinazione del costo standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui agli articoli che precedono, i servizi di linea di cui all'art. 5 vengono suddivisi nei seguenti tipi:

1.1 - Servizi urbani in comuni fino a 100 mila abitanti;

1.2 - Servizi urbani in comuni da 100.001 a 300.000 abitanti;

1.3 - Servizi urbani in comuni da 300.001 a 650.000 abitanti;

1.4 - Servizi urbani in comuni con oltre 650.000 abitanti;

2.1 - Servizi suburbani;

2.2 - Servizi extraurbani con velocità commerciale sino a 60 Km. / ora;

2.3 - Servizi extraurbani con velocità commerciale oltre i 60 Km. / ora;

3.1 - Servizi funiviari.

Sono considerati servizi suburbani, ai fini della presente legge, le linee ed i gruppi organici di linee che collegano due o più comuni, ancorché non sussista una sostanziale continuità abitativa, e che siano caratterizzati da:

– elevato indice di pendolarità;

– lunghezza massima del percorso di 30 chilometri.

La classificazione dei servizi secondo i criteri che precedono è fatta con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Art. 10

La misura annua dei contributi di esercizio è determinata in via preventiva dal prodotto delle percorrenze di ciascun tipo di linee risultanti dai disciplinari di concessione o da atti autorizzativi degli enti locali, espresse in chilometri, per la differenza tra i valori standards del costo e del ricavo determinati per l'anno precedente con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge.

I contributi sono erogati ai soggetti di cui al precedente art. 4 a rate trimestrali anticipate. Il conguaglio sarà effettuato, con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce, con la

prima rata trimestrale successiva al decreto assessoriale di determinazione dei predetti valori e, con riferimento alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno medesimo, con la prima rata trimestrale dell'anno successivo o dopo la presentazione del conto economico nei casi previsti dai successivi quinto e sesto comma del presente articolo.

Dal computo della percorrenza annua per le finalità di cui ai commi precedenti sono escluse le percorrenze relative ai servizi occasionali, speciali ed ai servizi di gran turismo. Sono computabili, invece, le percorrenze relative alle corse bis effettuate con l'osservanza delle modalità prescritte dai disciplinari di concessione. A tal fine sono considerate corse bis una o più corse con partenza sia dal capolinea, per l'intero percorso, sia per singoli tratti, che vengano effettuate per esigenze occasionali contemporaneamente ad una corsa ordinaria in caso di eccedenza di utenza.

L'importo del contributo, eventualmente corrisposto in eccedenza alla misura risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti dal presente articolo, è considerato acconto sui contributi relativi all'esercizio successivo.

L'importo del contributo per ciascuna azienda potrà, altresì, essere proporzionalmente ridotto, ove l'ammontare complessivo dei contributi determinati ai sensi degli articoli precedenti superi la quota attribuita alla Regione siciliana sul fondo di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Ove, con la riduzione di cui al precedente comma, il contributo spettante a ciascuna azienda privata dovesse, comunque, risultare superiore al disavanzo di gestione dei servizi in concessione, desumibile dal conto economico consuntivo dell'anno al quale si riferisce il contributo medesimo, la parte eccedente verrà recuperata e ripartita proporzionalmente, in misura non superiore a quella determinata ai sensi del primo comma del presente articolo, a favore di quelle aziende private i cui conti economici sono in disavanzo e, comunque, nel limite del pareggio dei conti medesimi. Eventuali residui della somma recuperata ai sensi del comma precedente verranno ridistribuiti proporzionalmente fra le aziende private nei confronti delle quali era stato operato il recupero.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico dei soggetti erogatori dei servizi di trasporto.

Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende o dei propri servizi di trasporto che eccedano i contributi regionali nei modi e nei termini previsti dal quarto e dal quinto comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Analogamente provvede la Regione per l'Azienda siciliana trasporti con imputazione della spesa sul proprio bilancio. A tal fine - ferme restando l'attività di controllo e le relative procedure previste dalle norme vigenti per l'Azienda siciliana trasporti - l'Assessore regionale

per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo dell'Azienda approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, provvederà alla erogazione del contributo integrativo suddetto. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisita la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio consuntivo, provvederà alla iscrizione della somma occorrente in apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana per i rispettivi esercizi finanziari, prelevandone l'importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Il cap. 88851 «Contributo all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione» è incluso nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 aprile 1983, n. 20.

Art. 11

L'istituzione da parte degli enti locali e dei loro consorzi di servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani, che non costituiscano ampliamento e/ o modifica di servizi preesistenti, dovrà essere autorizzata, ai fini dell'ammissione a fruire dei contributi di cui alla presente legge, dall'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Sempre ai soli fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli enti locali e i loro consorzi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al predetto Assessorato delle eventuali modifiche e/ o variazioni apportate ai disciplinari di concessione ed agli atti autorizzativi di cui al primo comma del precedente art. 10.

Art. 12

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti compie annualmente, a mezzo dei propri uffici e con la collaborazione degli enti locali e loro consorzi per i servizi di trasporto di loro competenza, la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto beneficiari dei contributi di esercizio di cui all'art. 4 della presente legge.

Per le finalità del comma precedente le imprese, le aziende e gli enti che erogano servizi di trasporto dovranno inviare alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente e - se trattasi di azienda pubblica - anche quello di previsione relativo all'anno in corso, corredati da una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui al precedente art. 6.

Ai fini della presente legge le imprese, le aziende e gli enti di cui al comma precedente sono tenuti a presenta-

re i loro bilanci secondo lo schema tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gli enti locali ed i loro consorzi, entro il 30 giugno successivo, comunicano all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti le osservazioni deliberate dai propri organi sui costi effettivi dei servizi di trasporto di loro competenza rilevati per l'anno precedente.

Le relative risultanze vengono comunicate alla commissione di cui al precedente art. 7.

Art. 13

Le istanze per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge devono pervenire allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo, corredate da tutti gli elementi necessari alla determinazione preventiva del contributo medesimo.

L'erogazione dei contributi è comunque subordinata al rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed alla integrale applicazione da parte delle aziende al personale dipendente adibito all'esercizio del trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrottranvieri vigenti all'atto della corresponsione del contributo. A tal fine il rappresentante legale dell'azienda o dell'ente beneficiario del contributo produrrà apposita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità, con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 14

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per provvedere all'elaborazione dei dati necessari per le finalità di cui all'art. 8 della presente legge, è autorizzato ad avvalersi del centro elaborazione dati dell'Azienda siciliana trasporti mediante la installazione di terminali video e stampanti presso la sede dell'Assessorato, nonché ad avvalersi, mediante la stipula di apposita convenzione, di ditte specializzate per la predisposizione dei programmi.

Per la convenzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 120 milioni.

Art. 15

Il contributo annuo di esercizio per i servizi di trasporto di cui alla voce n. 4 dell'art. 5 della presente legge sarà determinato in funzione dei posti offerti, risultanti dal prodotto della portata oraria per le ore annue di esercizio autorizzato e dalla capacità dell'impianto.

Il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto per posto offerto verrà fissato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, su proposta della commissione di cui al precedente art. 7, sentite le organizzazioni sindacali regionali più rappresentative su scala nazionale.

Titolo III

Fondo investimenti

Art. 16

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi che esercitano i servizi pubblici di trasporto di persone di cui al precedente art. 5, contributi sulle spese di investimento nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata per il triennio 1983- 1985 la spesa di lire 141.000 milioni, di cui 40.805 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 17

Ad integrazione dei finanziamenti disposti dall'art. 4 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 136, è stanziata la somma di lire 20.000 milioni per la concessione, a totale carico della Regione e con le modalità indicate dalla predetta legge, di contributi per l'acquisto di autobus che siano stati riconosciuti ammissibili in sede di formulazione del piano di cui al primo comma del predetto art. 4.

Art. 18

I contributi di cui al precedente art. 16 vengono corrisposti sulla base di un programma di interventi, da realizzare nel triennio 1983- 1985, finalizzati:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi terrestri di trasporto di persone;

2) all'acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine - deposito con le relative attrezzature e di sedi.

Il programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Il programma, articolato in piani annuali di intervento, deve assicurare che:

a) l'ammontare dei contributi per ciascun esercizio finanziario del triennio sia non inferiore alla somma posta dallo Stato a disposizione della Regione, quale quota del fondo per gli investimenti di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nel corso dello stesso esercizio finanziario;

b) i contributi per gli investimenti siano finalizzati al miglioramento del servizio ed all'incremento del rapporto ricavi - costi nel quadro dei programmi e degli obiettivi di sviluppo e di assetto territoriale della Regione, con particolare riguardo all'obiettivo del decongestionamento delle aree urbane e metropolitane;

c) i contributi sulle spese per investimenti destinati all'acquisto del materiale rotabile siano concessi con priorità per l'acquisto di autobus nuovi destinati a sostituire autobus in servizio obsoleti ed aventi anzianità non inferiore a dieci anni, salvo i casi di comprovata necessità di potenziamento dell'autoparco;

d) i contributi sulle spese per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo siano concessi soltanto per le iniziative che abbiano rilevante influenza per la riduzione del costo dei servizi di trasporto;

e) all'acquisto, costruzione e ammodernamento di sedi e/ o di officine - deposito non sia destinato nel triennio più del 25 per cento della somma posta dallo Stato a disposizione della Regione nello stesso periodo;

f) fra i casi di cui alla precedente lett. d) sia accordata priorità alle iniziative degli enti locali e/ o dei loro consorzi finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di utilità collettiva - autostazioni per autolinee urbane ed extraurbane con annessi parcheggi per mezzi di trasporto individuali - la cui gestione potrà essere affidata anche ad una o più aziende di trasporto riunite in consorzio;

g) gli investimenti siano utilizzati anche per contribuire all'eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto ed alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di almeno una parte dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

h) annualmente le commesse per l'acquisto del materiale rotabile, con il contributo di cui alla presente legge, siano riservate alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, nella misura concordata dalle regioni ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

I soggetti beneficiari del contributo di cui alla presente legge per l'acquisto di autobus sono tenuti, per i tipi localmente prodotti, all'osservanza delle disposizioni previste dal primo comma dell'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22. I relativi prezzi di acquisto sono quelli annualmente concordati con apposita convenzione tra l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, le aziende produttrici, il CISPEL- Sicilia, l'ANAC- Sicilia e l'AST.

Per «tipi» di autobus, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli urbani, suburbani ed extraurbani di tutte le lunghezze.

Art. 19

Il contributo alle aziende pubbliche, agli enti locali ed ai loro consorzi che gestiscono direttamente servizi pubblici di trasporto viene concesso nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'I-V-A non detraibile, per investimenti destinati per le finalità di cui ai numeri 1 e 2 del precedente art. 18.

Il relativo impegno finanziario graverà per il 75 per cento sulla quota del fondo di investimenti di cui alla lett. a) dell'art. 18 della presente legge e per il restante 25 per cento sarà a carico della Regione.

Art. 20

Il contributo alle aziende private per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 1 del precedente art. 18 viene concesso nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'I-V-A non detraibile.

Ai fini della ammissibilità a contributo delle richieste di acquisto di autobus nuovi, verrà assunto come valore *standard* della consistenza dell'autoparco aziendale il rapporto tra la percorrenza chilometrica annua risultante dai disciplinari di concessione ed il parametro 40.000 Km.

Gli autobus da sostituire dovranno, comunque, risultare in forza dell'autoparco circolante dell'azienda alla data del 31 dicembre 1982.

Le aziende la cui percorrenza annua risultante dai disciplinari di concessione è inferiore a 40.000 Km. potranno accedere al contributo, in quanto spettante, per l'acquisto di un autobus nuovo.

Art. 21

Il contributo alle aziende private sulle spese per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 2 del prece-

dente art. 18, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'IVA non detraibile.

Per le iniziative per le quali, ai sensi del successivo art. 27, verrà richiesta da parte delle aziende, per l'aliquota di spesa non coperta dal contributo, l'ammissione al finanziamento di cui all'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, la concessione del contributo verrà disposta contestualmente al finanziamento del predetto mutuo e con le stesse modalità.

Art. 22

Le aziende, gli enti locali ed i loro consorzi che intendano usufruire dei contributi sugli investimenti di cui alla presente legge devono presentare istanza all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente legge.

Le istanze devono essere corredate:

- da un piano aziendale degli investimenti nel triennio 1983-1985 sia per il caso di rinnovo e/o potenziamento dell'autoparco che per il caso di acquisto, costruzione e/o ammodernamento di impianti e dal quale risulti esplicitamente la misura della redditività degli investimenti programmati ai fini del riequilibrio economico tra costi e ricavi;

- per l'acquisto di autobus, dalla situazione dell'autoparco esistente avuto riguardo alle caratteristiche degli autobus, alla data di prima immatricolazione, alla data dell'ultima revisione ed alle esigenze derivanti dalle caratteristiche e dai programmi di esercizio dei servizi da svolgere;

- dai preventivi di spesa;
- per l'acquisto, costruzione e/o per l'ammodernamento degli impianti fissi, dai relativi progetti di massima.

Le aziende pubbliche, gli enti locali ed i loro consorzi, per la redazione dei piani degli investimenti di cui al comma precedente, potranno fare riferimento ai piani di ristrutturazione redatti ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62 purché regolarmente approvati dai rispettivi organi di amministrazione, ovvero ai piani di cui al secondo comma dell'art. 3 ed al quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, per la parte non ancora attuata.

Art. 23

L'ammissibilità a contributo degli investimenti programmati dalle aziende, dagli enti locali e dai loro con-

sorzi, sarà determinata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a mezzo, ove occorra, di accertamenti da effettuarsi anche dagli organi tecnici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e diretti a verificare la necessità degli investimenti proposti in relazione alle caratteristiche ed ai programmi di esercizio dei servizi in concessione.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare con proprio decreto le modalità per l'istruttoria delle domande e per la liquidazione, anche in più rate, del contributo.

La erogazione dei contributi di cui al presente articolo è comunque subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 13.

Art. 24

Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge non potranno essere allineati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, e durante il detto periodo dovranno essere adibiti esclusivamente ai servizi di linea in concessione.

La radiazione dal servizio degli autobus da sostituire nel caso di ammodernamento dell'autoparco dovrà essere richiesta contemporaneamente alla domanda di immatricolazione degli autobus nuovi.

La inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta la revoca del contributo.

Art. 25

Gli immobili e gli impianti fissi con le relative attrezzature acquistati e/ o costruiti con il contributo sulle spese di investimento di cui alla presente legge non potranno, per un periodo di anni 20, essere alienati, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, o destinati ad uso diverso da quello per cui il contributo è stato concesso. La durata del vincolo è ridotta a dieci anni nel caso di solo ammodernamento.

La prescrizione di cui al comma precedente è fatta mediante atto di vincolo trascritto.

La inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta la revoca del contributo.

Art. 26

Per la determinazione del costo economico standardizzato, ai fini del contributo di cui al precedente art. 10, gli ammortamenti verranno calcolati sul valore dei relati-

vi immobilizzi al netto dei contributi di cui all'art. 16 della presente legge.

In caso di subentro nei servizi in concessione di altro soggetto pubblico o privato, il valore dei beni acquistati con il contributo di cui al precedente art. 16 sarà così determinato:

a) per gli autobus, detraendo dal valore di mercato ritenuto ammissibile l'importo del relativo contributo regionale ridotto del 20 per cento per ciascun anno di utilizzo del mezzo;

b) per gli immobili, impianti fissi, infrastrutture, detraendo dal valore di mercato ritenuto ammissibile l'importo del relativo contributo regionale ridotto del 5 per cento per ciascun anno di utilizzo, se trattasi di contributi per nuovi investimenti, e del 10 per cento per ciascun anno di utilizzo se trattasi di contributo per ammodernamento.

Nel caso di cessazione dell'attività imprenditoriale o aziendale da parte del soggetto beneficiario del contributo, quest'ultimo è ripetibile in misura rapportata al valore residuo dell'immobile e/ o del materiale.

Art. 27

Le aziende private ammesse al contributo sulle spese di investimento di cui all'art. 21 della presente legge possono accedere anche ai benefici di cui all'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44. In tal caso la misura del mutuo non può superare il 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai fini della determinazione del contributo.

Nei casi previsti dal comma precedente il tetto di percorrenza di 350.000 Km., di cui al tredicesimo comma del citato art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è elevato a 500.000 Km. ed il limite di cui al dodicesimo comma è elevato a lire 200 per ciascun chilometro di percorrenza annua risultante dai disciplinari di concessione con esclusione delle linee occasionali, speciali e di gran turismo.

Al citato art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

– il termine di cui al diciassettesimo comma è modificato da centoventi a novanta giorni;

– il comma diciottesimo è così modificato:

«I finanziamenti previsti dal presente articolo sono assistiti:

– quelli destinati all'acquisto di autobus dall'iscrizione di privilegio presso il pubblico registro automobilistico della provincia di competenza;

– quelli destinati alle altre finalità da iscrizione di ipoteca presso la competente conservatoria».

Per le finalità di cui al primo comma il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS con l'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è incrementato per il triennio 1983- 1985 di lire 20.000 milioni di cui lire 5.000

milioni per l'esercizio 1983 e lire 7.500 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

Art. 28

Tutti gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge devono recare ben visibile su entrambe le fiancate un contrassegno della Regione siciliana che verrà approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Titolo IV

Norme tariffarie

Art. 29

Le tariffe per i servizi di autolinee urbane, suburbane ed extraurbane, o per gli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto legge 21 dicembre 1931, n. 1575, e per i servizi funiviari di cui alla presente legge, devono essere determinate in modo da assicurare ricavi sufficienti a coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con le modalità di cui al primo comma, lett. b, dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, per la zona ambientale comprendente il territorio della Regione.

Le tariffe, inoltre, unitamente ad idonee misure di riorganizzazione aziendale e del traffico, dovranno assicurare annualmente un incremento del rapporto ricavi - costi che sarà definito dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentita la commissione di cui al precedente art. 7, tenendo conto anche dei contributi per gli investimenti erogati.

Art. 30

Le tariffe da applicare sulle autolinee suburbane ed extraurbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto legge 21 dicembre 1931, n. 1575, vengono fissate annualmente con proprio decreto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, in modo da conseguire le finalità di cui al precedente art. 29, sentita la commissione di cui all'art. 7 della presente legge e le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

Art. 31

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 29, fissa annualmente con proprio decreto, con il concorso degli enti locali interessati, sentite le organizzazioni sindacali regionali più rappresentative su scala nazionale, le tariffe minime per corsa ordinaria ed il ricavo medio minimo per passeggero trasportato per ogni tipo di linea di trasporto urbano definito dal precedente art. 9.

Gli enti locali ed i loro consorzi provvedono a deliberare il sistema tariffario dei servizi di loro competenza, nel rispetto dei valori minimi di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

In caso contrario gli enti locali ed i loro consorzi assumono a proprio carico, ai sensi del terz'ultimo comma del precedente art. 10, i maggiori disavanzi di esercizio conseguenti.

Art. 32

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede annualmente alla pubblicazione delle tariffe di tutti i servizi pubblici di autolinee urbane ed extraurbane che si svolgono nell'ambito del suo territorio, nonché alla pubblicazione degli orari dei servizi pubblici di autolinee extraurbane correlati agli orari degli altri principali servizi regionali di trasporto.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 10 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà a termini del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Titolo V

Norme finali, transitorie e finanziarie

Art. 33

Il Governo della Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il conto regionale trasporti.

Art. 34

Nella fase di applicazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità dei servizi di trasporto nelle more della determinazione, per gli esercizi finanziari 1982-

1983, del costo economico standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui al precedente art. 6, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere anticipazioni sui contributi previsti dalla presente legge da erogarsi nella misura e con i criteri e le procedure stabiliti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 136, per l'anno in corso.

Art. 35

Nelle more della emanazione delle norme di cui al precedente art. 3, i comuni contigui alle città di Catania, Messina e Palermo, che gestiscono servizi di trasporto pubblico o urbano a mezzo di aziende municipalizzate, sono autorizzati a stipulare convenzioni con le predette aziende al fine di realizzare collegamenti ad elevata frequenza con prevalenti caratteristiche di servizio urbano tra il capoluogo e i comuni medesimi. Il provvedimento di concessione dei predetti servizi è adottato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche sopra indicate.

Le convenzioni di cui al presente articolo devono prevedere, a totale carico del bilancio del comune interessato, il ripiano dell'eventuale disavanzo economico derivante dall'esercizio dei servizi previsti dalle convenzioni medesime.

Art. 36

All'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 136, sono aggiunti i seguenti commi:

«I contributi di cui al presente articolo, corrisposti all'AST per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 1983, sono comprensivi del contributo di gestione spettante per lo stesso periodo, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

I contributi di cui al presente articolo saranno corrisposti alle aziende private esercenti linee urbane ed extraurbane in misura pari al 90 per cento del contributo loro spettante.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procederà alla liquidazione e corresponsione del rimanente 10 per cento dopo che le aziende interessate avranno presentato, per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, il bilancio di cui allo stesso articolo - relativo all'anno 1982 - e i rendiconti delle somme corrisposte - nello stesso anno 1982 - ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, dell'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, e dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75».

I contributi relativi all'anno 1983 sono comprensivi degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione nello stesso anno del contratto degli autoferrotranvieri stipulato in data 17 giugno 1982.

Art. 37

I contributi di esercizio a qualsiasi titolo erogati per gli anni 1982 e 1983 in forza di precedenti norme legislative e le anticipazioni previste dal precedente art. 34 debbono ritenersi corrisposti in conto dei contributi di cui al precedente art. 4.

Il conguaglio tra le somme predette e l'ammontare dei contributi, determinato ai sensi dell'art. 10 della presente legge, sarà effettuato con la prima rata trimestrale dell'anno 1984.

Art. 38

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è sostituito dal seguente:

«Le somme di cui al presente articolo verranno erogate alle aziende in concomitanza con l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente o nei casi previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 297».

Art. 39

Le norme di cui all'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, e quelle comunque in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

Titolo VI

Collegamenti con le isole minori

Art. 40

Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 15, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 8.000 milioni.

Il programma operativo di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, anche in rapporto agli orari ed alle percorrenze, è predisposto sentiti i comuni delle isole interessate.

Per i servizi di collegamento effettuati in caso di urgenza, ad integrazione di quelli esistenti, dalla SIREMAR di Palermo, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi pari alla differenza tra costi e ricavi rilevati dagli atti contabili della

società, limitatamente ai predetti servizi integrativi, autorizzati su preventiva richiesta dei sindaci interessati.

Art. 41

Le disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, si applicano in favore dei liberi armatori che hanno effettuato servizi di collegamento mediante navi traghetto iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, indipendentemente dalla data di iscrizione.

Art. 42

Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 1.600 milioni da erogare con le modalità di cui all'art. 70 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85.

Art. 43

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede:

– quanto a lire 135 milioni, per le finalità di cui agli articoli 7, 14 e 32, con parte delle disponibilità derivanti dalla soppressione dello stanziamento del cap. 48605 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983;

– quanto a lire 33.000 milioni, di cui lire 8.000 milioni per le finalità di cui all'art. 16 - onere a carico della Regione - e lire 25.000 milioni per le finalità di cui agli articoli 17 e 27, con la disponibilità derivante dalla riduzione dello stanziamento del cap. 88851 per lire 30.438,9 milioni e per lire 2.561,1 milioni con parte delle disponibilità derivanti dalla soppressione dello stanziamento del cap. 48605 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983;

– quanto a lire 32.805 milioni, per le finalità dello art. 16 - finanziamenti a carico della quota del fondo investimenti -, con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1983, in attuazione dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

– quanto a lire 9.600 milioni, per le finalità di cui agli articoli 40 e 42, con parte delle disponibilità del cap. 60751 per l'esercizio finanziario 1983, elemento di programma 06.71: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario pluristagionalizzazione del turismo - isole minori».

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 34 della presente legge si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli 16 - quota a carico dei fondi regionali - e 27, previsti com-

plessivamente in lire 35.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.70: «Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario - Piano dei trasporti», mediante riduzione di pari importo delle relative disonibilità.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1984 e 1985, per le finalità dell'art. 16 - quote a carico del fondo investimenti - previsti in lire 80.195 milioni, si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

La restante disponibilità di lire 5.903,9 milioni derivante dalla eliminazione dello stanziamento del cap. 48605 va portata ad integrazione del cap. 21252 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc.»

Art. 44

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 giugno 1983

LO GIUDICE
Nicita
Fiorino

TABELLA A

*Centri di costo per la determinazione
del costo economico
standardizzato per Km di percorrenza*

- A. 1 - costo del lavoro
- A. 2 - materiale rotabile
- A. 3 - costo di trazione
- A. 4 - costo impianti fissi
- A. 5 - spese generali

Visto: LO GIUDICE

TABELLA B

Parametro per il calcolo dei centri di costo

- B. 1 - costo medio annuo del personale
- B. 2 - numero addetti per autobus
- B. 3 - utilizzo medio chilometrico annuo per dipendente

- B. 4 - velocità commerciale
- B. 5 - percorrenza autobus in km. per anno
- B. 6 - il tipo di autobus *standard*
- B. 7 - il prezzo di listino dell'autobus *standard* compresa IVA ed immatricolazione
- B. 8 - il costo autobus IVA compresa, sgommato
- B. 9 - il costo di un treno di gomme
- B. 10 - i chilometri percorsi col treno di gomme
- B. 11 - la vita tecnica dell'autobus in chilometri
- B. 12 - il periodo di ammortamento dell'autobus
- B. 13 - il valore residuo dell'autobus al termine della vita tecnica
- B. 14 - il costo della tassa di circolazione
- B. 15 - il costo dell'assicurazione RCA + IF
- B. 16 - il costo del carburante
- B. 17 - il costo del lubrificante
- B. 18 - il saggio di interesse corrente
- B. 19 - la percentuale delle spese generali sul costo totale
- B. 20 - oneri finanziari derivanti da ritardi nell'erogazione dei contributi regionali

Visto: LO GIUDICE

TABELLA C

*Coefficiente di adattamento
del costo chilometrico standardizzato*

- C. 1 - anzianità media effettiva del personale
- C. 2 - scostamento della velocità commerciale dai valori standard
- C. 3 - abitanti residenti nel comune o nell'area servita nel caso di servizio urbano
- C. 4 - contributi ottenuti per investimenti
- C. 5 - ammortamento di impianti fissi

Visto: LO GIUDICE

TABELLA D

*Dati statistici da utilizzare per il calcolo
del ricavo chilometrico presunto*

Servizio suburbano ed extraurbano

- D. 1 - numero di passeggeri trasportati a tariffa intera per tipo di linea
- D. 2 - numero di passeggeri trasportati a tariffa preferenziale per tipo di linea
- D. 3 - rapporto percentuale D. 2 - D. 1

D. 4 - composizione del traffico per ciascun tipo di linea in funzione delle fasce di percorrenza utilizzate

D. 5 - contributi extra da parte di enti, scuole, industrie, ecc.

D. 6 - numero di abbonamenti rilasciati

Servizio urbano

D. 7 - numero di passeggeri trasportati globalmente a tariffa intera

D. 8 - numero di passeggeri trasportati a tariffa preferenziale

D. 9 - rapporto percentuale D. 7 - D. 8

D. 10 - numero di abbonamenti rilasciati

D. 11 - situazione del traffico in funzione delle fasce di cui all'art. 11

D. 12 - contributi extra da parte di enti locali

Visto: LO GIUDICE

LEGGE REGIONALE n. 33 del 26 07 1985
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 30 07 1985 n. 32

Norme per l'integrazione della quota del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1984.

Art. 1

Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di trasporto di persone in relazione al disposto di cui all'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è autorizzata, per l'anno finanziario in corso e per la copertura degli oneri derivanti dal decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 21 dicembre 1984, n. 250, la spesa di lire 36.500 milioni, ad integrazione dei finanziamenti di cui allo art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Le somme che saranno assegnate alla Regione, a seguito della revisione del Fondo nazionale trasporti per l'anno finanziario 1984, entro i limiti dell'autorizzazione di spesa del precedente comma, saranno acquisite al bilancio regionale.

Art. 2

Per ogni tipo di servizio di linea di cui all'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, deve essere determinato un solo costo economico standardizzato da valere per tutte le aziende di trasporto operanti nell'ambito della Regione siciliana, tenendo conto dei coefficienti di adattamento previsti dalla tabella C allegata alla predetta legge.

Per la determinazione del costo di cui al punto 1 della tabella A allegata alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, non si tiene conto delle prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 3

Il quinto comma dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è sostituito dal seguente:

«A partire dall'anno 1986 l'importo del contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi determinati ai sensi degli articoli precedenti superi la quota attribuita alla Regione siciliana sul fondo di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151».

Art. 4

Alla spesa di cui all'art. 1, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.79: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 luglio 1985

NICOLOSI
Pizzo

LEGGE REGIONALE n. 14 del 25 03 1986
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 29 03 1986 n. 14

Art. 5

Integrazione dell' art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

All' art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 sono aggiunti i seguenti commi:

«Agli anziani in possesso dei requisiti di cui sopra, residenti in comuni non serviti dall'AST, è concesso, a richiesta, un contributo annuo di lire 100.000 sulle spese di acquisto di un abbonamento valevole per la rete urbana ed extraurbana. Il contributo è concesso dal sindaco, a valere sul fondo annualmente assegnato dalla Presidenza della Regione per i servizi ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, limitatamente al beneficio del trasporto gratuito, ai ca-

valieri dell'Ordine di Vittorio Veneto ed ai mutilati ed agli invalidi di guerra e civili di guerra.

Gli anziani, i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto ed i mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra, possono fruire gratuitamente dei servizi del trasporto urbano gestito dall'AST purché titolari di redditi non superiori al limite fissato dal quarto comma».

LEGGE REGIONALE n. 7 del 25 05 1990

Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 30 05 1990 n. 26

Interventi finanziari urgenti per l'anno 1990 in materia di turismo, sport e trasporti.

Art. 1

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 125.000 milioni, di cui lire 75.000 milioni quale ulteriore spesa per la realizzazione delle opere previste dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

2. Per i programmi di spesa si applica il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27.

3. I programmi di finanziamento relativi a nuove opere di viabilità di interesse turistico devono garantire la copertura di almeno il 50 per cento del costo totale del progetto.

4. Per gli anni successivi al 1990, la spesa di cui al presente articolo sarà determinata in relazione al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 2

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a predisporre, con le modalità di cui agli articoli 2, secondo comma, e 5 della suddetta legge, un programma di spesa rivolto a dotare i comuni siciliani di impianti per l'esercizio sportivo e per l'utilizzazione del tempo libero.

2. Il programma di cui al comma 1 deve prevedere il completamento delle opere iniziate, anche per singoli impianti, mentre per quanto riguarda nuove opere deve garantire la copertura del costo del progetto, anche per singole strutture funzionali.

3. Per le suddette finalità è autorizzata la spesa a carico dell'esercizio finanziario 1990 di lire 100.000 milioni.

4. Per gli anni successivi al 1990 la spesa di cui al presente articolo sarà determinata in relazione al disposto

dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 3

1. Per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 33.000 milioni di cui lire 18.000 milioni destinati alla copertura degli oneri finanziari dell'anno 1989.

2. Per gli anni successivi al 1990 la spesa di cui al presente articolo sarà determinata in relazione al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 4

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, la spesa è elevata di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1990.

2. Sulla spesa autorizzata dal comma 1 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere all'Unione sportiva Palermo S.p.a. un contributo di lire 2.000 milioni una tantum per l'attività connessa alla stagione calcistica del campionato 1989 - 1990.

Art. 5

1. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Art. 6

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a sostenere spese per consentire lo svolgimento in Sicilia dei campionati mondiali di ciclismo del 1993.

2. A tal fine, è autorizzato ad anticipare alla Federazione ciclistica italiana (F. C. I.) la somma di lire 100 milioni per la costituzione della cauzione necessaria. È inoltre autorizzato ad erogare somme fino a lire 2.500 milioni all'organismo incaricato dalla Federazione ciclistica italiana dell'organizzazione dei campionati, quale contributo sull'eventuale disavanzo della gestione della manifestazione.

3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere anticipazioni sulle somme di cui al comma 2.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni, di cui lire 1.700 milioni nell'esercizio finanziario 1990, lire 500 milioni nell'esercizio 1991 e lire 400 milioni nell'esercizio 1992.

Art. 7

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede alla anticipazione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1990 la spesa di lire 250.000 milioni, di cui lire 50.000 milioni per contributi in conto capitale.

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

Art. 8

1. Nelle more della normalizzazione del servizio aereo o elicotteristico di pronto soccorso sanitario nelle isole minori della Regione l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a corrispondere per l'esercizio finanziario 1990 contributi sino all'ammontare di lire 1.500 milioni per garantire il servizio ai comuni di Lampedusa e Linosa e Pantelleria, stabilendo con proprio decreto le modalità di erogazione dei contributi.

2. È altresì autorizzata per l'anno finanziario 1990 la spesa di lire 1.500 milioni per l'istituzione di un servizio di trasporto di pronto soccorso sanitario a favore dei comuni delle altre isole minori della Regione.

3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede all'erogazione della spesa di cui al comma 2, previa determinazione delle modalità di funzionamento del servizio.

Art. 9

1. Gli oneri di lire 523.600 milioni derivanti dalla presente legge per il triennio 1990 - 1992 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 225.000 milioni nel progetto strategico F Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali - codice 06.06, quanto a lire 68.600 milioni nelle «Attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza» - codice 07.09 e quanto a lire 230.000 milioni nel progetto strategico «B»: Potenziamento grandi fattori dello sviluppo - Piano trasporti - codice 02.02.

2. All'onere di lire 522.700 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede quanto a lire 247.700 milioni, di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 (contributi d'esercizio) e 8, con parte delle disponibilità del capitolo 21257, quanto a lire 50.000 milioni, di cui all'articolo 7 (contributi in conto capitale), con parte delle disponibilità del capitolo 60751 e quanto a lire 225.000 milioni, di cui agli articoli 1 e 2, con parte delle disponibilità del capitolo 60756 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 maggio 1990

NICOLOSI
Merlino

LEGGE REGIONALE n. 27 del 07 08 1990
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 11 08 1990 n. 38

Art. 2

*Integrazione dell'articolo 16 della legge
6 maggio 1981, n. 87*

1. All'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, sono aggiunti i seguenti commi:

«Il costo della carta di circolazione rilasciata dall'AST agli aventi diritto, a valere sull'intera rete urbana ed extraurbana dell'Isola servita dalla stessa Azienda, è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

L'onere derivante dall'applicazione del comma precedente trova imputazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, su apposito stanziamento del bilancio regionale, rubrica Comunicazioni e Trasporti, dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Il beneficio del trasporto gratuito è esteso alle vedove ed agli orfani dei caduti e dispersi in guerra, purché titolari di redditi non superiori ai limiti stabiliti per l'accesso gratuito».

LEGGE REGIONALE n. 30 del 15 05 1991
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 18 05 1991 n. 25

Interventi finanziari urgenti in materia di trasporti e turismo.

Art. 1

Contributi d'esercizio ed in conto capitale per autoservizi pubblici locali di trasporto di persone

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede all'anticipazione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di lire 252.000 milioni, di cui 25.000 milioni per contributi in conto capitale.

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

Art. 2

Modalità di erogazione del contributo integrativo regionale all'AST.

1. All'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, sono aggiunti i seguenti commi:

L'Azienda siciliana trasporti presenta, entro il 30 giugno antecedente l'anno cui si riferisce, il bilancio previsionale che viene approvato ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212.

La Giunta regionale, in sede di approvazione del bilancio di cui al precedente comma, predetermina i limiti di spesa della gestione annuale di esercizio dell'AST nonchè l'importo del contributo integrativo da iscrivere nel bilancio di previsione della Regione siciliana.

Il contributo integrativo è erogato all'inizio di ciascun anno mediante ordine di accreditamento in favore del direttore generale dell'AST, che è autorizzato a prelevare mensilmente la somma accreditata con ordinativi di importo pari ad un dodicesimo della stessa.

Per l'anno finanziario in corso, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio, dopo avere acquisito la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio previsionale.

All'eventuale conguaglio riferito esclusivamente al maggiore o minore accertamento dei contributi di esercizio rispetto alle previsioni del bilancio aziendale, si provvede con la medesima procedura di cui all'articolo 10, nono comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

Art. 3

Modalità di erogazione dei contributi di esercizio.

1. I contributi di esercizio di cui agli articoli 4 e 10, primo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, sono erogati all'Azienda siciliana trasporti, all'inizio di ciascun anno, mediante ordini di accreditamento in favore del direttore generale dell'Azienda che è autorizzato a prelevare, trimestralmente, la somma accreditata con ordinativi d'importo pari ad un quarto della stessa.

Art. 4

Interventi per il trasporto turistico.

1. Sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata la concessione di mutui a favore di aziende esercenti l'attività di noleggio, con conducente di autobus, per trasporto turistico per l'acquisto di autopullman e di automezzi speciali per escursioni turistiche e per l'ammodernamento, l'ampliamento, la costruzione o l'acquisto di impianti d'esercizio.

2. Sono abrogati i commi 12 e 13 dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.

Art. 5

Collegamenti marittimi.

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni.

Art. 6

Contributi sui mutui alberghieri.

1. Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per ciascuno degli anni finanziari 1991, 1992, 1993, il limite ventennale d'impegno di lire 6.000 milioni.

Art. 7

Spese per i giochi della gioventù, per i campionati mondiali di canottaggio e per il campionato internazionale di bridge.

1. È autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 5.000 milioni per far fronte agli oneri che discendono dalla convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ed il CONI per lo svolgimento in Sicilia dei giochi della gioventù per l'anno 1991, nonchè per l'erogazione di contributi per l'organizzazione dei campionati mondiali di canottaggio presso la diga di Naro nel settembre del 1991 e del campionato internazionale di bridge.

Art. 8

Spesa per i campionati mondiali di ciclismo.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a sostenere spese per consentire lo svolgimento in Sicilia dei campionati mondiali di ciclismo del 1994».

Art. 9

Disposizioni finanziarie.

1. La spesa complessiva di lire 296.000 milioni, autorizzata dalla presente legge per il triennio 1991 - 1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per lire 200.000 milioni nel progetto strategico 02.02 - Potenziamento grandi fattori dello sviluppo - codice 20.21 - Progetto trasporti - e per lire 96.000 milioni nel progetto 07.09 - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 1991 si provvede, quanto a lire 235.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, e quanto a lire 31.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE n. 6 del 26 08 1992
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 29 08 1992 n. 40

Art. 2

Disposizioni relative all'Amministrazione del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone la Regione siciliana provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per il periodo 1 gennaio 1992 - 31 luglio 1992 la spesa di lire 157.500 milioni (capitolo 48629).

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei con-

tributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

4. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7 è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992 (capitolo 48306).

LEGGE REGIONALE n. 9 del 01 10 1992
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 01 10 1992 n. 46

Modifica degli articoli 2 e 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 "Disposizioni di carattere finanziario", e norme concernenti il servizio di trasporto gratuito per i soggetti portatori di handicap.

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 le parole "le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 entreranno in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 6 entreranno in vigore".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 le parole "per il periodo 1° gennaio 1992 - 31 luglio 1992" sono sostituite con le parole: "per il periodo 1° gennaio 1992 - 30 giugno 1992".

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, si applicano anche ai servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti dalle aziende di trasporto pubbliche e private di cui all'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 1 ottobre 1992

CAMPIONE
Mazzaglia
Palillo

LEGGE REGIONALE n. 31 del 04 04 1995
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 08 04 1995 n. 18

Contributi di esercizio 1995 in favore delle aziende di trasporto pubblico.

Art. 1

Corresponsione dei contributi

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

Art. 2

Previsione finanziaria

1. Per le necessità finanziarie, sino al 31 luglio 1995, relative alle finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 200.000 milioni.

Art. 3

Ammontare complessivo dei contributi

1. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dall'articolo 2.

Art. 4

Modalità di determinazione ed erogazione dei contributi

1. I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: «La misura annua dei contributi di esercizio è determinata, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, dal prodotto delle percorrenze chilometriche delle autolinee in concessione, effettuate in conformità ai disciplinari di concessione o agli atti autorizzati degli enti locali, per la base di valori standards del costo e del ricavo determinati secondo le modalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge. Il contributo di esercizio, nella misura determinata ai sensi del comma precedente, viene erogato ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, a rate trimestrali anticipate. A decorrere dall'anno 1995 il contributo di esercizio viene deter-

minato ed erogato secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Il conguaglio sarà effettuato con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce. L'eccedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo. Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo ed entro i limiti della percorrenza annua le modifiche alle linee urbane ed extraurbane e le linee urbane di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi».

2. Dal computo della percorrenza annua, di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, come sostituito dal presente articolo, sono escluse, altresì, le percorrenze relative alle intensificazioni richieste in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Abrogazione

1. L'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, è abrogato.

Art. 6

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 200.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7

Destinazione delle economie realizzate dall'AST

1. Le economie realizzate dall'Azienda Siciliana Trasporti sulle anticipazioni alla stessa già attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, rispetto al saldo a pareggio di bilancio risultante dalla approvazione del consuntivo del corrispondente esercizio finanziario, sono costituite dalla Azienda stessa in apposito fondo destinato a fronteggiare momentanee carenze di cassa, alla copertura di maggiori oneri per il perso-

nale derivanti dal rinnovo del CCNL e, per l'eventuale residuo, all'ammodernamento del patrimonio aziendale.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1995

MARTINO
Errore

LEGGE REGIONALE n. 81 del 07 11 1995
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 08 11 1995 n. 58

Disposizioni di carattere finanziario per l'anno 1995.

Artt. 13-20

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Art. 13

1. Per le finalità di cui all'articolo 157 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1995 l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 85219).

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Art. 14

1. Per provvedere al pagamento dei compensi ai consulenti per l'attività svolta nel 1994, lo stanziamento del capitolo 47211 è incrementato, per l'esercizio finanziario 1995, di lire 162,1 milioni.

Art. 15

1. Per fare fronte ai maggiori oneri per le finalità previste dagli articoli 113 e 114, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995 (capitolo 47714).

Art. 16

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per il periodo 1 agosto 1995 - 31 dicembre 1995 la spesa di lire 70.000 milioni (capitolo 48629).

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

Art. 17

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad utilizzare, per l'anno in corso, le disponibilità finanziarie afferenti i capitoli 48251, 48301, 48304 e 48305 del bilancio della Regione, rubrica Assessorato turismo, che siano risultate eccedenti rispetto alle esigenze dell'esercizio in corso, quali risultanti dai programmi di spesa approvati per l'anno 1995 per le esigenze relative all'esercizio finanziario 1994.

Art. 18

1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1995 negli stanziamenti dei capitoli 48251, 48304 e 48305 del bilancio della Regione - rubrica Assessorato turismo sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio 1996 e riassegnate ai rispettivi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

2. Le predette somme interessano i risultati del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1995 e formeranno oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

Art. 19

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 23, è autorizzata la somma di lire 750 milioni a valere sui fondi di cui al capitolo 47651 per l'anno 1995. Le somme sono erogate con le stesse modalità previste dal comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 23.

Art. 20

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comu-

nitare in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

LEGGE REGIONALE n. 16 del 27 05 1997
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 31 05 1997 n. 27

Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997.

Artt. 16-20

Art. 16

Interventi per lo svolgimento delle Universiadi estive 1997

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera d), della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.200 milioni (capitolo 48255).

2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera e), della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 13.765 milioni (capitolo 48256).

3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 35 milioni (capitolo 48257).

4. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 3.000 milioni (capitolo 48632).

5. Per la realizzazione di impianti sportivi e ricettivi per lo svolgimento delle Universiadi 1997 previste dall'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni (capitolo 88260).

6. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è altresì autorizzato a finanziare nell'ambito delle disponibilità del capitolo istituito in forza del comma 5 le necessarie opere di manutenzione, di adeguamento e di completamento funzionale degli impianti sportivi scelti dal Comitato organizzatore ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, ivi compreso l'acquisto e il noleggio di attrezzature ed arredi, mediante:

a) finanziamento in favore dei comuni e province per gli impianti pubblici di rispettiva proprietà, ivi compreso il ripristino di opere indispensabili oggetto di precedenti finanziamenti regionali;

b) erogazione di un contributo, in favore dei titolari degli impianti sportivi privati, corrispondente agli oneri ammissibili per realizzare le necessarie opere di adeguamento, nonchè di un finanziamento delle spese indispensabili per le infrastrutture e gli allestimenti funzionali alla manifestazione, su presentazione di specifico preventivo di spesa vistato dall'Ufficio tecnico comunale ed approvato dal Comitato organizzatore, su parere favorevole, per la tipologia degli interventi, della Federazione sportiva competente.

7. Il progetto, per le opere di cui alla lettera a) del comma 6, è approvato dall'Ufficio tecnico comunale ed i lavori medesimi, al fine di renderne i tempi di esecuzione compatibili con l'Universiade, sono considerati, relativamente all'effettuazione delle gare di appalto, urgenti ed indifferibili.

8. Il termine "contributo" di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, è sostituito da: "assegnazione di somme".

Art. 17

Interventi a favore dell'Azienda siciliana trasporti

1. Al fine di soddisfare le improrogabili necessità di trasporto pubblico, in occasione delle 'Universiadi 1997', l'Azienda siciliana trasporti è autorizzata ad acquisire autobus da destinare al rinnovo e potenziamento dell'autoparco dell'azienda medesima.

2. Gli autobus di cui al comma 1 potranno essere acquistati con il contributo in conto capitale pari al 100 per cento della spesa di acquisto sostenuta (capitolo 88889).

3. Gli autobus di cui ai precedenti commi dovranno essere immatricolati in servizio pubblico di linea extraurbano.

4. All'onere di lire 6.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità non impegnate del fondo di rotazione costituito presso l'Irfis - Mediocredito della Sicilia S.p.A. in applicazione della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

5. In relazione alle disposizioni di cui al comma 4 la somma di lire 6.000 milioni è versata da parte dell'Irfis nelle entrate del bilancio della Regione (capitolo 5441).

Art. 18

Corresponsione contributi ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione prov-

vede alla corresponsione sino al 30 giugno 1997 dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive aggiunte e modificazioni.

2. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dall'articolo 4 della medesima legge regionale n. 68 del 1983.

3. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 modificato dall'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 31 è sostituito dal seguente: 'Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo, ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale'.

4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti con proprio decreto stabilisce per ciascuna azienda l'ammontare delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995.

5. All'onere di lire 140.475 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nel corrente esercizio si provvede quanto a lire 49.550 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60795 - codice 8002 - e quanto a lire 90.925 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - codice 1012 - del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 19

Disposizioni varie

1. All'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

"16. Tali assegnazioni affluiranno in un unico capitolo di entrata del bilancio del comune. La misura della ripartizione tra gli interventi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, viene stabilita dal comune in sede di predisposizione del programma di spesa.

17. Le assegnazioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere riprogrammate con le modalità previste dai precedenti commi".

Art. 20

Norma di salvaguardia CE

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. L'eventuale sospensione degli effetti di una norma, a seguito della procedura prevista dall'articolo 93 del trattato, non pregiudica l'attuazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge che non formino oggetto di osservazione o che siano valutate positivamente da parte della Commissione dell'Unione europea.

INDICE

- 7** Prefazione del Prof. Dario Lo Bosco
Presidente dell'AST
- 11** Prefazione del Dott. Gregorio Forte
Direttore Generale dell'AST
- 13** GLI ANNI '40
Dall'INT Sicilia alla nascita dell'AST
- 33** GLI ANNI '50-'60
Consolidamento ed espansione
- 43** GLI ANNI '70-'80
L'onda lunga della pubblicizzazione nel trasporto locale
- 53** GLI ANNI '90
Verso un nuovo modello di azienda
- 59** I Presidenti e i Commissari straordinari dal 1947 al 1997
- 63** Documentazione legislativa

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI NOVEMBRE
DELL'ANNO MCMXCVII
DALLA ARTI GRAFICHE SICILIANE
PER CONTO DELL'EDITRICE L'EPOS